

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.  
DIREZIONE GENERALE DELLA STATISTICA.

---

# ANNALI DI STATISTICA.

---

ATTI DELLA COMMISSIONE

PER IL

RIORDINAMENTO DELLA STATISTICA GIUDIZIARIA

CIVILE E PENALE.

SESSIONE DELL'ANNO 1886.

---



ROMA

TIPOGRAFIA DEI FRATELLI BENCINI

S.IV.

—  
1887.

9.



# INDICE

DELLE

MATERIE CONTENUTE NEL PRESENTE VOLUME.

---

## SESSIONE DI GIUGNO-LUGLIO 1886.

Composizione della Commissione . . . . .	Pag. 1
Elenco dei temi posti all'ordine del giorno . . . . .	» 2
Relazione del Presidente al Ministro Guardasigilli sui lavori e sulle proposte della Commissione nella sessione di giugno-luglio 1886. . . . .	» 3
a) Relazione sui discorsi pronunciati dai P. G. presso le Corti d'appello per l'inaugurazione dell'anno 1886. . . . .	» ivi e seg.
b) Movimento della criminalità durante l'anno 1885 . . . . .	» 9
c) Sulla scheda individuale per gli imputati di crimini . . . . .	» 10
d) Riforma dei registri giornalieri . . . . .	» ivi
e) Argomenti diversi (mozioni Righi, Costa, Nocito, De' Negri e attribuzioni della Commissione). . . . .	» 11 »

### Seduta del 25 giugno.

Letture del verbale di sorteggio di alcuni Commis- sari e del decreto di nomina dei nuovi . . . . .	» 14
Commemorazione del Commissario defunto avv. An- tonio Oliva fatta dal Presidente . . . . .	» 15
Relazione Canonico sui discorsi inaugurali del P. M. Parte penale . . . . .	» 16
I. Sguardo sintetico sulle Relazioni dei P. G. . . . .	» ivi »
a) Delinquenza . . . . .	» 17 »

b) Citazione diretta e direttissima . . . . .	Pag. 20 e seg.
c) Rinvii alle giurisdizioni inferiori . . . . .	» ivi »
d) Delegazioni d'istruttoria . . . . .	» 21 »
e) Pretori . . . . .	» 22 »
f) Ammonizioni . . . . .	» ivi »
g) Tribunali correzionali e Corti d'appello . . . . .	» 23 »
h) Corti d'assise . . . . .	» 24 »
i) Sollecitudine nella spedizione degli affari . . . . .	» 26 »
k) Detenzioni preventive . . . . .	» 27 »
l) Delinquenti ignoti . . . . .	» 28 »
<b>II. Proposte . . . . .</b>	<b>» ivi »</b>
a) Delinquenti minorenni e recidivi . . . . .	» ivi »
b) Delinquenti ignoti . . . . .	» 29 »
c) Lavoro delle Preture e dei Tribunali . . . . .	» 30 »
d) Appelli . . . . .	» 31 »
e) Giurati . . . . .	» ivi »
f) Detenzioni preventive . . . . .	» 32 »
Discussione sulla Relazione Canonico . . . . .	» ivi »
Proposte del relatore e seguito della discussione . . . . .	» 35 »

**Seduta del 26 giugno.**

Segue la discussione sulla Relazione Canonico . . . . .	» 40 »
Proposta Costa sull'istituto della correzionalizzazione e discussione relativa . . . . .	» 45 »

**Seduta del 27 giugno.**

Segue la discussione sulle proposte Canonico . . . . .	» 52 »
--	--------

**Seduta del 28 giugno.**

Relazione Auriti sui discorsi inaugurali del P. M.	
Parte civile . . . . .	» 64 »
a) Tempo per la lettura delle Relazioni statistiche an- nuali del P. M. . . . .	» 65 »
b) Conciliatori . . . . .	» ivi »
c) Pretori . . . . .	» 68 »
d) Tribunali . . . . .	» 68 »
e) Corti d'appello . . . . .	» 69 »
f) Gratuito patrocinio . . . . .	» 70 »
g) Coefficienti della litigiosità . . . . .	» 71 »
h) Ministero Pubblico . . . . .	» 72 »
Proposte del relatore . . . . .	» 73 »
Discussione sulla Relazione e sulle proposte Auriti . . . . .	» ivi »

Proposta del senatore Costa sugli omicidii per una  
maggiore estensione da darsi allo studio. . . . Pag. 80 e seg.

**Seduta del 29 giugno.**

Relazione De' Negri sulla riforma dei registri stati- stici per gli affari penali e sul loro coordinamento	»	82	»
Discussione sulla Relazione De' Negri . . . . .	»	86	»

**Seduta del 30 giugno.**

Segue la discussione sulla Relazione De' Negri. . .	»	97
Comunicazioni dell'on. Costa sulla scheda penale per i crimini . . . . .	»	101
Discussione sulle comunicazioni dell'on. Costa. . . .	»	103

**Seduta del 1 luglio.**

Discussione sulle mozioni Costa e Righi per uno studio statistico particolareggiato sugli omicidii in Italia e sui suicidii degli omicidii . . . . .	»	107
Relazione Bodio sul movimento della criminalità du- rante l'anno 1885. . . . .	»	109
Proposta di deliberazione sulla Relazione Bodio presentata dall'on. Costa ed approvata dalla Commissione . . . . .	»	135

**APPENDICE.**

1.° Circolare del Ministro Guardasigilli ai Procu- ratori Generali e Procuratori del Re, con la quale si dà notizia delle disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno, affinchè le Direzioni delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali partecipino agli Uffici del P. M. quando ciascun condannato a pena criminale terminò di espiare la pena, o fu liberato . . . . .	»	139
2.° Circolare del Ministero dell'Interno (Direzione generale delle Carceri) ai signori Prefetti del		

- Regno, colla quale si dispone che le Direzioni delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali diano notizia agli Uffici del P. M. della avvenuta liberazione dei condannati per crimini. Pag. 141
- 3.° Circolare del Ministro Guardasigilli ai signori P. G. e P. del Re, colla quale si dà notizia delle istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, affinchè le Autorità di P. S. partecipino agli Uffici del P. M. la data della cessazione della condanna alla sorveglianza della polizia . . . . . » 142
- 4.° Circolare del Ministero dell'Interno ai signori Prefetti del Regno riguardante le notizie sulla cessazione della pena accessoria della sorveglianza speciale della P. S. . . . . » ivi
- 5.° Circolare del Ministro Guardasigilli riguardante i discorsi inaugurali dei P. G. presso le Corti d'appello per l'anno giuridico 1887 . . . . . » 144
- 6.° Prospetto delle sentenze di rinvio dalle Sezioni d'accusa ai Tribunali correzionali ed ai Pretori, e notizie speciali intorno ai rinvii per concorso di circostanze scusanti od attenuanti . . . . . » 149
- 7.° Circolare alle Autorità giudiziarie riguardante l'istituzione di registri statistici giornalieri presso le preture e le corti di cassazione, e la riforma dei registri statistici presentemente in uso presso le altre Magistrature . . . . . » 154

## SESSIONE DELL' ANNO 1886

---

### Componenti la Commissione. \*

#### *Presidente :*

\* **MESSEDAGLIA** comm. ANGELO, professore di statistica nella R. Università di Roma, senatore del Regno.

#### *Commissari :*

\* **AURITI** comm. FRANCESCO, procuratore generale presso la Corte di cassazione di Roma, senatore del Regno;

\* **BODIO** comm. prof. LUIGI, direttore generale della statistica ;

\* **CANONICO** comm. TANCREDI, consigliere della Corte di cassazione di Roma, senatore del Regno;

\* **COSTA** comm. GIACOMO, avvocato generale erariale, senatore del Regno ;

\* **CUCCIA** cav. avv. SIMONE, deputato al Parlamento ;

\* **DE' NEGRI** cav. avv. CARLO, capo dell'Ufficio della statistica giudiziaria nella Direzione generale della statistica ;

**GABELLI** comm. prof. ARISTIDE, deputato al Parlamento ;

\* **GUALA** comm. avv. LUIGI, già deputato al Parlamento ;

\* **INGHILLERI** comm. CALCEDONIO, direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia ;

\* **LUCCHINI** cav. avv. LUIGI, professore di diritto nella R. Università di Bologna ;

\* **MAZZUCHELLI** comm. EDOARDO, direttore capo della Divisione di polizia giudiziaria ed amministrativa nel Ministero dell'interno.

\* Sono contrassegnati con asterisco i nomi degli intervenuti.

- \* NOCITO comm. avv. PIETRO, deputato al Parlamento ;
- PARENZO comm. avv. CESARE, già deputato al Parlamento ;
- \* PENSERINI cav. avv. FRANCESCO, consigliere di Corte di appello, deputato al Parlamento ;
- \* RIGHI comm. avv. AUGUSTO, deputato al Parlamento ;
- \* TAMI cav. avv. ANTONIO, direttore capo di divisione nel Ministero di grazia e giustizia ;
- \* TONDI comm. avv. NICOLA, consigliere della Corte di cassazione di Roma, deputato al Parlamento ;
- VILLA comm. avv. TOMMASO, deputato al Parlamento ;
- ZANARDELLI comm. avv. GIUSEPPE, deputato al Parlamento.

*Segretari :*

- \* BORGOMANERO cav. avv. LUIGI, segretario nel Ministero di grazia e giustizia ;
- \* BRUSCHETTI cav. avv. ANNIBALE, segretario nella Direzione generale della statistica.

---

**Programma dei lavori.**

1. Comunicazioni della Presidenza.
2. Relazione sui discorsi inaugurali del P. M., per la parte penale (*relatore* CANONICO).
3. Relazione sui discorsi inaugurali del P. M., per la parte civile (*relatore* AURITI).
4. Riforma dei registri giornalieri penali presso le diverse Magistrature inquirenti e giudicanti, e loro coordinamento (*relatore* DE' NEGRI).
5. Comunicazioni relative all' istituzione della scheda penale per criminali (*relatore* COSTA).
6. Mozioni degli onorevoli COSTA e RIGHI per uno studio statistico particolareggiato sugli omicidi.
7. Movimento della criminalità nell'anno 1885. (*relatore* BODIO)



**RELAZIONE del Presidente della Commissione (Messedaglia) al Ministro Guardasigilli (Taiani) sui lavori e sulle proposte formulate dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione di giugno e luglio 1886.**

Roma, 10 agosto 1886.

ECCELLENZA,

Mi onoro di riferire sommariamente a V. E. intorno ai lavori compiuti dalla Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione tenuta in giugno e luglio del corrente anno, e di presentarle i voti che essa stimò opportuno di esprimere per il migliore ordinamento di alcune parti della statistica stessa. Discorrerò innanzi tutto delle Relazioni fatte sopra i discorsi inaugurali dei funzionari del Pubblico Ministero riguardanti l'amministrazione della giustizia civile e penale nell'anno 1885; poi di quelle sul movimento della criminalità durante l'anno stesso, sulla applicazione del sistema della scheda individuale degli imputati di crimini e sulla riforma dei registri penali; in ultimo degli altri argomenti trattati nel corso della sessione.

I.

*Relazioni sui discorsi pronunciati dai Procuratori generali presso le Corti di appello per l'inaugurazione del corrente anno giuridico.*

Rammenterò V. E. come la Commissione, nella sessione che tenne nei mesi di novembre e dicembre dello scorso anno, manifestasse il desiderio di passare a rassegna, in una sessione da tenersi nella primavera di ogni anno, i discorsi inaugurali prescritti dall'art. 150 della legge sull'ordinamento giudiziario.

Piacque a V. E. di assecondare quel voto, convocando la Commissione per l'esame appunto di quei discorsi e per la discussione delle proposte alle quali avesse potuto dar luogo questo esame. La Commissione se ne è occupata in modo speciale. Hanno riferito il senatore Auriti per la parte civile, il senatore Canonico per la parte penale; e le loro Relazioni sono pregevolissime per l'importanza delle osservazioni fatte e per l'incontestata autorità dei relatori, il nome dei quali è riverito da tutti i cultori delle scienze giuridiche.

Il commissario Auriti ha fatto rilevare, fra le altre cose, il giudizio quasi unanime dei rappresentanti del Pubblico Ministero nel commendare l'opera dei Conciliatori, e nel desiderare che ne venga estesa la competenza civile; e come, d'altra parte, si lamenta che fra le diverse preture siavi grande sperequazione di lavoro, specialmente in materia civile; d'onde la necessità evidente di modificazioni nella circoscrizione territoriale dei Mandamenti.

Egli ha poi richiamata l'attenzione dei colleghi sulla condizione dei minorenni soggetti a tutela, osservando che già era stato avvertito essere scarso il numero dei minori, alla protezione dei quali si provvede, e rammentando che il Ministero sin dallo aprile 1884 aveva fatto eccitamenti per l'adempimento delle prescrizioni legali. Le cifre del 1885 confermano il fatto della mancata osservanza della legge, poichè, mentre si tratta di necessità create da accidenti naturali della mortalità annuale, si hanno grandi differenze dall'una all'altra regione. Ed inverò, la proporzione dei Consigli di famiglia e di tutela istituiti nel 1885, da un minimo di 4 per ogni 10,000 abitanti, negli ex-Stati Pontifici, sale ad un massimo di 14 nel distretto di Parma.

Circa il beneficio del gratuito patrocinio il relatore fece presente che alcuni Procuratori generali si sono doluti della lentezza con cui è condotta la trattazione delle cause dei poveri. E notò pure che, sebbene il Ministero della Giustizia sia replicatamente occupato dell'argomento e si faccia mandare semestralmente rapporti particolareggiati sull'andamento di queste cause, nelle statistiche fin qui pubblicate, non è data alcuna notizia sul corso e sull'esito di siffatti giudizi nelle varie parti del Regno. Onde propose che, in corrispondenza di ciò, si aggiungessero altre rubriche a quelle dei moduli attuali sul gratuito patrocinio, onde trarre dai confronti statistici elementi per ulteriori studi.

Toccando poi della legislazione commerciale, avverti che il gran numero dei fallimenti aperti nell'anno, maggiore di quello dei chiusi, come in genere le difficoltà incontrate per questa parte nell'applicazione del nuovo codice di commercio, ed i nuovi problemi ai quali ha dato luogo fanno desiderare che i Capi del Pubblico Ministero portino la loro attenzione su questa materia, facendone oggetto di studio nei loro discorsi inaugurali.

La Relazione del senatore Auriti fu argomento di discussione, specialmente per ciò che concerne la tutela dei minorenni, e qui fu unanime l'accordo dei commissari nel ritenere che col sistema della legislazione austriaca sulla onoraria giurisdizione l'istituto della difesa dei minorenni funzionava meglio, appunto perchè con quel sistema si tutelavano più efficacemente coloro che sono privi delle cure affettuose di un padre e di una madre, mentre ora l'istituto della volontaria giurisdizione non rappresenta altro che una tutela dei beni, non curandosi abbastanza la persona dei minorenni.

In seguito a ciò la Commissione approvò le seguenti risoluzioni :

I. Che l'Ufficio di statistica, assistito dal Comitato, servendosi delle Relazioni semestrali esistenti presso il Ministero di grazia e giustizia e richiedendo al bisogno altre informazioni, apra nella tavola statistica del gratuito patrocinio nuove rubriche per far conoscere la durata e l'esito dei giudizi definiti nell'anno, come pure la durata di quelli rimasti pendenti.

II. Che si rassegni al Ministro Guardasigilli il parere della Commissione :

a) Circa l'utilità di Relazioni periodiche speciali sui Consigli di famiglia e di tutela istituiti, sulle loro convocazioni ad istanza delle Parti o di ufficio, e sui provvedimenti che per avventura si fossero presi contro le persone responsabili, giusta l'art. 250 del codice civile; le quali Relazioni potrebbero essere fatte trimestralmente dai Pretori ai Procuratori del Re, semestralmente dai Procuratori del Re ai Procuratori generali e al termine dell'anno dai Procuratori generali al Ministero.

b) Circa l'opportunità di assegnare ai Procuratori generali delle Corti di appello come tema di speciale trattazione nei loro discorsi inaugurali del venturo anno l'applicazione del nuovo codice di commercio in materia di fallimento, occupandosi più particolarmente dei dubbi sorti sull'interpretazione di parecchie

disposizioni, del grado della sua efficacia repressiva, del modo come funzionano gli istituti del curatore del fallimento e della moratoria e della durata dei procedimenti.

Rispetto all'amministrazione della giustizia penale il senatore Canonico, il quale riferì per questa parte, osservò innanzi tutto che la delinquenza rimase nel 1885 press' a poco nella condizione dell'anno precedente, quanto al complesso dei reati, prevalendo su tutti per numero i reati contro le proprietà.

Accennò poi agli eccessi di una parte della stampa periodica, che abusando di una delle libertà più preziose, attenta all'onore dei privati, all'inviolabilità della vita domestica, che deve essere sacra; eccessi lamentati da alcuni Procuratori generali, in specie da quelli di Roma e di Milano. Non è tuttavia qui il luogo di esaminare le cause molteplici, individuali e sociali, di tali fatti deplorabili, nè entra nel mandato della Commissione l'esaminare l'urgenza di una riforma da recarsi nella legislazione sulla stampa.

Il relatore si occupò pure della citazione diretta e della direttissima, notando come questi mezzi solleciti di procedura siano applicati con sempre maggiore frequenza. Avvertì che la procedura per citazione diretta o direttissima, ove non se ne abusi a danno della esatta indagine del vero, ha il triplice vantaggio di semplificare i procedimenti, di non lasciare che si disperdano le prove dei reati e di ottenere la prontezza delle punizioni senza nuocere alla serietà dei giudicati.

Dalla maggior parte dei Procuratori generali è stata anche questa volta rilevata la quantità dei processi di competenza superiore rinviati alla giurisdizione inferiore, quantità che spesso raggiunge la quarta parte ed in alcuni luoghi perfino la metà dei processi medesimi: proporzione che è ancora più alta nei reati di competenza delle Corti d'assise rinviati al giudizio dei tribunali.

Ma sull'istituto della correzionalizzazione ebbi già l'onore di richiamare l'attenzione di V. E. nella Relazione sui lavori della Commissione nella sessione di novembre e dicembre 1885, e però non ripeterò le osservazioni presentate su questo soggetto.

L'onorevole Cuccia osservò che in casi non rari il rinvio può chiamarsi una *felix culpa*: ciò che avviene allorchando le Sezioni d'accusa, applicando l'art. 440 del codice di procedura penale, prevengono in certo modo il giudizio del magistrato di merito, per

assicurare il trionfo della giustizia e per diminuire le lungaggini del procedimento ed il carcere preventivo nell'interesse stesso dell'imputato.

Da parecchi Procuratori generali si lamenta il numero non lieve delle delegazioni d'istruttoria ai Pretori, giusta l'articolo 81 del codice di procedura penale; ma non è ben chiaro però se s'intenda accennare alle delegazioni in genere fatte dal Giudice istruttore ai Pretori del suo distretto, oppure a quelle soltanto che si fanno ai Pretori del luogo stesso in cui il Giudice istruttore risiede. È opinione del relatore, condivisa dalla Commissione, che se le prime sono il più delle volte una necessità, le seconde non dovrebbero mai estendersi oltre i limiti segnati nel citato art. 81, poichè fuori di questi limiti sono contrarie alla legge, ed aggravano oltre misura il lavoro dei Pretori, che per parecchi di essi è già esorbitante.

Vedrà l'E. V. se non sia il caso di rivolgere una speciale raccomandazione ai Giudici istruttori, affinchè le disposizioni della legge processuale penale sulla delegazione di atti istruttori ai Pretori siano rigorosamente osservate.

L'onorevole relatore richiamò poi l'attenzione della Commissione sul numero dei delinquenti minorenni, i quali figurano nella proporzione media del 20 per cento, e sul numero dei recidivi, che uguagliano il 33 per cento dei delinquenti noti.

Egli mise pure in rilievo il fatto che circa due quinti delle sentenze dei Pretori e dei tribunali sono riformate in appello e cercò d'investigarne le cagioni. Quanto ai giudizi innanzi alle Corti d'assise, notò il gran numero delle assolutorie, le quali variano dal 30 al 35 per cento, superando in alcuni luoghi fino il 50 per 100; e la frequenza con cui si accordano dai giurati le circostanze attenuanti e si ammettono le scusanti o minoranti.

A proposito dei giurati sorse nella Commissione una discussione sulla opportunità delle Corti di assise straordinarie, e furono ricordati i voti più volte espressi dalla Camera dei Deputati, coi quali s'invitava il Ministro della giustizia a provvedere affinchè le Corti di assise straordinarie fossero chiamate a funzionare conformemente alla legge sull'ordinamento giudiziario. Si lamentò da alcuni Commissari che nuove Corti di assise straordinarie fossero state istituite in piccoli centri, e fu detto che possono istituirsi Corti d'assise straordinarie unicamente nel caso in cui il

presidente della Corte d'appello per la eccezionalità del reato creda utile di convocare una Corte d'assise straordinaria, per compiere ivi un giudizio in modo per avventura più consentaneo alla necessità del luogo in cui avvenne il reato. Altri però osservarono che la istituzione delle Corti di assise nei piccoli centri ha per intento di accelerare e rendere più efficace l'azione della giustizia punitiva.

Come conclusione delle osservazioni da lui fatte, il relatore presentò le seguenti proposte, che, dopo maturo esame, furono con qualche lieve variante, votate dalla Commissione.

I. La Commissione prega il Guardasigilli di invitare i Procuratori Generali a compilare in base a modelli uniformi tabelle statistiche speciali pei delinquenti minorenni, le quali facciano conoscere :

- a) quanti fra essi furono abbandonati dai genitori ;
- b) quanti furono coloro che passarono un certo tempo nei riformatorii, sia mandativi dalle Autorità di pubblica sicurezza, sia rinchiusivi per correzione paterna, sia raccolti dalla carità privata, e quanto fu il tempo che ciascuno di essi vi passò ;
- c) tutti quegli altri dati di fatto che valgano a meglio chiarire le cagioni di questa delinquenza precoce.

II. Ritenuta la necessità di estendere le ricerche intorno alla recidiva per accertare l'indole e la specie del reato da cui la recidiva medesima deriva, la Commissione prega il Guardasigilli d'invitare i funzionari del P. M. non solo a dichiarare quanti siano i recidivi da crimine a crimine, da delitto a crimine o viceversa, o da delitto a delitto, ma a indicare altresì le varie specie dei reati in cui la recidiva si è verificata, avuto riguardo al diritto lesa, e possibilmente, le cagioni principali che concorsero a produrla.

III. La Commissione prega il Guardasigilli d'invitare i Procuratori generali a fornire, secondo un modello che sarà loro distribuito, tutti gli elementi che valgano a fare apprezzare i motivi dei rinvii alle giurisdizioni inferiori in base all'articolo 440 del codice di procedura penale, avuto riguardo sia alle varie specie di reati, sia alle diverse condizioni personali degli imputati, sia alle circostanze oggettive del reato.

IV. La Commissione prega il Guardasigilli d'invitare i Procuratori generali a indicare, con rapporto speciale in ogni

anno, quali e quanti siano stati i casi di rinvio al tribunale correzionale pronunziati dalla Sezione d'accusa, nei quali vi sia stato ricorso in Cassazione, o dichiarazione d'incompetenza per parte del tribunale, od aggravamento della pena ai termini dell'art. 396 del codice di procedura penale.

V. Ritenuto che alcuni Procuratori generali avrebbero rilevati parecchi inconvenienti derivanti dal soverchio numero delle Corti di assise in proporzione al numero degli affari, specialmente quando tali Corti risiedono in città poco popolose, la Commissione invoca su ciò l'attenzione del Ministro.

VI. La Commissione prega il Guardasigilli d'invitare i Procuratori generali a volere illustrare nei loro discorsi inaugurali i motivi delle detenzioni preventive, quando queste abbiano raggiunto od oltrepassato, per gli accusati rinviati alla Corte d'assise, la durata di un anno, e, per i rinviati ai Tribunali correzionali, la durata di sei mesi.

VII. La Commissione invita il prof. Lucchini a presentare al Comitato tutte quelle osservazioni e proposte sulla istituzione dei giurati che crede richiedano un sollecito esame ed incarica il Comitato di riferirne nella più prossima sessione.

## II.

### *Movimento della criminalità durante l'anno 1885.*

Il direttore generale della statistica riferì sommariamente intorno al movimento della criminalità nello scorso anno, valendosi delle cifre esposte nei prospetti statistici allegati ai discorsi inaugurali dei rappresentanti il Pubblico Ministero; prospetti che danno ora notizie molto più particolareggiate sull'amministrazione della giustizia che non si avessero precedentemente.

Dopo breve discussione, nella quale fu espresso il desiderio che le cifre dimostranti il movimento della criminalità siano per l'avvenire accompagnate da quelle di alcuni altri fenomeni d'indole sociale e politica, aventi stretta connessione col movimento medesimo, la Commissione, associandosi alle conclusioni del relatore, riconobbe che anche nell'ultimo anno apparisce confermata la tendenza constatata nel sessennio precedente, ad una dimi-

nuzione della criminalità e specialmente di quei reati che più gravemente turbano la sicurezza sociale.

### III.

#### *Sulla scheda individuale per gli imputati di crimini.*

Il senatore Costa, dopo aver ricordato che dal 1° gennaio 1886, in seguito ai voti espressi ed accolti dall'E. V., dalla Commissione nella passata sessione, la scheda fu limitata agli imputati di crimine, rese conto partitamente delle modificazioni che furono introdotte nella scheda stessa, ed espresse la fiducia che da qui innanzi essa funzionerà regolarmente e darà tutti quei vantaggi che se ne riprometteva la Commissione quando ne deliberava in massima l'adozione.

Da ultimo propose, e la Commissione approvò, di incaricare la Direzione generale della Statistica di fare un nuovo esperimento di spoglio delle schede e di riferirne nella prossima sessione.

### IV.

#### *Riforma dei registri statistici penali.*

Fin dalla scorsa sessione la Commissione aveva proposto, e l'E. V. approvato, che fosse esteso alle Preture il sistema della registrazione giornaliera dei dati statistici concernenti l'amministrazione della giustizia penale, già applicato sin dall'anno 1879 presso tutti gli altri Uffici giudiziari, escluse le Corti supreme.

In questa sessione l'Ufficio di Statistica, per mezzo del Commissario De' Negri, propose d'introdurre i registri giornalieri anche presso le Corti di cassazione e di procedere ad una revisione generale dei registri prescritti per le altre Magistrature, a fine di arrearvi tutte quelle correzioni e migliorie che l'esperienza aveva dimostrate opportune e di coordinarli fra loro, per modo da assicurare la compilazione di statistiche penali maggiormente rispondenti ai bisogni dell'Amministrazione, alle occorrenze della legi-



slazione e ai voti della scienza. Alla Relazione del cav. De' Negri, indicante i criteri direttivi ed i particolari più salienti della riforma divisata, andavano uniti i modelli dei nuovi registri proposti allo studio della Commissione.

Questa, approvando in massima i concetti fondamentali della proposta riforma ed esprimendo soltanto il desiderio che i nuovi registri venissero compilati in modo da renderne paragonabili le risultanze con quelle degli attuali registri precedenti, deliberò di deferire al Comitato permanente la redazione definitiva dei modelli particolareggiati.

## V.

### *Argomenti diversi.*

L'onorevole Righi presentò una mozione, intesa ad ottenere che sia data nelle future statistiche la notizia del numero degli omicidii accompagnati dal suicidio dell'agente.

E l'onorevole Costa espresse il desiderio che si facessero indagini speciali intorno agli omicidii.

Ritenuta la stretta relazione intercedente fra le due mozioni, le quali potrebbero formare oggetto di contemporanee ricerche, la Commissione deliberò d'incaricare il Comitato di fare studi e riferirne in una prossima sessione.

L'onorevole Nocito rinnovò la raccomandazione fatta nelle sessioni anteriori, che siano istituiti degli ispettori coll'incarico di verificare, col mezzo di frequenti visite ai diversi Uffici giudiziari, come proceda il servizio della statistica.

Su questo proposito la Commissione non formulò alcun voto. Reputo tuttavia opportuno di far cenno anche di ciò a V. E., poichè, mentre le ricerche statistiche assumono ogni giorno maggiore importanza per la legislazione e per le scienze morali, non da tutti gli Uffici si pone eguale sollecitudine e diligenza nella raccolta dei dati.

Sullo stesso argomento il commissario De' Negri espresse il

desiderio che nel testo del nuovo Regolamento giudiziario, presentemente allo studio, siano inserite sanzioni disciplinari contro i funzionari incaricati del servizio della statistica, i quali non adempiano diligentemente il loro ufficio; e che frattanto si diano severe istruzioni ai Capi dei vari Uffici. Mi permetto a questo proposito di rammentare che il codice di procedura penale dello Stato di New-York, pubblicato nel 1881 prevedendo il caso che qualche funzionario trascuri di fornire sollecitamente i dati statistici, che gli sono richiesti o non li fornisca esatti, dispone (art. 248, parte 6<sup>a</sup>, titolo 10<sup>o</sup>: *delle statistiche criminali*) che « per ogni negligenza nell'adempimento di quanto è richiesto da questo titolo, il magistrato, il cancelliere o lo sceriffo che l'ha commessa incorre nella multa di 50 dollari, da eseguirsi mediante azione civile in nome del popolo di questo Stato ».

Anche in questa sessione tornò in campo l'argomento delle attribuzioni della Commissione, specialmente per ciò che si riferisce all'esame dei discorsi inaugurali dell'anno giudiziario.

Fu unanime il pensiero dei miei onorevoli colleghi nel ritenere, che, giusta il decreto organico del 20 aprile 1882 n. 742, incombe alla Commissione l'obbligo di presentare al Ministro Guardasigilli una particolareggiata rassegna sui risultamenti principali delle statistiche pubblicate e sui punti che da queste e dai resoconti del Pubblico Ministero apparissero meritevoli di particolare considerazione.

Da ciò si argomenta che la Commissione, in esito al suo proprio mandato, ha facoltà di rivolgere a V. E. quei voti e quelle proposte che risultino fondate sulle manifestazioni delle cifre, e che l'esame dei discorsi fatti dai Procuratori generali presso le Corti di appello all'aprirsi dell'anno giuridico deve constatare i bisogni, le aspirazioni, i desideri di miglioramento in una determinata condizione di cose. Alla Commissione, come già osservai nella Relazione sui lavori della precedente sessione, spetta naturalmente il compito di ricercare tutti gli elementi che ravvisi necessari per poter dedurre dalle cifre raccolte conseguenze scientifiche e pratiche, e quindi additare al Ministero i difetti rilevati nella amministrazione della giustizia, e proporre i provvedimenti che possano sembrare all'uopo opportuni.

Tali furono, onorevole signor Ministro, i lavori della Commissione e le risoluzioni da essa prese nella sessione che ebbi l'onore di presiedere.

Gradisca, Eccellenza, gli attestati della mia profonda stima ed osservanza.

*Il Presidente*

A. MESSEDAGLIA.

---

## RESOCONTI DELLE SEDUTE

---

### Seduta del 25 giugno

---

*Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.*

Presenti i commissari: AURITI, BODIO, CANONICO, COSTA, CUCCIA, DE' NEGRI, GUALA, INGHILLERI, LUCCHINI, MAZZUCHELLI, NOCITO, PENSERINI, RIGHI, TAMI, TONDI, ed i segretari BORGOMANERO e BRUSCHETTI.

Il PRESIDENTE prega il segretario di dar lettura del verbale in data 29 maggio 1886 concernente i risultati del sorteggio.

Il segretario BORGOMANERO dà lettura del detto verbale, da cui risulta che, fattosi il sorteggio da S. E. il Ministro Guardasigilli, cessarono di far parte della Commissione i signori: Ferri Enrico, Curcio Giorgio, Crispi Francesco, e Beltrani-Scalia Martino. Cessò per morte l'onor. Antonio Oliva, mancato ai vivi nel maggio ultimo. In luogo dei commissari sorteggiati e del defunto, con decreto del 31 maggio 1886, S. E. il Ministro chiamò a far parte della Commissione pel triennio da maggio 1886 ad aprile 1889 il senatore Canonico comm. Tancredi, i deputati Cuccia cav. avv. Simone, Penserini cav. avv. Francesco, Righi comm. avv. Augusto e il cav. prof. Luigi Lucchini.

PRESIDENTE. Pronuncia la seguente commemorazione.

### Commemorazione del comm. avv. Antonio Oliva.

---

Interprete del sentimento dei Colleghi esprimo il rammarico per la perdita dell'avvocato comm. Antonio Oliva, già deputato al Parlamento nazionale, già membro della Commissione per la statistica giudiziaria.

Antonio Oliva, nato da padre italiano in terra straniera, venne giovanissimo in Italia: fu valoroso soldato dell'indipendenza nazionale.

Professore di diritto a Parma, rinunciò alla cattedra allorchè fu eletto deputato al Parlamento.

Dall'aprile 1882 fece parte della Commissione per la statistica giudiziaria, ai lavori della quale partecipò attivamente nelle sessioni che si tennero negli anni 1882-85. Coll'onorevole Parenzo e col consigliere Curcio, egli fu strenuo propugnatore della scheda singolare per le cause civili decise dai collegi giudiziari. Ed anche nell'ultima sessione del novembre-dicembre 1885 si occupò in modo speciale della scheda medesima.

A nome della Commissione che mi onoro di presiedere, mando alla famiglia di Antonio Oliva i sentimenti della più profonda condoglianza.

La Commissione approva la proposta del Presidente.

TAMI. L'on. Parenzo, non essendo stato rieletto deputato nelle ultime elezioni, aveva presentata la rinuncia da membro della Commissione; ma S. E. il Ministro Guardasigilli, considerando che l'on. Parenzo non era stato chiamato a far parte della Commissione soltanto perchè deputato, ma per le sue cognizioni e per l'alto suo ingegno, lo pregò di desistere dalla data rinuncia.

PRESIDENTE. Dà facoltà di parlare al senatore Canonico, perchè riferisca sui discorsi inaugurali dei Procuratori generali presso le Corti d'appello per il corrente anno giuridico, nella parte riguardante gli affari penali.

**RELAZIONE CANONICO sui discorsi inaugurali del P. M.**

(PARTE PENALE).

I lavori statistici mirando principalmente a fornire con esattezza, coordinati nelle naturali loro relazioni, i dati di fatto che debbono servire di base allo studio di tutti gli elementi della complicatissima vita sociale, affinchè le leggi, le istituzioni, i provvedimenti governativi non siano soltanto deduzioni astratte di principii teorici, ma rispondano ai bisogni reali del paese, con savio consiglio, fra gli altri compiti, fu assegnato alla nostra Commissione pur quello di esaminare annualmente le Relazioni statistiche dei rappresentanti del Pubblico Ministero e proporre i provvedimenti riputati utili ad imprimere loro sempre maggiore unità di metodo: poichè così può riuscire più agevole rintracciare le notizie dei fatti che importi di preferenza conoscere, paragonarli fra loro, dedurre con sicurezza gli insegnamenti pratici che essi ci porgono ed armonizzare le statistiche speciali con l'indirizzo delle statistiche generali che si vengono pubblicando dall'Amministrazione centrale.

Chiamato, soltanto pochi giorni or sono, dalla fiducia del Ministro Guardasigilli a far parte di questa onorevole Commissione ed a riferire, per quanto concerne le materie penali, sulle ultime Relazioni dei rappresentanti il Pubblico Ministero, la strettezza del tempo, la molteplicità delle occupazioni e le forze non soprabbondanti m' imposero la necessità di certi limiti. Quindi è che ho ristretto il mio esame alle Relazioni dei Procuratori generali, in cui sostanzialmente si riassumono anche quelle dei Procuratori del Re. Quindi altresì non farò un'analisi minuziosa di tuttociò che in quelle Relazioni si contiene e non ripeterò le cifre che si possono facilmente rilevare dai quadri statistici; ma raccoglierò solamente con uno sguardo sintetico, i fatti che più mi colpirono perchè mi parvero di maggiore interesse per gli ordini penali e procedurali; e ciò allo scopo di dedurre (mi si consenta l'espressione) da questo sommario esame di coscienza sociale i mezzi che possano giovare ad una conoscenza sempre più esatta sì dei mali sì dei rimedi.

Tenendo conto delle circostanze testè accennate e della povertà mia, la Commissione vorrà tollerare con indulgenza la grande imperfezione, che riconosco io pel primo, nel rapido mio lavoro.

### *Delinquenza.*

Facendo capo dalla delinquenza, ho trovato che essa è presso a pecco stazionaria quanto al numero complessivo dei reati; non potendosi tener conto, su parecchie migliaia, di cento o cento cinquanta reati in più od in meno.

Dove vi fu una diminuzione ragguardevole è nel distretto di Firenze, in cui nel 1885 si ebbero 83<sup>2</sup> denunce e 287 processi in meno che nel 1834; come pure in quello di Catania, nel quale i reati più gravi sono in una diminuzione progressiva, di guisa che, da 252 che erano nel 1880, scesero nel 1884 a 140, ed a 130 nel 1885. Una minore delinquenza relativa è altresì da segnalarsi nel circondario del tribunale di Palermo; dove, per ogni 1000 abitanti, i crimini sono nella proporzione di 1.77 ed i delitti di 6.64, mentre negli altri circondari di quel distretto i crimini sono nella proporzione di 2.64 e i delitti di 7.50.

Quanto alle specie dei reati, predominano sempre in numero quelli contro le proprietà. Sensibile però ne fu la diminuzione, pel 1885, nel distretto di Bologna, essendo ivi i medesimi discesi da 4356 a 3742. Ciò dipese in gran parte da circostanze locali: cioè dalla mitezza dell'inverno, dai raccolti discreti, dal lavoro accresciuto. Il che mostra una volta di più che uno dei maggiori incentivi a delinquere contro le proprietà è la miseria, ed induce a sperare che, quanto più largamente si aumenterà il lavoro, tanto più largamente verranno a diminuirsi questi reati.

È degno di nota quanto risulta dal confronto di parecchi dei quadri statistici annessi alle relazioni dei Procuratori generali e da più d' uno di questi sagacemente fu rilevato: che cioè, mentre scemano le grassazioni e le rapine, si accrescono invece le truffe, le frodi, i reati di falso. Nè ciò deve maravigliare; poichè il progredire della civiltà ed il diffondersi dell'istruzione raffina e fa progredire il male al pari del bene, ove non sia accompagnato da una educazione delle facoltà morali abbastanza profonda ed efficace da porre l'uomo in grado di servirsi dei progressi della civiltà unicamente a retto fine. Il perfezionamento per esempio del-

l'arte di disegnare e di trattare il bulino possono dare alla società in un uomo che vi abbia attitudine (secondo la diversa sua tendenza ed educazione morale) od un grande incisore, od un famoso falsificatore di biglietti di banca; mentre, senza un tale progresso nell'arte, non si avrebbe avuto nè l'uno nè l'altro. Ciò spiega perchè le tavole statistiche comparative ci mostrino in generale maggiore moralità dove minore è l'istruzione. Questo non vuol dire che sia mestieri essere ignorante per essere virtuoso: ma ci mostra soltanto che, quanto più cresce l'istruzione, cioè l'educazione dell'intelletto e della mano, tanto più deve crescere, indivisibile e di pari passo, l'educazione del sentimento, del cuore e della volontà.

Di questo squilibrio fra il progresso materiale ed il progresso morale ci fanno pure testimonianza i crescenti reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, che vediamo quasi dovunque in progressivo aumento.

In aumento eziandio, tranne in pochi distretti del Regno (come ad esempio in quello di Bologna, nel quale diminuirono sensibilmente), sono i reati contro la tranquillità pubblica e contro la pubblica amministrazione: in ispecie i reati di ribellione e violenze contro gli agenti della pubblica autorità e della pubblica forza. Vi furono, è vero, ragioni particolari di questo aumento nei distretti della Sicilia e del Lombardo-Veneto: nei primi, a motivo del panico prodotto dal colera, che, esaltando ed ottenebrando le menti di molti, per uno strano sconvolgimento d'idee faceva loro credere di combattere il morbo resistendo agli agenti del governo, i quali ponevano in opera le misure per impedirne la diffusione; nei secondi, a motivo dell'agitazione agraria e degli scioperi che ne furono la conseguenza.

A proposito di cotesti scioperi, non posso non richiamare specialmente l'attenzione della Commissione sulla relazione del Procuratore generale di Milano, il quale trattò in poche pagine questa quistione gravissima con iscrupolosa diligenza e profondità di vedute; indicando le cause remote e prossime dell'agitazione agraria in Lombardia, riassumendo i caratteri e la storia degli scioperi, sia dal punto di vista della economia politica, sia dal punto di vista della legislazione penale e corredando le sue osservazioni di speciali tavole statistiche (oltre quelle consuete) da cui si può agevolmente riconoscere a prima vista quale sia stato il movimento di codesti disordini nei circondari del distretto. Saviamente,



a mio avviso, seguendo i sani principi del diritto penale, ei limitò l'esercizio dell'azione penale ai casi in cui al fatto dello sciopero si unissero violenze e minacce.

Da più di un Procuratore generale, in ispecie da quelli di Roma e di Milano, si muove lamento sugli eccessi di una parte della stampa periodica, la quale converte sovente una delle libertà più preziose in un'arma formidabile a danno dell'onore dei privati e della inviolabilità della vita domestica: si lamenta l'imperfezione della legge attuale, in cui il Pubblico Ministero, malgrado la maggior solerzia, non trova mezzi sufficienti per reprimere in questa materia gli abusi. — Il Procuratore generale di Milano, dopo aver passato in rassegna le principali legislazioni moderne al riguardo, fa voti che, nell'impossibilità di ottenere la firma obbligatoria degli autori e nella conseguente necessità di conservare il sistema del gerente, si cerchi almeno di limitarne gl' inconvenienti; e fra gli altri, additerebbe questi mezzi:

1° che, data la legge attuale sulla stampa, siccome il gerente non ha che una colpevolezza legale, si stabilisse che non venga posto, nelle questioni ai giurati, il quesito sulla colpevolezza del gerente (perchè ciò dà agio ai difensori di trasportare la discussione dal punto essenziale sull'esistenza o meno del reato alla questione teorica intorno al fondamento giuridico della legge sulla stampa, e può indurre i giurati a negare la colpevolezza): ma si ponga soltanto il quesito sulla sussistenza obbiettiva del reato; dappoichè, affermata questa, ne viene, per indiscutibile presunzione *juris et de jure*, la colpevolezza del gerente;

2° che si colpisca l'autore, non solo quando si è palesato egli stesso colla propria firma, ma anche quando venga ad essere in altro modo conosciuto;

3° che, a simiglianza dell'ultima legge francese ed a freno delle troppo frequenti diffamazioni ed ingiurie per parte di alcuni organi della stampa periodica, i proprietari dei giornali fossero dichiarati civilmente responsabili delle condanne pronunziate a favore dei terzi.

Su due fatti infine, per ciò che riguarda la delinquenza, io mi permetto di fermare l'attenzione della Commissione: che, fra i delinquenti, i minorenni figurano nella proporzione media del 20 % ed i recidivi in quella del 33 %; proporzione che sarebbe di molto maggiore, se non fosse sì grande, come si vedrà più sotto,

il numero dei delinquenti ignoti, o la cui recidiva non siasi potuta accertare.

Non è certamente qui il luogo di addentrarsi ad esaminare le cause molteplici, individuali e sociali, di questi fatti dolorosi e deplorabili. Ma essi non possono a meno di stimolare sempre più la sollecitudine del Governo a favorire l'incremento della educazione, lo sviluppo del lavoro, il savio ordinamento dei riformatorii e dei luoghi di pena, una più severa vigilanza ed una repressione più rigorosa riguardo ai manutengoli e favoreggiatori, ancorchè senza precedente concerto cogli autori dei reati.

*Citazione diretta e direttissima.*

La citazione diretta e la direttissima si vengono applicando su scala sempre più larga. Dal confronto fra i vari distretti del Regno si può indurre una media approssimativa del 9 al 13 % dei processi iniziati con citazione diretta, del 1.20 al 4 % con citazione direttissima: forme queste le quali, ove non se ne abusi a danno della esatta indagine del vero, hanno il triplice vantaggio di semplificare i procedimenti, di non lasciare che si disperdano le prove dei reati e di ottenere la prontezza della punizione senza nuocere alla serietà dei giudicati; come lo prova il fatto che, quanto al numero delle sentenze riformate in appello, non si trova notevole differenza fra quelle pronunciate nei giudizi iniziati con questo sistema e quelle pronunciate nei giudizi promossi col procedimento ordinario.

La citazione direttissima, come giustamente osserva il Procuratore generale di Trani, è assai difficile a praticarsi fuori dei grandi centri, perchè non vi si prestano le circostanze dei luoghi; ma nelle città popolate, ovvero dove sia gran concorso di gente per fiere, mercati o pubbliche feste, essa riesce facile e di grande efficacia: poichè in materia penale non vi ha impressione più salutare pel pubblico che quella di vedere il reato giudicato e punito quasi al momento medesimo in cui fu commesso.

*Rinvii alle giurisdizioni inferiori.*

Seguendo poi il corso delle cause nei vari periodi del procedimento ordinario, quando si cerca in qual modo gli affari per-

venuti al Pubblico Ministero si vengano distribuendo fra le varie giurisdizioni, un fatto rilevato dalla maggior parte dei Procuratori generali, e che si trova costante, con piccole differenze, in tutti i distretti del Regno è la quantità dei processi di competenza superiore rinviati alla giurisdizione inferiore, cioè rispettivamente ai Pretori ed ai Tribunali correzionali in base agli articoli 252 e 440 del codice di procedura penale; quantità che spesso raggiunge e talvolta supera la quarta parte, in alcuni luoghi perfino la metà dei processi medesimi, ed è in proporzione ancor più grande nei reati di competenza delle Corti d'assise rinviati ai Tribunali.

Da parecchi Procuratori generali si osserva che, se tale facoltà di rinvio può riescire utile in molti casi perchè giova a semplificare il procedimento, a diminuire il numero e la durata delle detenzioni preventive, essa però costituisce un'eccezione al generale principio sancito dall'art. 12 del codice di procedura penale, secondo cui, in tema di competenza, si deve guardare al titolo e non alle circostanze del reato; che per conseguenza l'uso troppo frequente di questa facoltà eccezionale, qualora finisse poco a poco per diventar regola, potrebbe insensibilmente condurre a sconvolgere l'ordine delle giurisdizioni, ed a convertire il giudice dell'istruzione in giudice di merito. Il che è poi tanto più grave nelle cause che sarebbero di competenza della Corte d'assise e che vengono, come si suol dire, correzionalizzate; perchè, pur restando entro i limiti della legge, si verrebbe a sottrarre l'imputato al giudizio dei giudici popolari, a cui lo sottoporrebbe il titolo del suo reato.

In più d'una delle relazioni dei Procuratori generali, qual corollario di siffatte considerazioni, si esprime il desiderio di norme più precise per fissare i limiti della competenza.

#### *Delegazioni d'istruttoria.*

Un altro fatto altresì che si lamenta da più d'un Procuratore generale (ad esempio da quelli di Milano, di Bologna, di Macerata) è il numero non lieve delle delegazioni d'istruttoria ai Pretori. Non specificandosi nei loro discorsi di quali delegazioni si parli, non si comprende bene se si voglia accennare a quelle fatte dal Giudice istruttore ai Pretori del distretto, in genere, oppure di quelle soltanto che si facciano nel luogo stesso in cui il giudice istruttore risiede.

Le prime sono, il più delle volte, una necessità; le seconde certamente non dovrebbero estendersi oltre il limite segnato dalla legge, quello cioè di legittimo impedimento del Giudice istruttore: sia precisamente perchè contrarie alla legge, sia perchè, aggravando il lavoro dei Pretori, escludono in molti casi la possibilità di una sufficiente esattezza e necessitano poi per parte del Giudice istruttore un nuovo esame dei testimoni già sentiti dal Pretore.

#### *Pretori.*

Queste delegazioni d'istruttorie, ed i rinvii ai Pretori, notati poc' anzi, di cause di competenza superiore in base all' art. 252 del codice di procedura penale, rendono per verità esorbitante in alcuni luoghi i lavori di questi magistrati, i quali hanno inoltre da conoscere delle cause loro spettanti per competenza diretta e sono sopracarichi di tanti altri uffici ad essi assegnati dalle leggi. Questa è una delle cagioni per cui talvolta le istruzioni riescono incomplete e per cui (come giustamente fu lamentato per qualche distretto), nei reati le vestigia dei quali sono permanenti, i Pretori lasciano talora far tutto ai periti, trascurando di adempire l' obbligo espressamente loro imposto dall' articolo 137 del codice di procedura penale.

Un altro inconveniente, che dal confronto delle relazioni dei Procuratori generali viene a risultare, è la sproporzione di lavoro, non di rado enorme, fra le varie Preture di un medesimo distretto. Non citerò ad esempio che il distretto di Messina, dove il Pretore di Arcivescovado pronunciò nel 1885, 343 sentenze, mentre quello di Capizzi non ne pronunciò che 12; e il distretto di Milano, in cui 4 preture ebbero nel 1885 meno di 50 affari, 21 meno di cento, ed una ne ebbe 976.

#### *Ammonizioni.*

Qualche diminuzione si è verificata nel numero delle ammonizioni, specialmente nei distretti di Firenze e di Genova; ma questo numero è in proporzione notevolmente diverso nei vari luoghi. Così, per esempio, mentre al 31 dicembre 1885 si contavano nel distretto di Napoli 17, 777 ammoniti, 11,724 in quel di Palermo, 5,082 in quello di Roma, 4974 in quello d'Ancona, — 3,854 se ne contavano nel distretto di Torino e soli 2,466 in quello di Firenze.

Di queste differenze parecchie possono essere le cagioni. In

alcuni luoghi potrà forse essere veramente minore il numero delle persone da sottoporsi all'ammonizione: ma la differenza può venire altresì dal diverso modo d'applicarla, dalla diversa influenza dei partiti locali, dal diverso grado di energia nel resistervi da parte dei singoli Pretori; ed indubitatamente poi una delle cagioni di questa differenza è altresì la giurisprudenza diversa dalle varie Corti di cassazione del Regno intorno alle condizioni richieste perchè cessino gli effetti dell'ammonizione. Poichè operandosi, secondo alcune, il proscioglimento di pien diritto, trascorsi senza condanna, i due anni stabiliti dalle legge, richiedendosi invece secondo altre un'espressa domanda dell'ammonito, ritenendosi infine da talune essere perpetui gli effetti dell'ammonizione, non si può avere in questa materia una statistica esatta. E questa discrepanza di giurisprudenza porta seco un inconveniente ancora più grave: una disparità cioè di condizioni, sotto l'impero della medesima legge, fra ammoniti ed ammoniti, secondo la provincia del Regno in cui l'ammonizione fu pronunciata; giacchè in alcune provincie, anche dopo il decorso di un biennio incontaminato, gli ammoniti soggiacciono, in caso di trasgressione, ai precetti loro imposti, a tutti gli effetti dell'ammonizione; mentre nelle condizioni identiche, in altre provincie gli ammoniti non si considerano più come tali, perchè d'ufficio cancellati dai registri.

Non occorre qui ripetere le obiezioni che si muovono, non senza fondamento, contro l'istituto dell'ammonizione come è regolato presso di noi.

Mentre i Procuratori generali del Regno convengono nel segnalare questi inconvenienti, tutti sono però egualmente d'avviso che questo istituto non si possa, per ora almeno, abolire senza che ne rimanga compromessa la pubblica sicurezza; ma tutti ne affrettano coi loro voti la riforma, augurando in ispecie che l'ammonizione venga fatta dal Presidente del Tribunale anzichè dal Pretore.

#### *Tribunali correzionali e Corti d'appello.*

In ordine ai Tribunali correzionali, non chiamerò l'attenzione della Commissione se non sopra un fatto che a primo aspetto desta sorpresa; ed è il grande numero delle sentenze dei Tribunali correzionali riformate in appello e delle sentenze dei Pretori che i Tribunali riformarono in secondo grado; numero che sale in media al 40 % e non di rado lo oltrepassa.

A mio avviso, questo non vuol già dire che tutte le sentenze riformate in secondo grado si dai Tribunali, si dalle Sezioni delle Corti per gli appelli correzionali, siano cattive; poichè ognun sa che il più spesso si tratta soltanto di diminuzione di pena, ovvero di nuovi elementi di fatto che vennero solo ad emergere nel giudizio d'appello. Ma, anche tenendo conto (come è giusto) di queste circostanze, è però non inutile investigar le cause di sì numerose riparazioni: ed esse mi sembrano principalmente due.

La prima deve riporsi in una certa benignità, che non è sempre soverchia indulgenza, ma che è non di rado determinata dal non biasimevole intento di diminuire la durata della detenzione là dove l'infelicità dei locali, accomunando i prigionieri, rende la carcere più sovente dannosa che utile.

La seconda dipende forse dall'imperfezione dell'attuale sistema di procedura. E ciò anzitutto perchè altro è giudicare sul processo orale, in cui la deposizione si desume dalla viva parola dei testimoni e dall'espressione di tutta la loro persona, in cui ogni risposta oscura od ambigua può venir chiarita e precisata mediante opportune dimande, altro è giudicare, come si fa per lo più, in grado d'appello, sul processo scritto, risultante da verbali di dibattimento troppo spesso imperfettamente redatti, in cui i fatti, gl'interrogatorii, le deposizioni, passando a traverso il crogiuolo del cancelliere, perdono il loro carattere originale, assumono una veste ed un colore uniforme, e non sempre si presentano ai secondi giudici con quella integrità e con quella concatenazione che tanto giovano a somministrare il vero criterio per un esatto giudizio. In secondo luogo ancora perchè (come assennatamente osserva il Procuratore generale di Ancona), secondo il nostro ordinamento procedurale, può avvenire che la Camera di consiglio, la Sezione d'accusa, il Tribunale correzionale, tutti i rappresentanti del Pubblico Ministero concordino, per esempio, nel ritenere l'imputato colpevole, e che un solo voto preponderante nella Sezione degli appelli correzionali lo mandi assolto.

#### *Corti d' assise.*

Per ciò che riguarda i giudizi in Corte d' assise, tra i fatti più rilevanti che emergono dalle varie statistiche speciali, parmi da notarsi anzi tutto il gran numero delle assolutorie; il quale (tranne in alcune Corti d' assise, come, per esempio, Firenze, Catan-

zaro, Catania, ove le assolutorie tengono a un dipresso la proporzione di  $\frac{1}{4}$  (rimpetto alle condanne) suol essere non minore del 30 %; ed in taluni luoghi supera perfino il 50 %, come, a cagion di esempio, a Reggio Emilia, in cui nel 1885 furono 18 i condannati e 22 gli assolti.

Un altro fatto non meno degno di riguardo è la frequenza con cui si accordano dai giurati le attenuanti e si ammettono le scusanti o minoranti previste dagli articoli 94, 95 del codice penale.

In fine, come sempre, si manifesta in generale nei giurati una severità maggiore pei reati contro le proprietà ed invece una maggiore indulgenza pei reati contro la pubblica amministrazione e segnatamente pei reati di ribellione e resistenza agli agenti della forza pubblica.

A questi risultati si possono trovare ragioni generali, dipendenti dalle condizioni della società attuale, in cui vediamo aggiungersi alla cupidigia del denaro la mancanza di sodi principî e quindi una certa rilassatezza nella morale, fomentata dall'indirizzo della scuola positivista, che, esagerando l'influenza di certi innegabili fatti fisici e psichici sulle azioni dell'uomo, ne contesta la libertà del volere; in cui vediamo man mano diminuirsi il rispetto al potere sociale, perchè lo si considera da molti come un nemico, e da molti altri lo si confonde col partito politico che ne è temporariamente investito. Ma non si può negare che un'altra cagione speciale deve riporsi nell'organismo presente della giuria e nel modo con cui funziona.

Senza entrar qui a discutere delle riforme desiderabili in questa istituzione, non credo inopportuno il notare come, secondo l'avviso di più d'uno dei Procuratori generali del Regno, anche negli ordinamenti attuali, ad una parte degli inconvenienti testè accennati si potrebbe con qualche provvedimento ovviare: per esempio, col togliere, quanto è possibile, i circoli d'assise dalle città poco popolate; poichè il beneficio di ravvicinare al luogo del commesso reato l'amministrazione della giustizia resta ivi paralizzata dalla maggiore facilità che vi s'incontra d'influencare prima del giudizio i giurati, i quali hanno già una tendenza naturale a subire le impressioni dell'ambiente creato dall'opinione locale, non sempre illuminata nè imparziale, massime riguardo a certe specie di reati.

Un altro desiderio ripetutamente espresso nelle relazioni di cui ho l'onore di parlarvi è quello di una maggiore accuratezza

nel formare le liste dei giurati, e di una minore condiscendenza nell'accogliere le domande degli iscritti per essere dispensati dal compierne gli uffici. Per tal modo non si avrebbero nei verdetti certe assurdità, che sarebbero ridicole se non fossero deplorable: ad esempio quella accennata dal Procuratore generale di Casale di quei giurati che dichiararono l'accusato non colpevole e gli accordarono le attenuanti, e di quegli altri che ammisero l'eccesso di difesa ed esclusero la provocazione.

Fors'anche sarebbe desiderabile una maggiore precisione nel modo di formulare e proporre le quistioni ai giurati; poichè la esperienza dimostra che la bontà dei verdetti dipende in gran parte dal valore del Presidente. Ad una domanda ben fatta sulle risultanze del processo svoltosi sotto gli occhi di tutti è difficile che non sia data una buona risposta.

Gli inconvenienti testè indicati sono forse causa non ultima (taluni fra gli stessi Procuratori generali lo confessano) della tendenza notata più sopra a correzionalizzare i crimini, onde, nell'interesse della giustizia, sottrarli al giudizio dei giurati, là dove si tema che esso non riesca conforme a quanto le concordi risultanze del processo sembrano evidentemente indicare.

Qualora a questi inconvenienti non si ponesse riparo, essi potrebbero venir poco a poco falsando una istituzione, che, malgrado i suoi difetti, ha però un fondamento giusto e che suole sempre accompagnare il reggimento politico rappresentativo, di cui è la espressione negli ordini giudiziari.

#### *Sollecitudine nella spedizione degli affari.*

Quanto alla sollecitudine nella spedizione degli affari, di fronte ai risultati statistici, non si può che encomiare l'attività, sì degli Ufficiali del Pubblico Ministero, sì dei Giudici istruttori e della Magistratura giudicante in tutti i gradi di giurisdizione: poichè, in proporzione del numero degli affari, il numero di quelli rimasti pendenti al 31 dicembre 1885, è relativamente insignificante. Ciò torna ad onore dei magistrati, tanto più di quelli collocati negli ordini inferiori della gerarchia giudiziaria; i quali, non avendo certo molti stimoli a lavorare nella posizione che loro è fatta finora, sono una viva testimonianza che, nella coscienza del proprio dovere e dell'importanza della sua missione, la Magistratura italiana sa tro-



vare alla propria attività il movente più nobile, il più elevato ed il più meritevole di fiducia.

Non si può però a meno di essere impressionati da due fatti.

*Detenzioni preventive.*

Il primo di essi è la durata, in certi casi assai lunga, della detenzione preventiva nei crimini di competenza delle Corti di assise. Dalla tavola seguente, in cui ho raccolto alcuni esempi, si può vedere che il fatto merita di essere studiato.

Distretto di	Su	Detenuti			
		da 6 mesi	da 1 anno	da 2 anni	da oltre 2 anni
Aquila.....	234 condannati.....	71	86	36	12
»	103 prosciolti.....	37	34	3	..
Brescia.....	113 condannati.....	38	29	3	..
»	73 prosciolti.....	15	13	..	..
Bologna.....	181 condannati.....	90	24	11	..
»	90 prosciolti.....	33	15	1	..
Catania.....	308 condannati.....	94	101	50	30
»	154 prosciolti.....	45	46	14	2
Catanzaro.....	410 condannati.....	209	70	31	9
»	136 prosciolti.....	80	9	..	..
Firenze.....	152 condannati.....	40	34	15	3
»	53 prosciolti.....	16	11	2	..
Genova.....	97 condannati.....	24	46	11	..
»	63 prosciolti.....	27	6	4	..
Lucca.....	76 condannati.....	30	38	1	..
»	31 prosciolti.....	10	19	..	..
Messina.....	57 condannati.....	15	29	8	1
»	36 prosciolti.....	7	15	4	2
Napoli.....	933 condannati.....	157	332	262	122
»	136 prosciolti.....	42	40	21	13
Palermo.....	632 condannati.....	135	325	119	60
»	329 prosciolti.....	62	156	39	31
Roma.....	372 condannati.....	72	167	98	12
»	185 prosciolti.....	30	49	9	15
Trani.....	440 condannati.....	65	194	109	50
»	188 prosciolti.....	36	51	29	6
Torino.....	160 condannati.....	70	81	..	2
»	75 prosciolti.....	48	9	7	2
Venezia.....	197 condannati.....	50	78	19	..
»	109 prosciolti.....	46	15	1	..

Di questo fatto abbastanza notevole, che parecchi accusati, i quali vennero poi assolti, siano stati detenuti preventivamente in carcere oltre un anno ed anche oltre due anni, molte possono essere le cause, fra cui il gran numero di coinvolti in un medesimo processo, la difficoltà di raccogliere le prove, di rintracciare i rei, il lungo tempo che richiedono i giudizi di cassazione in caso d'annullamento e rinvio; ma tutto questo non basterebbe ancora, a mio avviso, a dare sufficiente ragione del fatto; quindi non sarebbe forse inutile chiedere in proposito ai Procuratori generali più particolaraggiati ragguagli.

#### *Delinquenti ignoti.*

L'altro fatto non meno meritevole di attenzione è il numero de' rei ignoti, che rappresentano a un dipresso il 20 % dei delinquenti in tutto il Regno e giungono in alcuni luoghi al 30 %.

A ciò contribuisce, oltre l'opera solerte dei ricettatori, l'inerzia dei cittadini testimoni dei reati, e talvolta delle stesse parti lese che ne sono la vittima, onde sottrarsi alle noie degli interrogatorii e degli esami, — il timore di vendette da parte dei rei, — e fors'anco, talune fiato, il soverchio moltiplicarsi degli atti d'istruzione preliminare: sia perchè non sempre si possono fare immediatamente, sia perchè la mole degli affari li rende talora imperfetti e necessitano quindi ordinanze di più ampia istruttoria; la qual cosa fa sì che svaniscano gl'indizi i quali avrebbero potuto porre la giustizia sulle tracce dei rei.

#### II. — PROPOSTE.

Una gran parte degli inconvenienti che, sulla scorta dei dati statistici e delle osservazioni fornite dai Procuratori generali, sono venute man mano rilevando, troverà probabilmente il suo rimedio nelle riforme penali e giudiziarie in corso. Ciò non di meno mi permetterò di sottoporre alla Commissione alcuni desideri ed alcune proposte, di cui altre riguardano più direttamente i delinquenti, altre si riferiscono piuttosto all'Amministrazione della giustizia penale.

#### *Delinquenti minorenni e recidivi.*

Per quanto riguarda le prime, io credo che le categorie di delinquenti alle quali deve principalmente rivolgersi l'attenzione

e la sollecitudine del governo sono quelle dei minorenni e dei recidivi.

L'esperienza dimostra che, se la pena sociale (malgrado tutti i lodevoli sforzi dei filantropi e tutti i miglioramenti delle carceri) giova ben poco all'emendazione dei colpevoli, essa riesce il più delle volte sommamente dannosa pei minorenni ed affatto inefficace pei recidivi, perchè non fa d'ordinario che pervertire i primi ed indurire i secondi. Non è qui il luogo di entrare in dimostrazioni speciali a questo proposito: dirò solo che i trenta e più anni da che mi occupo di delinquenti e di sistemi carcerari non fecero che confermare sempre più in me questa convinzione, e che la tendenza attuale alla mitezza delle pene esige una cura tanto maggiore nell'attuare i mezzi per prevenire i delitti.

Ora, le cifre piuttosto ragguardevoli (benchè non maggiori di quelle delle altre nazioni) a cui salgono i rei minorenni e recidivi, le quali sommate insieme superano la metà del numero totale dei delinquenti, a quel modo che interessano seriamente la scienza della legislazione penale e l'azione amministrativa, non possono essere cosa indifferente per chi si occupa della statistica, potendo questa fornire all'una ed all'altra preziosi dati di fatto per gli studi e pei provvedimenti rispettivi.

Io quindi proporrei alla Commissione che s'invitassero i Procuratori generali a formare tabelle a parte pei delinquenti minorenni e pei recidivi: nelle quali si somministrassero tutte quelle maggiori notizie che potessero meglio chiarire le cagioni di una delinquenza così ragguardevole in queste due classi di rei.

Segnatamente poi io bramerei si indicasse: circa i delinquenti minorenni, quanti fra essi sono quelli abbandonati dai genitori e quanti coloro che passarono un certo tempo nei riformatorii, sia mandativi dall'Autorità di pubblica sicurezza, sia rinchiusivi per correzione paterna, sia raccolti dalla carità privata; e riguardo ai recidivi, si indicassero le specie dei reati in cui la recidiva si è verificata e, possibilmente, le cagioni della medesima.

#### *Delinquenti ignoti.*

Un altro fatto, fino ad un certo punto inevitabile, ma non perciò meno doloroso, è il numero dei delinquenti che rimangono ignoti, i quali ascendono (come si disse) a non meno del 20 %,

e riguardo ai quali rimane quindi paralizzata l'azione della giustizia sociale.

Sono persuaso che, una volta allargata col nuovo ordinamento giudiziario l'azione dei Pretori, semplificata l'istruttoria, ravvicinata maggiormente al luogo del reato e resa così più celere, sarà tolta una delle cause di questo gravissimo male. Non di meno io credo che, se vi fossero sanzioni penali più severe contro i mantenugoli ed i ricettatori, ancorchè senza previo trattato, e se si potessero eccitare i cittadini che sono vittime o testimoni dei misfatti ad essere più solerti nel denunciarli e men paurosi nel deporre, sarebbe chiusa un'altra troppo facile via alla latitanza.

Per quanto si attiene alla esatta amministrazione della giustizia penale, non posso trattenermi, di fronte alle osservazioni concordanti di parecchi Procuratori generali, dal fare qualche proposta relativamente al lavoro delle Preture e dei Tribunali correzionali, agli appelli, alla giuria, alla detenzione preventiva.

#### *Lavoro delle Preture e dei Tribunali.*

In ordine ai Pretori, mi parrebbe opportuno che si vedesse modo di meglio perequarne il lavoro, onde togliere l'inconveniente più sopra accennato che, nel medesimo distretto, un mandamento abbia durante l'anno poco meno di mille processi ed un altro non ne abbia neppure 50: — che, salvo l'obbligo imposto ai Pretori dall'art. 75 del cod. di proc. pen. e salva al Giudice istruttore la facoltà concessagli dal 2° comma dell'art. 81, — si vegliasse alla esatta osservanza di ciò che dispone il comma seguente, il quale, nel luogo ove il Giudice istruttore risiede, vieta a questo le delegazioni d'istruttoria, tranne il solo caso di legittimo impedimento: poichè siffatte delegazioni, oltre ad essere contrarie alla legge, aggiunte alla moltitudine di affari di cui sono gravate certe Preture, nucono spesso all'accuratezza degli atti, necessitano frequentemente ordinanze di più ampia istruzione, ritardano la spedizione dei processi e rendono più difficile l'unità d'indirizzo nell'azione della giustizia.

Sia poi quanto al lavoro dei Pretori, sia quanto a quello dei Tribunali, non posso dimenticare che la facoltà concessa rispettivamente alle Camere di consiglio ed alle Sezioni d'accusa dagli articoli 252 e 440 del cod. di procedura penale di rinviare loro

le cause che sarebbero di competenza superiore (sempre che il concorso di scusanti, di minoranti, od anche di semplici attenuanti, mostri applicabile in concreto una pena minore), sebbene sia consigliata da molte e gravi ragioni, non cessa però di essere una eccezione al principio per cui, nel determinare la competenza, si deve guardare al titolo e non alle circostanze del reato. Per conseguenza io crederei molto utile, a meglio chiarire il modo con cui funziona questo istituto, onde trarne le opportune illazioni nei lavori legislativi, che, specialmente per quanto riguarda i rinvii ordinati dalle Sezioni d'accusa, i Procuratori generali fornissero nei loro discorsi tutti quegli elementi che meglio valessero a farne apprezzare i motivi, sia in riguardo alle diverse specie di reati, sia in riguardo alle diverse condizioni personali dei singoli imputati, sia in ordine alle particolari circostanze in cui il misfatto è stato commesso.

#### *Appelli.*

Riguardo agli appelli, ho accennato più sopra quali mi paiono le cagioni della quantità ragguardevole di sentenze riformate. Mi limiterò qui ad esprimere il voto che, fintanto che dura com'è l'istituto degli appelli in materia penale, si invitassero i rappresentanti del Pubblico Ministero a voler indicare, quanto alle sentenze riformate, non solo il numero di quelle la cui riforma fu parziale o fu totale, ma altresì quante ne furono riformate per assoluzione o dichiarazione di non luogo a procedere, quante per diminuzione e quante per aumento di pena, additandone le relative cifre per ciascuna specie di reati.

#### *Giurati.*

Relativamente alla giuria, mentre si aspetta un migliore ordinamento di questa istituzione, riferendomi alle cose più sopra accennate, io proporrei intanto: che si studiasse il modo più efficace per ottenere la massima cura nella formazione delle liste dei giurati e la massima vigilanza nell'appurare se siano o no fondati i motivi di dispensa: — che si vedesse in quali circoli si potrebbe, senza danno per l'amministrazione della giustizia, sopprimere una Corte d'assise, quando sia poco popolosa la città in cui siede.

*Detenzioni preventive.*

Nè posso chiudere questa relazione senza proporre per ultimo alla Commissione che vegga se non sarebbe il caso d' invitare i Procuratori generali a voler indicare nei loro quadri statistici quali siano, in ciascuna specie, i motivi delle detenzioni preventive, d' ordinario così lunghe, riguardo agli accusati rinviati alle assise. Poichè, per quanto sia desiderabile che la giustizia penale non proceda avventatamente e per quanto, all'esaurimento del processo, sia indispensabile un certo tempo, massime nei casi di casazione e di rinvio, non si può tuttavia, dai quadri statistici che ebbi sott'occhio, sufficientemente comprendere la cagione per cui, talvolta per più di un centinaio d'accusati in un solo distretto, il carcere preventivo abbia durato oltre a due anni, e fra essi non pochi ne siano poi usciti con sentenza d'assolutoria, avendo così in sostanza subito un'indebita pena. Siffatta detenzione preventiva, oltre ad eccedere la misura del sacrificio che la difesa della sicurezza sociale può giustamente imporre alla libertà dell'individuo, si ritorce in ultima analisi a danno della sicurezza sociale medesima: dimostrando l'esperienza d'ogni giorno che chi esce da un lungo carcere difficilmente resiste allo stimolo delle circostanze molteplici che lo sospingono al delitto.

Certamente le modeste mie proposte sono lungi dal poter portare un rimedio radicale agli inconvenienti che venni man mano segnalando. Ma, oltrechè giova sperare che una gran parte di essi verrà tolta di mezzo dalle riforme legislative in corso, è legge inerente all'imperfezione delle cose umane che, solo faticosamente e per gradi, si giunga, quanto è possibile, a raggiungere il meglio.

**PRESIDENTE.** Apre la discussione sulla Relazione del senatore Canonico.

**AURITI.** Per le proposte formulate dal relatore, concernenti richieste da rivolgersi ai funzionari del Pubblico Ministero, sarà bene di fare appello al Guardasigilli, affinchè si compiaccia d'invitare i funzionari suindicati a fornire i richiesti schiarimenti.

**INGHILLERI.** Sulle considerazioni in merito al carcere preventivo, osserva che presentemente il numero dei detenuti giudica-

bili non è eccessivo e che questo dipende da parecchie circostanze, ad alcuna delle quali non si può apportare rimedio. Ricorda che, in vista appunto del numero straordinario di giudicabili detenuti nelle carceri di Palermo, il ministero aveva già preparato un decreto per stabilire ivi una terza Corte d' assise; ma, per le condizioni sanitarie in cui trovavasi nel decorso anno quella città e perchè non sono ancora pronti i locali, non si potè finora dar corso al provvedimento.

RIGHI. Il senatore Canonico ha riassunto i discorsi pronunciati dai Procuratori generali; conviene ora formulare le proposte da presentarsi alla Commissione. In merito alle osservazioni relative al carcere preventivo di troppo prolungato ed alla giuria, occorre tener presente che vi è sempre lotta fra i due interessi diametralmente opposti, sostenuti dal Pubblico Ministero e dalla difesa dell'imputato; da questa lotta continua derivano in parte gli inconvenienti lamentati; poichè se al Pubblico Ministero interessa la celerità del procedimento, spesse volte alla difesa dell'imputato riesce utile il ritardo. È dubbio se queste discussioni rientrino nel campo delle attribuzioni assegnate alla Commissione.

PRESIDENTE. Per l' articolo 4 lettera c del regio decreto 20 aprile 1882, numero 742, la Commissione deve esaminare le relazioni statistiche annuali fatte dai rappresentanti del Pubblico Ministero e proporre i provvedimenti che creda utili, per dare alle relazioni medesime armonia ed unità d'intenti.

Per la lettera f del detto articolo, la Commissione deve presentare al Ministro della giustizia una Relazione sui risultamenti principali delle statistiche pubblicate e sui punti che da queste e dai resoconti del Pubblico Ministero apparissero meritevoli di particolare considerazione. La Commissione quindi può fare delle proposte basate sulle manifestazioni delle cifre. Osserva che i relatori in parte esprimono dei desideri personali, che non entrano nel campo immediato delle deliberazioni; ed in parte proposte le quali formano oggetto di discussione, e quindi possono venir votate dalla Commissione.

GUALA. Rammenta i precedenti relativi al compito della Commissione. Le proposte del relatore devono essere discusse, votate

e quindi presentate al Guardasigilli: ciò per la questione di metodo. Quanto alla Relazione del collega Canonico osserva essere uno dei temi di maggiore importanza quello che riguarda i reati di stampa. Questa, fatte le debite eccezioni, è condotta da gente non preparata da severi studi e non costituisce sufficiente garanzia della sua moralità la punizione di quel Cireneo che è il gerente. Accenna all'urgenza di un rimedio e desidera che siano rivolte preghiere ai Magistrati di perseguire i reati di stampa nelle persone dei veri colpevoli, affinchè si cessi dal convertire una delle più preziose libertà in un'arma formidabile a danno dell'onore e dell'inviolabilità della vita domestica.

COSTA. Veramente dopo le parole del Presidente sul compito della Commissione, egli dovrebbe tacere; però in seguito alle osservazioni del commissario Guala, ritiene necessario dire qualche cosa sull'indole delle deliberazioni della Commissione della statistica giudiziaria. Egli non intende diminuire i poteri di un corpo che si propone di discutere; crede anzi che un'ampia discussione su questo speciale argomento sia conforme all'indole delle attribuzioni deferite dal decreto organico alla Commissione. I discorsi dei Procuratori generali forniscono occasione opportuna per constatare i bisogni, le aspirazioni, i desideri di miglioramento, le rivelazioni manifestate dalla statistica in rapporto ad una determinata condizione di cose, che la Commissione di statistica deve accuratamente studiare. Ma eccederebbe nell'esercizio del suo mandato se prendesse in esame le istituzioni dalle quali emanano tali manifestazioni. E così nella questione dei rinvii ordinati dalle Sezioni d'accusa ai Tribunali correzionali, la Commissione non può presentare alcuna proposta, perchè si provveda a che vengano limitati, ma solo può cercare gli elementi statistici per studiare l'istituto della correzionalizzazione. E lo stesso accade nei rapporti del carcere preventivo. Nella questione dei giurati poi, la Commissione della statistica può consigliare che si esamini come funziona in pratica la disposizione del numero 4 articolo 18 della legge 8 giugno 1874 concernente la facoltà della Giunta circondariale di eliminare dalle liste coloro che essa non reputa idonei ad esercitare l'ufficio di giurati.

Se su questo argomento si facessero delle indagini statistiche, si troverebbe un'enorme disparità fra provincia e provincia intorno al modo di agire delle Giunte circondariali.



Si è parlato anche della stampa periodica. È questo un argomento delicatissimo, in merito al quale, come magistrato, egli può avere opinioni diverse da quelle manifestate dai Procuratori generali di Roma e di Milano; ma come membro della Commissione di statistica deve limitarsi a studiarli nelle loro manifestazioni esteriori che possono essere raccolte dalla statistica. Non nega poi l'importanza di uno studio sugli abusi della stampa periodica per accertarne l'indole, e studiarne l'efficacia della repressione; non dimenticando però che il punto di partenza, come quello di arrivo delle sue indagini non è, e non può essere, che la statistica giudiziaria.

NOCITO. Intende parlare per una semplice mozione d'ordine; egli ritiene che data lettura delle proposte presentate dal relatore, queste soltanto si debbano discutere e quindi votare. Ora però la discussione si è allargata e si è trattato nuovamente l'argomento dell'indole e dei limiti dell'ufficio assegnato alla Commissione. Si elevarono dubbi se la Commissione possa esaminare e discutere tutte le osservazioni fatte dai funzionari del Pubblico Ministero. Non nega che il compito assegnato alla Commissione dal decreto organico del 1882 sia largo; ma non devesi però dimenticare che non entra nella facoltà della Commissione il formulare dei progetti di legge o delle proposte per ogni osservazione fatta dai Procuratori generali.

AURITI. Ritiene che la disposizione del decreto del 1882 relativa all'esame delle relazioni statistiche lette dal Pubblico Ministero debba conciliarsi con quella dell'articolo 150 dell'ordinamento giudiziario, che determina la materia propria di quei discorsi, e che la discussione debba cadere principalmente sui risultati statistici e sulle osservazioni fatte al riguardo. Nei limiti principalmente della parte amministrativa, e specialmente per le ulteriori informazioni che possono ottenersi con altre ricerche più specificate, il relatore fa le sue proposte, le quali vengono poi discusse dalla Commissione.

CANONICO. Osserva che i dati statistici sono elementi necessari per ricercare quali miglioramenti siano da consigliare.

Riassumendo poi le sue conclusioni, propone che la Commissione preghi il Ministro Guardasigilli:

1°. Ad esaminare se si possa, senza danno per l'amministrazione della giustizia, diminuire il numero delle Corti d'assise col sopprimere quelle che siedono nelle città meno popolose.

2°. A voler invitare i Procuratori generali a fare tabelle speciali pei delinquenti minorenni, in cui si dica:

a) quanti fra essi sono quelli abbandonati dai genitori;

b) quanti coloro che passarono un certo tempo nei riformatorii, sia mandativi dalle Autorità di pubblica sicurezza, sia rinchiusivi per correzione paterna, sia raccolti dalla carità privata, e quanto fu il tempo che ciascuno di essi vi passò;

c) si diano tutte quelle altre maggiori notizie che giovinno a meglio chiarire le cagioni di una delinquenza così ragguardevole nei minorenni.

3°. Ad invitare i rappresentanti del Pubblico Ministero a dichiarare non solo quanti siano i recidivi da crimine a crimine, da delitto a crimine o viceversa e da delitto a delitto; ma ad indicare altresì:

a) le varie specie di reati in cui la recidiva si è verificata, avuto riguardo al dritto leso;

b) possibilmente, le cagioni principali che concorsero a produrre la recidiva.

4°. Ad invitare i Procuratori generali a fornire tutti gli elementi che valgano a far apprezzare i motivi dei rinvii alle giurisdizioni inferiori, specialmente di quelli ordinati in base all'articolo 440 del codice di procedura penale, avuto riguardo, sia alle varie specie di reati, sia alle diverse condizioni personali dei singoli imputati, sia alle particolari circostanze in cui il misfatto è stato commesso.

5°. Ad invitare i rappresentanti del Pubblico Ministero a voler indicare nei quadri statistici, quanto alle sentenze riformate in appello, non solo il numero di quelle la cui riforma fu parziale o totale, ma altresì quante furono riformate per assolutoria o dichiarazione di non luogo, quante per diminuzione e quante per aumento di pena, dichiarandone le cifre per ciascuna specie di reati.

6°. Ad invitare i Procuratori generali a indicare quali siano, in ciascun caso, i motivi delle detenzioni preventive, specialmente di quelle che raggiungono e che oltrepassano, negli accusati rinvii alle assise, la durata di due anni.

**PRESIDENTE.** Ora si discuterà la prima proposta presentata dal relatore Canonico concernente le ricerche sui delinquenti minorenni.

**COSTA.** Appoggia il concetto che si facciano delle indagini sulla delinquenza dei minorenni: osserva però che per quanto concerne i delitti non si potranno raccogliere notizie precise dai registri giornalieri attualmente in vigore, mentre per crimini tali notizie verranno desunte dalla scheda individuale.

**AURITI.** Non basterebbe che le nozioni venissero raccolte in moduli da distribuirsi alle Autorità giudiziarie; egli desidera che i Procuratori generali nelle loro annuali rassegne trattino anche l'argomento della delinquenza dei minorenni.

**LUCCHINI.** Esprime il desiderio che questa ricerca speciale, e così ogni altra, sia fatta in modo da evitare i criteri e gli apprezzamenti dei magistrati, i quali possono essere diversi, e si cerchi invece di raccogliere con criterio uniforme le notizie singole, che gli studiosi poi apprezzeranno.

**CUCCIA.** Prendendo argomento dalla proposta del senatore Canonico desidera sapere quali garanzie si abbiano che le tabelle vengano riempite con sincerità ed esattezza. Egli ha ragione di credere che non si possa avere tale sicurezza: l'esperienza lo ha convinto che spesso le tabelle si riempiono a capriccio, e che non poche volte si inventano le cifre.

Si dovrebbe studiare il modo per ottenere la sicurezza nella raccolta dei dati statistici ed incaricare i funzionari del Pubblico Ministero, i Giudici istruttori, gli estensori delle sentenze di raccogliere le notizie che si richiedono.

**COSTA.** Rammenta di avere inteso dal collega Bodio, recentemente, che un uomo che ha fama di essere uno statistico di molto valore e che è preposto all'Ufficio della statistica giudiziaria di un grande Stato vicino al nostro, gli aveva dichiarato che soleva accettare ad occhi chiusi, così come vengono, le cifre fornite dai dipendenti Uffici, avendo egli fiducia (a suo credere, necessaria) che tutti adempiano al loro dovere.

Non nasconde che la dichiarazione di quell' illustre statista gli fece impressione, e tale impressione invero è spiegata anche dal fatto che la Commissione di statistica giudiziaria italiana studia da dieci anni i modi necessari per ottenere la sicurezza e la esattezza dei dati statistici e per evitare la possibilità all' errore. Ed infatti con la istituzione dei registri giornalieri molto si è ottenuto : l'abolizione del sistema di raccogliere i dati statistici con appositi modelli in fin d' anno, e l' istituzione dei registri giornalieri che raccolgono le notizie nell'atto stesso in cui si verifica il fatto statistico che s'intende rilevare, mettono fuori di dubbio, per quanto unanimemente si può provvedere, l'esattezza della statistica.

La scheda individuale, che per le deliberazioni prese dalla Commissione nella sessione novembre-dicembre 1885 è limitata ai soli imputati di crimine, si redige in parte dall' Ufficiale di cancelleria, ed in parte dal Magistrato, con una divisione di lavoro ed un controllo che darà buoni risultati. Egli spera di avere in questo modo risposto alla interpellanza mossa dall'on. Cuccia ; aggiunge che molte volte non sono i funzionari di cancelleria quelli che trascurano il servizio della statistica, ma bensì i Magistrati, i quali si mostrano renitenti a sobbarcarsi ad un lavoro, che dicono non si adatti ai loro studi.

CUCCIA. Ringrazia il collega Costa delle spiegazioni fornite, le quali lo hanno in parte assicurato sul modo seguito per ottenere la possibile certezza nella raccolta dei dati statistici ; ad ogni modo si riserva di fare ulteriori osservazioni e proposte sull' argomento.

NOCITO. La questione sollevata dal collega Cuccia è importante. Egli approfitta dell' occasione per rinnovare una preghiera già fatta, relativa alla istituzione di ispettori di statistica con l' incarico di verificare mediante temporanee e periodiche ispezioni presso gli Uffici giudiziarii come il servizio proceda, e di proporre i provvedimenti necessari al miglior andamento del servizio.

DE' NEGRI. Fa presente come l' Ufficio della statistica giudiziaria si sia più volte occupato del modo di ottenere la più rigorosa esattezza nella raccolta dei dati statistici.

Lamenta la mancanza nel regolamento generale giudiziario di

sanzioni disciplinari da comminarsi a quei funzionari di cancelleria che trascurino il servizio della statistica giudiziaria; e poichè ai termini dell' articolo 2 del regio decreto 10 dicembre 1882 n° 1103 fu data facoltà al Governo del Re di ordinare in testo unico tutte le disposizioni del regolamento giudiziario, esprime nuovamente il desiderio che si faccia una raccomandazione al Ministro Guardasigilli d'includere nel testo del nuovo regolamento sanzioni disciplinari contro i funzionari negligenti nella compilazione delle statistiche, e che pel momento si studi qualche altro provvedimento che valga ad assicurare il buon andamento di questo servizio presso gli Uffici giudiziari.

COSTA. Assicura il collega De' Negri che nel progetto del nuovo regolamento generale giudiziario furono inserite disposizioni conformi a quelle da lui domandate.

PRESIDENTE. Ora si può venire ai voti sulla prima proposta presentata dal relatore Canonico, la quale è del seguente tenore:

« Si preghi il Ministro Guardasigilli d' invitare i Procuratori generali a fare tabelle speciali pei delinquenti minorenni, in cui sia detto:

a) quanti fra essi sono quelli abbandonati dai genitori;

b) quanti coloro che passarono un certo tempo nei riformatori, sia mandativi dalle Autorità di pubblica sicurezza, sia rinchiusivi per correzione paterna, sia raccolti dalla carità privata, e quanto fu il tempo che ciascuno di essi vi passò;

c) si diano tutte quelle altre maggiori notizie che giovino a meglio chiarire le cagioni di una delinquenza così ragguardevole nei minorenni.

Tale proposta è approvata, come pure è approvata l' aggiunta proposta dal Commissario Costa, per la quale si dà facoltà ed obbligo al Comitato di concretare e formulare appositi prospetti da distribuirsi ai Procuratori generali, affinchè i dati siano raccolti in modo uniforme.

La seduta è sciolta.

## Seduta del 26 giugno.

*Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.*

Presenti i commissari: AURITI, BODIO, CANONICO, COSTA, CUCCIA, DE' NEGRI, GUALA, INGHILLERI, LUCCHINI, MAZZUCHELLI, NOCITO, PENSERINI, RIGHI, TAMI, TONDI, ed i segretari BORGOMANERO e BRUSCHETTI.

La seduta è aperta colla lettura del verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

LUCCHINI. Prendendo occasione dalla notizia molto inesatta apparsa in un giornale del mattino sui lavori della Commissione, crede opportuno di far risultare, ciò che forse sin qui non era bene emerso, come dai prospetti sommari dei discorsi d'apertura risulti che anche nell'anno scorso ha proseguito il movimento decrescente della criminalità, che la Commissione ebbe a constatare per il sessennio 1879-84. Sinora non può che riferirsi ai dati complessivi, raccolti nei proprii studi speciali. Ma da questi si desume appunto una diminuzione generale in tutte le fasi processuali (meno per ciò che riguarda le Corti d'assise, le cui tavole non potè ancora consultare). Ed infatti nel 1884 le denuncie e le querele sarebbero state 245,188 e nel 1885 239,973; le istruttorie 196,020 nel 1884, e 179,320 nel 1885; le cause giudicate dai Tribunali in prima istanza 49,686 nel 1884 e 47,280 nel 1885; le cause giudicate dai Pretori 342,124 nel 1884 e 334,524 nel 1885.

Esprime il desiderio che la Commissione, meglio verificata l'esattezza delle cifre, prenda nota del fatto importantissimo.

CANONICO. Nota che dai discorsi dei Procuratori generali si rileva realmente una diminuzione di reati in determinati distretti giudiziari, in quelli, cioè, di Firenze e di Catania; ma che però la delinquenza per il numero complessivo dei reati e per il complesso del Regno, rimane presso a poco stazionaria.

MAZZUCHELLI. Dalla statistica che si compila presso la Direzione dei servizi di pubblica sicurezza nel Ministero dell'interno si rileva, come nel 1885 la delinquenza sia stata minore in confronto agli anni precedenti, e che la diminuzione specialmente si verifica nei reati di sangue e nei reati minori. Risulta un lieve aumento nelle grassazioni, ma questo fatto è da attribuirsi solo alla frequenza delle grassazioni, quasi tutte di lieve entità, che furono perpetrate, in questi ultimi tempi, nella provincia di Torino.

BODIO. Concorde nell'asserzione del commendatore Mazzucchelli ed assicura che la diminuzione della criminalità è continua, e che vi è soltanto un aumento lieve nel 1885, in confronto all'anno precedente, nel numero dei condannati dalle Corti di assise; ma il maggior numero degli accusati giudicati e condannati nel 1885 è spiegato dalla differenza tra le cifre dei rimasti a giudicare alla fine del 1885 e alla fine dell'anno precedente. Tale differenza, che segna una grande diminuzione nel numero degli accusati rimasti a giudicare nel 1885, è maggiore di quella accennata tra gli imputati giudicati nei due anni. L'aumento è dunque da attribuirsi esclusivamente alla maggiore attività spiegata dall'Autorità giudiziaria. Non crede che il progresso dell'istruzione faccia crescere il numero dei delitti. Soltanto esso tende a trasformare la delinquenza, nel senso che la maggiore istruzione, come perfeziona i mezzi di fare il bene, così perfeziona i mezzi di fare il male, ove non sia accompagnata da una educazione corrispondente.

PRESIDENTE. Ricorda che, nella sessione novembre-dicembre 1885, la Commissione discusse l'argomento relativo al movimento della delinquenza nel periodo 1873-1884 e ritiene conveniente, poichè si è di nuovo sollevata questa questione, che la Commissione prenda cognizione del movimento della delinquenza nell'anno 1885, prima di chiudere i lavori della presente sessione.

COSTA. Ravvisa utile la proposta dell'onorevole Presidente, poichè per essa si avrà modo di rendere manifesta la costante tendenza della criminalità ad una diminuzione, diminuzione che crede sensibile anche nell'anno 1885.

La Commissione approva la proposta fatta dal Presidente di mettere all'ordine del giorno della presente sessione il movimento della delinquenza per l'anno 1885.

PRESIDENTE. Si continuerà ora la discussione sulle deliberazioni proposte dal senatore Canonico, delle quali la seconda è del seguente tenore:

« Si preghi il Guardasigilli d'invitare i rappresentanti del « Pubblico Ministero a dichiarare non solo quanti siano i recidivi « da crimine a crimine, da delitto a crimine o viceversa e da « delitto a delitto, ma ad indicare altresì:

« 1°. le varie specie dei reati in cui la recidiva si è veri- « ficata, avuto riguardo al diritto leso;

« 2°. possibilmente le cagioni principali che concorsero a « produrre la recidiva. »

COSTA. La prima parte della proposta del senatore Canonico si potrebbe fino da ora approvare; non così la seconda, perchè per essa si chiedono dati intorno a nozioni morali, che non si possono tradurre in cifre; crede quindi ch'essa debba limitarsi a raccomandare ai Procuratori generali di studiare il problema della recidiva, quale risulta dalle cifre raccolte, non già le cagioni principali che concorsero a produrle. Per quanto riguarda poi la prima parte della proposta, fa presente che le notizie richieste, mentre pei criminali si potranno esattamente desumere dalla scheda individuale, pei delitti invece occorrerà di studiare un mezzo per averle, giacchè dai registri giornalieri non si può rilevare la recidiva specifica.

LUCCHINI. Le pubblicazioni statistiche danno poche nozioni sulla recidiva, e la statistica giudiziaria italiana è su questo argomento forse la più povera di tutte in Europa. La statistica carceraria dà per la recidiva alcuni particolari, ma le fonti, alle quali questi sono attinti, sono diverse. Egli vivamente desidera un'ampia statistica sulla recidiva, ma teme che pel momento, ed



allo stato della nostra legislazione, si facciano proposte soverchie e di non agevole attuazione; inoltre non vorrebbe si accumulasse di troppo il lavoro, poichè in questo caso nulla si otterrebbe, essendo gli Uffici giudiziari naturalmente restii a proseguire le indagini statistiche.

NOCITO. Non gli paiono soverchie le sei proposte di deliberazione presentate dal senatore Canonico. Nel corso della discussione si potrà vedere se convenga eliminarne qualcuna.

Premessa questa considerazione generale sull'ordine della discussione, ed entrando nel merito dell'argomento della recidiva, fa presente che non si pensa di indagare quali cause abbiano dato luogo alla recidiva stessa, poichè queste sono diverse dalle cause impellenti del nuovo reato. Ritiene utile di completare la ricerca, obbietto della proposta del relatore, con un'altra indagine rivolta a sapere se la precedente condanna sia stata in tutto od in parte espiata. Egli opina che non sono mai soverchie le notizie in materia di recidiva, problema intorno al quale si affatica la mente dello scienziato e il pensiero del legislatore; e su questo punto ricorda anche la legge francese del 27 maggio 1885 sui recidivisti e le discussioni che su detta legge ebbero luogo nel parlamento francese. Ritiene quindi che la Commissione, col proporre che si facciano indagini statistiche, prepari utili materiali per lo studio di sì vitale argomento.

CANONICO. Risponde al professore Lucchini che egli si credeva in obbligo di sottoporre alla Commissione tutti quei desiderii e proposte che dall'esame dei discorsi dei P. G. gli furono suggerite.

Prega che nel verbale si faccia menzione di tutte le proposte presentate e si discutano soltanto le più importanti, raccomandando al Comitato di tener presente nei suoi studi anche le altre che non venissero sottoposte a votazione. Egli esprime questa preghiera per il caso che la Commissione non credesse opportuno di discutere tutte le sue proposte di deliberazione.

DE' NEGRI. In proposito a quanto ha detto l'onorevole Lucchini avverte che nelle statistiche pubblicate fino a qui si contengono già non pochi dati sulla recidività. Rispetto alle Corti d'assise si ha per ciascuna specie di reati la notizia se ciascun

condannato sia recidivo per crimine o per delitto e quante volte. Rispetto ai Tribunali le notizie della recidività non si hanno per specie di reati, ma per il complesso di questi soltanto. Però dal 1885 in poi per le Corti d'assise si è cominciata a ricercare la notizia della recidiva specifica per ciascuna famiglia di reati, chiedendo se il condannato sia recidivo nello stesso reato, o in altro preveduto dallo stesso titolo del codice penale ovvero dalla stessa legge speciale, o in reato preveduto da altro titolo del codice penale oppure da altra legge speciale. Nei nuovi registri penali giornalieri, sui quali la Commissione dovrà pronunciarsi in questa sessione, l'Ufficio di statistica propone di chiedere le notizie sulla recidiva specifica per tutte le giurisdizioni, cioè anche per i Pretori e per i Tribunali, limitatamente, però, al complesso dei reati; poichè, se si volessero distintamente per categorie di reati, occorrerebbe aggiungere ai registri non meno di centosessanta colonne. Ora tanto i registri attuali quanto i proposti sono già così estesi, che sarebbe forse materialmente impossibile, e certo non sarebbe senza inconvenienti, allargarli ancora di tanto.

CANONICO. Nelle colonne per le notizie relative alla recidiva, i reati che hanno analogia tra di loro si potrebbero dividere per gruppi; in questo modo il lavoro sarebbe semplificato.

LUCCHINI. Non può associarsi alla proposta del relatore anche perchè in Italia vi è l'anomalia di diversità di legislazione penale. Il pregio poi di una statistica della recidiva sta nella specificazione dei reati, ed a questo convergono oggidì gli studi dei dotti e de' legislatori. Su questa via essendosi incamminata lodevolmente la statistica carceraria, mentre alla giudiziaria ciò tornerrebbe quasi impossibile rispetto a tutte le giurisdizioni (senza di che le ricerche riescirebbero troppo deficienti), reputerebbe cosa più opportuna pregare il Guardasigilli d'interessare il Ministro dell'interno, affinchè nelle pubblicazioni di statistica carceraria questa specificazione di dati in ordine ai diversi reati si eseguisse più compiutamente.

PRESIDENTE. L'argomento della recidiva potrà ritornare in discussione a proposito dei registri giornalieri e della scheda individuale; conviene ora decidere se si debbano domandare apprez-

zamenti generici, o dati specificati, nel quale ultimo caso bisognerebbe predisporre i moduli occorrenti per raccogliervi i dati che si richiedono.

AURITI. Fa presente come siano tre le questioni da risolversi: la prima concerne i moduli; la seconda i desideri da esprimersi alla Direzione generale delle carceri, secondo la proposta Lucchini; la terza gli apprezzamenti da richiedersi dai Procuratori generali. Ma questi apprezzamenti non possono farsi se non raccolti i dati specifici e quindi bisogna formulare i moduli da distribuirsi.

PRESIDENTE. Dà nuovamente lettura della proposta presentata dal relatore; ed osserva che per le notizie relative alle varie specie di reati in cui la recidiva si è verificata, avuto riguardo al diritto leso, tali notizie si desumeranno dalla scheda individuale e dai registri giornalieri; mentre per quanto riguarda lo studio delle cagioni che concorsero a produrre la recidiva, ritiene che non si possano chiedere notizie precise e convenga ricercare una nuova formula che meglio si presti alla pratica attuazione.

COSTA. Concordando nelle idee dell'onorevole Presidente, presenta una proposta di deliberazione (*la quale si legge più avanti*).

NOCITO. Vorrebbe che nella proposta del commissario Costa si aggiungesse anche il quesito, se la precedente condanna sia stata in tutto od in parte espiata.

PENSERINI. Riconosce l'utilità delle indagini alle quali tende la proposta dell'onorevole Nocito; ma essa presenta non poche difficoltà di attuazione, a meno che quelle notizie non si domandino alla Direzione generale delle carceri; e però sotto questo punto di vista essa sarebbe già inclusa nella preghiera che il Guardasigilli dovrebbe rivolgere al Ministero dell'interno, perchè introducesse nella statistica carceraria anche talune specificazioni per quanto concerne i condannati recidivi.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta presentata dall'onorevole Costa, che è del seguente tenore:

« Ritenuta la necessità di estendere le ricerche intorno alla

« recidiva per accertare l'indole e la specie del reato da cui la  
« recidiva medesima deriva e se la pena relativa sia stata espiata;

« ritenuto che per quanto riguarda i crimini provvede già  
« a quest'intento la scheda individuale;

« ritenuto che per quanto riguarda la giurisdizione correzio-  
« nale sarà opportuno discutere il modo di raggiungerlo nello  
« esame della proposta di riforma ai registri giornalieri posta al-  
« l'ordine del giorno;

« ritenuto che utili nozioni si potrebbero all'uopo ricavare  
« completando sotto questo punto di vista la già importante sta-  
« tistica carceraria al quale intento conviene pregare il Guarda-  
« sigilli di fare gli opportuni uffici presso il Ministero dell'in-  
« terno:

« la Commissione passa all'ordine del giorno sulla proposta  
« del relatore Canonico. »

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del commissario Costa, la quale è approvata.

Apres quindi la discussione sulla terza proposta del relatore, la quale è così formulata:

« Si preghi il Guardasigilli di invitare i Procuratori generali  
« a fornire tutti gli elementi che valgono a far apprezzare i mo-  
« tivi dei rinvii alle giurisdizioni inferiori, in base agli articoli  
« 252 e 440 del codice di procedura penale, avuto riguardo sia  
« alle varie specie dei reati, sia alle diverse condizioni personali  
« dei singoli imputati, sia alle circostanze oggettive del reato. »

AURITI. La ricerca di cui è argomento questa terza proposta non è difficile, ove però sia limitata ai rinvii dalle Sezioni di accusa ai Tribunali correzionali.

CANONICO. Accetta la limitazione proposta dal senatore Auriti.

GUALA. Concorde nell'opinione manifestata dal commissario Auriti sulla vera importanza della proposta soltanto nei casi di rinvio ordinati dalle Sezioni d'accusa ai Tribunali correzionali.

NOCITO. L'indagine che si propone è difficile, pericolosa e non di rado impossibile. Ove il rinvio avvenga per circostanze

attenuanti, la Sezione di accusa nella sua sentenza non le mette tutte in rilievo, ed oltre a ciò, non poche volte il rinvio è ordinato per evitare il giudizio innanzi alle Corti d' assise.

**GUALA.** Le osservazioni presentate dal commissario Nocito non sono certo prive di valore, ma su questo argomento si hanno le osservazioni del relatore e quelle dei Procuratori generali, alcuni dei quali confessano che vi è una tendenza a correzionalizzare i crimini per sottrarli, nell' interesse della giustizia, al giudizio dei giurati. Dinanzi a questo grave fatto la Commissione non può trascurare di studiarne le cause.

**AURITI.** Concordando col collega Guala, avverte che i Procuratori generali sarebbero chiamati a dare la storia generale dei rinvii ed a fornire elementi preziosi per lo studio dell' istituto della correzionalizzazione.

**NOCITO.** Insiste nella preghiera fatta al relatore di ritirare la proposta, essendo convinto che una tale ricerca sia difficile e pericolosa anche all' interesse della giustizia.

**LUCCHINI.** Avverte che le notizie relative ai rinvii ordinati dalle Sezioni d' accusa si possono avere dalla scheda penale, e però consiglierebbe il relatore ad abbandonare la proposta di cui si tratta.

**CUCCIA.** Accostandosi all' opinione del professor Lucchini, di non dare corso alla manifestazione del desiderio del relatore, fa presente che, se anche si facessero le indagini, non se ne potrebbero mai ottenere utili risultati. Il rinvio è una *culpa felix* allorchè le Sezioni di accusa, applicando l' articolo 440 del codice di procedura penale, prevengono in certo modo il giudizio del Magistrato di merito per assicurare il trionfo della giustizia, ed è anche nell' interesse dell' imputato, quando importi abbreviare la durata eccessiva di un procedimento e del carcere preventivo. Egli vorrebbe che per avere utili risultati si chiedessero ai Procuratori generali, quanti sono i rinvii fatti ai Tribunali correzionali in conseguenza della più larga interpretazione dell' art. 440 di procedura penale, e quanti furono i rinvii per reati di loro natura punibili con la reclusione o relegazione nel primo grado, che rigorosamente sono gli

unici suscettibili di essere correzionalizzati colla sola applicazione delle circostanze attenuanti. Bisognerebbe altresì ricercare quante volte le Corti di cassazione abbiano condannato lo abuso nella correzionalizzazione.

RIGHI. La discussione sollevatasi lo ha convinto dell'importanza della ricerca a cui tende la proposta del collega Canonico. Premette di avere per la Magistratura la più alta stima e ritiene ch'essa agisca sempre con le intenzioni più rette, però non può nascondere il suo pensiero, che talvolta nell'istituto della correzionalizzazione si procede con concetti speciali e si correzionalizza perchè si ha più fiducia nel giudizio del magistrato togato che non in quello dei giurati. Ora, con la ricerca proposta dal relatore si mira a fornire un elemento il quale potrà servire ad analizzare come funzioni l'istituzione dei giurati.

Osserva infine che generalmente la dottrina e la pratica protestano contro questa tendenza, diretta a modificare le norme ordinarie di competenza.

COSTA. Accetta le premesse del collega Cuccia, come pure accetta le conclusioni del collega Righi. Difende l'istituzione della correzionalizzazione considerata teoricamente e nel modo come si esercita, avvertendo come la correzionalizzazione sia ora imposta dalla condizione del diritto penale vigente per rendere proporzionata la pena al reato: e ad esempio, cita certi casi di furto qualificato, nei quali, per rimediare alla severità della pena comminata dal codice penale, occorre rinviare l'imputato al giudizio del Tribunale correzionale. Sostiene che la correzionalizzazione è l'applicazione armonica del codice di procedura penale col codice penale, e dimostra la necessità di non poche e non lievi riforme nel diritto attuale e nel diritto processuale, come egli medesimo sostenne già nel suo discorso pronunciato il 5 gennaio 1884 innanzi alla Corte d'appello di Ancona. La Commissione deve quindi raccogliere le notizie per studiare la correzionalizzazione nei suoi coefficienti: cioè in quali reati essa maggiormente si manifesti; se per ragioni subbiettive od obbiettive; e per quali cause giuridiche essa avvenga. Pei crimini la ricerca riuscirà facilissima, perchè la scheda individuale fornisce le occorrenti nozioni in modo descrittivo, da tradursi poi in prospetti numerici per cura della Direzione generale di

statistica. Nel discorso che come Procuratore generale pronunciò il 5 gennaio 1885 innanzi alla Corte d'appello di Bologna per l'inaugurazione di quell'anno giuridico, egli fece uno studio sugli imputati di crimine rinviati nel quinquennio 1880-1884 dalla Sezione d'accusa di quel distretto giudiziario ai Tribunali correzionali per le circostanze scusanti o attenuanti, delle quali è menzione nell'articolo 440 del codice di procedura penale; nè in questo studio ha incontrate molte difficoltà. Ora, se la proposta del collega Canonico sarà approvata dalla Commissione e l'indagine sarà estesa a tutta Italia, si otterranno importanti nozioni per apprezzare la questione, e per vedere se dell'istituto si faccia abuso sottraendo dei giudicabili al giudizio naturale dei giurati, unicamente per sfuggire tale giudizio, ovvero se esso non rappresenti un'azione diligente e coscienziosa della giustizia per stabilire un ragionevole equilibrio fra il reato, le forme del procedimento e la sanzione penale.

CUCCIA. Ripete che l'argomento è della massima importanza ed avverte come la scheda individuale non fornisca sufficienti notizie per studiare l'istituto della correzionalizzazione. Urge separare i casi nei quali le Sezioni d'accusa hanno facoltà di ordinare il rinvio al Tribunale correzionale, da quelli nei quali il rinvio è obbligatorio; epperò egli vorrebbe che si cercasse modo di tener distinti i rinvii facoltativi dai necessari.

COSTA. Desidera che alla proposta del relatore Canonico, dopo le parole « *alle giurisdizioni inferiori* », si aggiunga « *secondo un modulo che sarà loro distribuito.* »

CANONICO. Accetta l'aggiunta.

PENSERINI. Vorrebbe che si abbandonasse la proposta, poichè, se approvata, teme possa riescire dannosa all'amministrazione della giustizia. Molte volte le Sezioni di accusa forzando la parola della legge sono obbligate a valersi del mezzo loro accordato dall'articolo 440 del codice di procedura penale, perchè altrimenti le Corti di assise per esuberanza di lavoro non funzionerebbero.

Ora se i Procuratori generali, per la proposta del senatore Canonico, dovessero fare delle indagini statistiche su questi rinvii,

potrebbe avvenire ch' essi, per evitare commenti e sinistre interpretazioni, cercassero che le Sezioni d'accusa facessero minor uso della facoltà di cui nel citato articolo 440 del codice di procedura penale, e che in fine d'anno rimanesse alle Assise un numero esuberante di cause da decidere.

LUCCHINI. Osserva che il rinvio è sempre facoltativo, l'ammissione delle circostanze attenuanti essendo potestativa; vi è solo il caso di imputati minorenni, nel quale il rinvio è obbligatorio per la Sezione d'accusa.

CUCCIA. In risposta a quanto disse il collega Lucchini, rappresenta alla Commissione come l'accordare o il negare le circostanze attenuanti non sia un atto d'arbitrio per le Sezioni d'accusa, e come, anche dopo ammesse le circostanze attenuanti, vi siano dei casi, nei quali si può ordinare il rinvio al giudizio dei giurati, anziché a quello dei Tribunali correzionali.

Vi sono quindi dei rinvii al giudizio del Tribunale che potrebbero anche non farsi, e ve ne sono altri che si debbono fare.

COSTA. Ammette l'esattezza delle osservazioni presentate dall'onorevole Cuccia, poichè se il reato si esamina obiettivamente, si ha in alcuni casi il rinvio obbligatorio, mentre in altri è meramente facoltativo.

Così, ammesse le circostanze attenuanti a favore degli accusati del reato previsto dall'articolo 538 del codice penale, il rinvio è obbligatorio. Quando invece la pena criminale comminata importi un minimo di 5 anni di reclusione o di relegazione e vi siano circostanze attenuanti, è discutibile nella giurisprudenza se in questo caso si debba passare alla pena dei cinque anni di carcere oppure ai tre anni di reclusione, e dubbia sarebbe la legalità della correzionalizzazione. Ad ogni modo, pur riconoscendo giuste le osservazioni del collega Cuccia, ritiene difficile l'indagine che vorrebbe si facesse, e perciò lo prega a ritirare il suo emendamento. Rivolge poi una preghiera anche all'onorevole Penserini: di non insistere, cioè, nella sua proposta e di accettare che si facciano indagini statistiche sull'istituto della correzionalizzazione, le quali forniranno mezzi sicuri per apprezzare, se



per certi reati il rinvio al giudice inferiore sia una condizione normale dell'amministrazione della giustizia.

PENSERINI. Aderendo al desiderio dell'onorevole Costa, ritira la mozione presentata.

CUCCIA. Ritira il proprio emendamento e presenta una nuova proposta da votarsi dopo quella del senatore Canonico.

PRESIDENTE. Legge la seguente proposta del senatore Canonico :

« La Commissione delibera di pregare il Guardasigilli d'invitare i Procuratori generali a fornire, secondo un modulo che sarà loro distribuito, tutti gli elementi che valgano a far apprezzare i motivi dei rinvii alle giurisdizioni inferiori in base all'articolo 440 del codice di procedura penale, avuto riguardo, sia alle varie specie di reati, sia alle diverse condizioni personali dei singoli imputati, sia alle circostanze oggettive del reato.

Questa proposta è approvata.

PRESIDENTE. Ora viene la proposta presentata dal commissario Cuccia, che è del seguente tenore :

« La Commissione delibera di pregare il Guardasigilli d'invitare i Procuratori generali ad informare il Ministro, con rapporto speciale in ogni anno, quali e quanti siano stati i casi di rinvio al Tribunale correzionale pronunziati dalle Sezioni d'accusa, nei quali vi sia stato ricorso in cassazione, o dichiarazione d'incompetenza per parte del Tribunale od estensione della pena ai termini dell'articolo 396 del codice di procedura penale.

Dopo alcune osservazioni del Presidente e del commissario Costa, la proposta è approvata.

La seduta è sciolta.

## Seduta del 27 giugno

---

*Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.*

Presenti i commissari: AURITI, BODIO, CANONICO, COSTA, CUCCIA, DE' NEGRI, GUALA, INGHILLERI, LUCCHINI, MAZZUCHELLI, NOCITO, RIGHI, TAMI, TONDI ed i segretari BORGOMANERO e BRUSCHETTI.

La seduta è aperta colla lettura del processo verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

RIGHI. Prima di entrare a discutere sulla quarta proposta presentata dal relatore e concernente gli appelli, richiama l'attenzione della Commissione sopra di un fatto, che potrebbe fornire utili elementi per l'amministrazione della giustizia penale.

Egli non intende di fare una discussione sulla genesi del diritto penale; è però indubitato che l'obbiettivo suo pratico ed essenzialissimo è quello di provvedere alla difesa sociale.

Non sarà quindi inutile che il legislatore conosca quali siano i limiti della sfera, entro la quale la sua azione può essere efficace per una vera prevenzione, e fino a qual punto, all'incontro, esso sia impotente ad impedire i reati.

Accenna agli omicidi accompagnati dal suicidio dell'agente ed a quei reati di omicidio e grave ferimento commessi in modo sì evidente e clamoroso, da dimostrare come l'imputato commettesse il reato colla coscienza, colla volontà di non sottrarsi all'applicazione della sanzione penale.

Si limita a questo breve accenno, mentre rimette interamente al senno della Commissione il riconoscere quando sia più conveniente, per l'ordine della discussione, che si tratti un tale argomento, che egli ritiene essere compreso nella competenza della Commissione di statistica giudiziaria.

PRESIDENTE. La proposta presentata dall'onorevole Righi potrà essere discussa nella presente sessione, ultimati gli argomenti segnati nell'ordine del giorno.

Ora si passerà a discutere la quarta proposta presentata dal relatore, che è così concepita:

« La Commissione delibera che si preghi il Guardasigilli di invitare i rappresentanti del P. M. a volere indicare nei quadri statistici, quanto alle sentenze riformate in appello, non solo il numero di quelle la cui riforma fu parziale o totale, ma altresì quante furono riformate per assolutoria o dichiarazione di non luogo — quante per diminuzione e quante per aumento di pena, dichiarandone le relative cifre per ciascuna specie di reato ».

COSTA. Prega il collega Canonico di ritirare la sua proposta, avvertendo come parecchie nozioni, che egli vorrebbe richiedere ai funzionari del P. M., risultino già dai registri penali. Nella revisione di questi, la quale dovrà farsi nella corrente sessione, la Commissione potrà esaudire gli altri desiderî del relatore.

CANONICO. Non ha difficoltà di accettare il consiglio del collega Costa, a condizione però che della sua proposta si tenga conto allorchè verranno in discussione i nuovi modelli di registri giornalieri per la statistica giudiziaria penale.

PRESIDENTE. Mette ai voti la mozione dell'onorevole Costa, e la Commissione approva che nell'esame dei nuovi registri statistici giornalieri si abbiano da tener presenti i desiderî, dei quali è argomento la proposta del relatore.

Aprè quindi la discussione sulla quinta proposta, che è del seguente tenore.

« La Commissione delibera d'invitare il Guardasigilli a vedere se si possa, senza danno dell'amministrazione della giustizia,

diminuire il numero delle Corti d'assise, col sopprimere quelle che siedono nelle città meno popolate ».

**GUALA.** Accenna alle discussioni sollevatesi più volte nella Camera dei deputati in occasione del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia sull'argomento delle Corti di assise straordinarie, e ricorda una deliberazione presa dalla Camera, per la quale s'invitava il Ministero a studiare i necessari provvedimenti affinchè le Corti d'assise straordinarie fossero chiamate a funzionare conformemente alle disposizioni delle leggi sull'ordinamento giudiziario. Accenna all'istituzione di nuove Corti d'assise straordinarie, decretate allorchè reggeva il dicastero della giustizia l'onorevole deputato Villa, ed osserva come dalla Relazione del senatore Canonico risulti, che anche i Procuratori generali nelle loro annuali rassegne si occupano delle Corti d'assise straordinarie e propongono di togliere, per quanto è possibile, le assise dalle città poco popolate, lamentando che queste nuove Corti, stabilite nei piccoli centri, rendono incerta l'amministrazione della giustizia, la quale ivi è paralizzata dalla maggiore facilità che s'incontra di influenzare l'animo dei giurati. Rammenta che i Ministri di Grazia e Giustizia negli ultimi anni, accettando ordini del giorno presentati alla Camera dei deputati sull'argomento, riconobbero l'importanza della questione e accettarono l'impegno di studiarla.

Ritiene poi che si possano istituire Corti d'assise straordinarie unicamente nel caso in cui il Presidente della Corte d'appello, per la straordinarietà di un reato, creda utile di convocare una Corte d'assise straordinaria al fine di compiere ivi il giudizio in modo per avventura più consentaneo alle necessità del processo. Ed opina, come fu osservato anche alla Camera dei deputati nella tornata del 3 giugno 1885, che la giustizia penale sia diventata, in forza della istituzione di queste Corti straordinarie create con un semplice decreto regio e contro la volontà del legislatore, più costosa, più lunga ed alcune volte più pericolosa.

Crede utile quindi che anche la Commissione della statistica giudiziaria si occupi della istituzione di queste Corti d'assise straordinarie, pregando il Ministro della giustizia di provvedere al riordinamento delle Corti d'assise.

CUCCIA. Non può associarsi al voto manifestato di diminuire il numero delle sedi di Corti d'assise. Egli ritiene che la istituzione delle Corti d'assise nei piccoli centri abbia per intento di accelerare e rendere più efficace l'azione della giustizia, ed opina che la giustizia si amministri meglio nei piccoli centri, anzichè nei maggiori, poichè nei piccoli centri è più visibile il lavoro delle Parti, che spesso tende a corrompere il giudizio della Corte. Oltre a ciò, in alcune località, senza l'istituzione di queste Corti straordinarie, l'amministrazione della giustizia penale non potrebbe procedere sollecita, potendo avvenire che le Corti ordinarie, anche sedendo durante l'intero anno giuridico, non arrivino a spedire tutte le cause mature per la discussione. Cita ad esempio il distretto giudiziario della Corte d'appello di Palermo. Per queste varie considerazioni egli prega il relatore a ritirare la proposta.

AURITI. Se i Procuratori generali nelle loro Relazioni trattarono l'argomento relativo alle Corti d'assise straordinarie ed al modo come funzionano, opina che rientri nella competenza della Commissione il richiamare su questo punto l'attenzione del Guardasigilli. Crede però che non si debba pregiudicare la risoluzione della questione di legalità, che fu materia di lunghi dibattimenti e che potrebbe oltrepassare i limiti della competenza della Commissione.

CANGNICO. Ha presente come non si eccedano i limiti del mandato della Commissione discutendo l'argomento delle Corti d'assise. Colla sua proposta si esprime il voto al Guardasigilli di diminuire le Corti d'assise nelle città meno popolate, ritenendo egli che nei piccoli centri l'influenza sull'animo dei giurati possa facilmente verificarsi, mentre nei grandi centri ciò avverrà molto più di rado. E vi sono ancora altri gravi e numerosi inconvenienti, ai quali può dar luogo il sistema fin qui adottato. Egli opina che, quanto più ristretti sono i centri in cui la giustizia è amministrata, altrettanto sono minori le garanzie per la buona amministrazione della giustizia; e ciò specialmente trattandosi di giudizi di Corte d'assise; giacchè nei centri più popolosi l'atmosfera sociale è ben diversa da quella dei piccoli ambienti, nei quali si può esercitare una nociva influenza, appunto perchè vi si forma quell'opinione artificiale che difficilmente sorge nei grandi

ambienti. Ecco la ragione della sua proposta: ecco perchè egli prega l'onorevole Cuccia di non insistere nella sua mozione.

COSTA. Vorrebbe si cercasse una proposta conciliativa, ed in questo senso desidera di accordarsi col collega Canonico. Assicura l'onorevole Cuccia di essere convinto, per quanto concerne la Sicilia, dell'impossibilità di diminuire le Corti d'assise; ma in altre provincie, specialmente dell'alta e media Italia, molti circoli di Corti d'assise non sono convocati perchè mancano le cause da iscriversi a ruolo; per questi circoli torna quindi opportuna la proposta del relatore.

NOCITO. Appoggia l'idea dell'onorevole Costa, e sostiene essere necessario un provvedimento per le Corti straordinarie istituite negli ultimi anni.

TONDI. Il tema della riduzione del numero delle Corti d'assise rientra a suo avviso nelle attribuzioni della Commissione; e perciò egli voterà la proposta del relatore con quelle modificazioni che, d'accordo col senatore Costa, vi saranno introdotte. A questo modo diverrà meno frequente la necessità di rimandare le cause da una ad altra Corte per tutelare l'amministrazione della giustizia.

PRESIDENTE. Legge la proposta concordata tra gli onorevoli Canonico e Costa, nei termini seguenti:

« Ritenuto che alcuni Procuratori generali hanno accennato a parecchi inconvenienti che deriverebbero dal soverchio numero delle Corti d'assise in proporzione del numero degli affari, specialmente quando tali Corti risiedano in città poco popolose; la Commissione richiama l'attenzione del Ministro Guardasigilli su tale argomento ».

Prima di porre ai voti tale proposta, fa presente come votandola la Commissione non uscirebbe dalle proprie attribuzioni, poichè la proposta stessa è conseguenza diretta dalla constatazione di un fatto rilevato dai Procuratori generali.

La Commissione approva la mozione.

LUCCHINI. Prima di venire alla discussione della proposta sesta, desidera sapere se il relatore abbia presentata qualche pro-

posta circa l' istituzione dei giurati, e specialmente rispetto alla formazione delle liste.

CANONICO. Nella sua Relazione accennò al desiderio, ripetutamente espresso dai Procuratori generali, che le liste dei giurati vengano formate con maggior cura, e ad altre proposte relative ai giuri; ma non credette opportuno di farne argomento di speciali mozioni.

LUCCHINI. Avverte che si tratta di un ordine di notizie del più alto interesse, a procurar le quali, sinora, per quanto ne sa, non si è affatto provveduto. Prima e dopo la legge del 1874 si è molto discusso intorno al modo con cui funzionano i giurati, ma si è sempre discusso accademicamente, senza una base positiva di dati, su cui fondare i propri apprezzamenti. Egli non sa spiegarsi come non siasi ancora pensato a procurarsi i dati di fatto circa i modi con cui sono formate ed epurate le liste, circa le varie categorie che contribuiscono alle stesse liste ed al giuri del giudizio e circa la composizione di questo, in relazione alla specie delle cause ed all'esito delle medesime. Trattandosi però di una ricerca che tanto altamente interessa l'amministrazione della giustizia penale, egli non credette inopportuno di richiamare su di essa l'attenzione della Commissione, affinchè in questa o in altra prossima sessione se ne abbia ad occupare.

CANONICO. Preoccupato della difficoltà di ottenere precise notizie, non ha creduto opportuno, pel momento, di presentare una proposta.

AURITI. Se la Commissione concordasse nelle opinioni espresse dal prof. Lucchini, occorrerebbe aggiungere nuovi moduli agli attuali in vigore, ed inoltre si incontrerebbero non poche difficoltà per ottenere l'intento.

CUCCIA. Prega il collega Lucchini a non insistere nella sua proposta. Le ricerche relative alla formazione delle liste, al servizio dei giurati, al diritto di ricusa, alla condizione sociale dei giurati ed agli elementi che nella maggior parte dei casi primeggiano nella composizione del giuri sono difficilissime.

COSTA. Quando si provvede all'attuazione della legge 8 giugno 1874, il Ministero della Giustizia cercò di avere quelle nozioni che ora il prof. Lucchini desidererebbe fossero raccolte. Infatti, con Circolare del 29 dicembre 1874, si chiesero ai Procuratori generali alcune notizie statistiche, cioè: 1° il numero dei giurati iscritti nelle liste mandamentali; 2° il numero di coloro che iscritti nelle liste mandamentali erano stati dalle Giunte distrettuali cancellati dalla lista del distretto; 3° il numero delle iscrizioni fatte dalle Giunte distrettuali, o d'ufficio, o sopra richiamo delle parti, o per decisione della Corte d'appello; 4° il numero totale dei giurati compresi nelle liste distrettuali definitive.

Egli rimase come segretario generale al Ministero fino al 1876, e fino a quel tempo curò si facesse tale statistica, che poi venne abbandonata.

Questo ricorda in linea di fatto. In merito poi alla proposta fatta dal prof. Lucchini, ne loda lo scopo; ma ritiene che in questa sessione la Commissione non possa occuparsene. Sarebbe bene quindi che il professor Lucchini sottopenesse la sua proposta corredata di opportune osservazioni al Comitato, che questo ne facesse argomento di studio per riferirne alla Commissione nella sessione che terrà nel venturo novembre; e allora si potranno presentare al Guardasigilli risoluzioni concrete da applicarsi alle liste per l'anno 1887.

LUCCHINI. Aderisce al desiderio del collega Costa.

PRESIDENTE. Resta inteso che il prof. Lucchini presenterà al Comitato quelle osservazioni e proposte sull'istituzione dei giurati che ravviserà urgenti per lo studio, ed il Comitato ne riferirà alla Commissione nella futura sessione.

La Commissione approva.

Mette in discussione la sesta proposta, che è del seguente tenore:

« La Commissione prega il Guardasigilli d'invitare i Procuratori generali ad indicare quali siano in ciascun caso i motivi delle detenzioni preventive, specialmente di quelle che raggiungono e oltrepassano, per gli accusati rinviati alle Assise, la durata di due anni ».



**CUCCIA.** Ritiene che questo voto sia già stato soddisfatto dal Ministero di grazia e giustizia, il quale richiese e richiede ancora ai Procuratori generali notizie periodiche sugli imputati detenuti da oltre sei mesi.

**INGHILLERI.** Fa presenti alla Commissione le cagioni principali che spiegano perchè in Italia, generalmente, si prolunghino di soverchio le istruzioni nei processi penali. Ad esempio, per la citazione dei testimoni residenti all'estero e difficilmente reperibili si devono molte volte rinviare le discussioni di cause già mature per la decisione; così pure i frequenti differimenti chiesti dalla difesa, gli annullamenti pronunciati dalle Corti di cassazione ed i conseguenti rinvii, le domande di rimessione di cause da una ad altra Corte influiscono grandemente sui lamentati ritardi.

A suo credere gl'imputati di crimini i quali subiscono il carcere preventivo per più di un anno non sono probabilmente che un numero insignificante.

In merito poi alla proposta del relatore Canonico, deve ricordare che l'Amministrazione si è preoccupata da lungo tempo dei prolungamenti delle istruzioni nei processi penali e del carcere preventivo, e cita in proposito le Circolari degli 8 agosto 1880, 30 novembre 1881 e 7 ottobre 1884, contenenti disposizioni intese appunto ad affrettare la procedura nei giudizi relativi a detenuti da oltre un anno. Ed anche presentemente il Ministero non trascurava alcun mezzo per ottenere la maggiore sollecitudine possibile, chiedendo continuamente notizie dei processi penali ed esercitando una sorveglianza speciale circa i reati più gravi. Per queste considerazioni ritiene superflua la proposta del relatore.

**DE' NEGRI.** In risposta all'onorevole Inghilleri, fa notare che il numero degli imputati di crimine giudicati dalle Corti d'assise, per i quali la detenzione preventiva durò più di un anno, è pur troppo assai rilevante, avendo oscillato negli ultimi anni tra il 24 e 25 per 100.

**NOCERO.** Le considerazioni esposte dal collega Inghilleri sulle ritardate istruzioni dei processi penali sono vere; ma la questione del carcere preventivo urge sia studiata specialmente nei riguardi dei processi correzionali, perchè in questi la

prolungata detenzione non è molto giustificata, ed è generale lamento che la legge del 30 giugno 1876 sulla libertà provvisoria non abbia prodotto tutti i benefici effetti che sperava il proponente di quella legge.

In parte ritiene che ciò dipenda dalla condotta della magistratura, la quale si mostra renitente nel concedere la libertà provvisoria nei casi, nei quali, secondo i termini della legge, rientra nella facoltà del magistrato il concederla o negarla.

CANONICO. Accetta le osservazioni del commissario Inghileri, ma osserva che la sua proposta ha la ragion d'essere in ciò, che anche il pubblico ha il diritto di conoscere per quali reati il carcere preventivo, in certi casi, dura due anni ed anche più; di qui la necessità di annotare le cifre quando si presentano; di qui l'urgenza dell'indagine.

COSTA. Avverte che il fatto del prolungamento del carcere preventivo fu rilevato dai Procuratori generali e che conviene quindi segnalarlo al Ministero. Deve però far presente come l'inconveniente si verifichi maggiormente per taluni distretti giudiziari, nei quali si risente forse l'influenza delle condizioni della criminalità, più che del modo con cui si amministra la giustizia penale.

Risponde all'onorevole Nocito che la legge del 1876, mentre in certe parti ha allargata la libertà provvisoria, l'ha invece ristretta in altre, negandola per esempio agli oziosi, vagabondi, mendicanti, ammoniti, agli imputati di ribellione ecc.

La magistratura non si mostra mai ostile a concedere la libertà provvisoria, e non poche volte infatti la concede, ancorchè sieno contrarie le conclusioni del P. M. Inoltre non bisogna dimenticare che la detenzione preventiva in alcuni casi è una necessità suprema per la buona amministrazione della giustizia, massime nei reati organizzati di lunga mano.

LUCCHINI. Conviene col senatore Costa sugli effetti della legge del 1876, la quale in certi casi, invece di allargare, ha ristretto il beneficio della libertà provvisoria. Si associa pure alla proposta del relatore Canonico. Però vorrebbe fosse modificata nel senso che i Procuratori generali, raccolte le cifre del carcere preventivo, le illustrino nel testo dei loro discorsi, motivando le ragioni e

circostanze di fatto che le hanno determinate. Ed approfitta di questa occasione per pregare la Commissione di esaminare se non sia opportuno di richiamare ancora i Procuratori generali al concetto che dovrebbe uniformare i discorsi inaugurali, e presenta perciò la seguente proposta :

« La Commissione esprime il voto che i Procuratori generali siano invitati ad informare le loro Relazioni statistiche principalmente allo scopo di spiegare le cifre dei risultati ottenuti nell'amministrazione della giustizia, massime in quanto tali cifre si allontanano dalle medie generali e da quelle degli anni precedenti per lo stesso distretto ».

COSTA. Ricorda che sui discorsi inaugurali dei funzionari del P. M., e sull'indole ed estensione loro fu più volte richiamata l'attenzione dei Procuratori generali; però non si oppone alla proposta del prof. Lucchini.

La Commissione delibera che la proposta presentata dal professor Lucchini sia discussa dopo la Relazione del senatore Auriti sui discorsi dei Procuratori generali nella parte riguardante gli affari civili.

AURITI. Nell'argomento concernente la libertà provvisoria facoltativa ogni apprezzamento in astratto esorbita e manca di base; occorrerebbe conoscere i particolari del processo per poter decidere se il magistrato abbia giustamente applicata la legge, accordando o negando, in quel determinato caso, il beneficio della libertà provvisoria.

Riguardo poi alle proposte del relatore Canonico egli le accetta, alla condizione però che nei quadri statistici siano indicate le cagioni delle detenzioni preventive prolungate, ed i Procuratori generali nei loro discorsi commentino le cifre.

NOCITO. Non intende discutere se la legge del 30 giugno 1876 abbia più allargato che ristretto i casi nei quali è concessa la libertà provvisoria; ma ricorda che il concetto fondamentale di quella legge era uno spirito favorevole alla libertà individuale, e che il carcere preventivo non dovrebbe essere altro che un'eccezione; eccezione reclamata in alcuni casi dalla tutela della società. Egli non intende di censurare la magistratura, perchè la toga del

magistrato è fatta con lo stesso panno adoperato per la toga dell'avvocato, e censurando quella censurerebbe sè stesso; ma non può nascondere però il fatto costante rivelato dalla statistica, che cioè la magistratura usa poco della facoltà concessagli dalla legge di accordare la libertà provvisoria.

Fa presente alla Commissione questa condizione di cose e ritiene che la medesima se ne debba occupare.

TONDI. Osserva come la discussione sia arrivata già a tal punto che ora giova prendere una deliberazione. Sta il fatto che alcuni pensano che la detenzione preventiva prolungata, quale suole non raramente verificarsi nelle istruttorie, possa essere da speciali circostanze giustificata, ed altri invece ritengono il contrario. La Commissione potrebbe chiedere ai Procuratori generali notizie sulle detenzioni preventive che durano per molto tempo, e invitarli a studiare ed illustrare le cifre raccolte, ed allora soltanto la Commissione potrà prendere una deliberazione. Appoggia quindi la proposta del relatore.

RIGHI. È favorevole ad un concetto largo in materia di libertà provvisoria e desidera che, nell'applicazione della legge del 1876, la magistratura non dimentichi lo spirito liberale al quale è informata la detta legge, conciliandola sempre coll'esigenze della giustizia.

Richiama poi l'attenzione della Commissione sulla libertà provvisoria mediante cauzione, ritenendo questo punto degno di studio per sapere quale proporzione si trovi tra le domande di libertà provvisoria concesse con cauzione e quelle concesse altrimenti, e quale proporzione vi sia, negli imputati ammessi a libertà provvisoria con cauzione, tra quelli che riescono a sottrarsi all'azione della punitiva giustizia e quelli che a tale azione si sottomettono.

MAZZUCHELLI. A proposito della grave questione mossa dall'on. Nocito, accenna al lungo carteggio che tra il Ministero dell'interno e quello della giustizia continuamente ha luogo per il carcere preventivo e per la libertà provvisoria, e ritiene che ancora vi sia un'oscillazione nella giurisprudenza per l'applicazione della legge 30 giugno 1876. Pensa altresì che nell'applicazione di questa

legge, anzichè restringere, si allarghi il concetto informativo della medesima.

CUCCIA. Prega il collega Canonico di modificare la sua proposta nel senso di ridurre il periodo di due anni ad un anno.

CANONICO. Accetta.

Dopo altre osservazioni fatte dal Presidente e dai commissari Tondi, Costa, Inghilleri, alle quali risponde il relatore, la Commissione approva la seguente proposta del senatore Canonico:

« La Commissione delibera che si preghi il Guardasigilli d'invitare i Procuratori generali a voler illustrare nei loro discorsi inaugurali i motivi delle detenzioni preventive prolungate, specialmente di quelle che raggiungono e che oltrepassano per gli accusati rinviati alla Corte d'assise la durata di un anno, e quella di sei mesi pei rinviati ai Tribunali correzionali ».

La seduta è tolta.

## Seduta del 28 giugno

---

*Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.*

Presenti i commissari: AURITI, BODIO, CANONICO, COSTA, DE' NEGRI, GUALA, INGHILLERI, LUCCHINI, MAZZUCHELLI, NOCITO, PENSERINI, RIGHI, TAMI, TONDI, ed i segretari BORGOMANERO e BRUSCHETTI.

La seduta è aperta colla lettura del verbale della precedente tornata, il quale è approvato.

PRESIDENTE. Invita il senatore Auriti a riferire sui discorsi pronunciati dai Procuratori generali per l'inaugurazione del corrente anno giuridico, nella parte concernente gli affari civili.

### **RELAZIONE AURITI sui discorsi inaugurali del P. M.**

(Parte civile).

Lasciando ai lavori dell'Ufficio di statistica le specificazioni numeriche più minute, questa breve Relazione intenderà principalmente a rilevare i giudizi di estimazione emessi da' Procuratori generali presso le Corti di appello del Regno sulla qualità, e non sulla sola quantità dell'opera giudiziaria dell'anno 1885, ed a richiamare l'attenzione della Commissione sopra alcuni punti più importanti, che suscitano problemi meritevoli de' nostri studî.

*Tempo per la lettura delle Relazioni statistiche annuali  
del Pubblico Ministero.*

Anche quest'anno alcuni rappresentanti del Pubblico Ministero si sono doluti di una quasi impossibilità morale di comporre nei primi di gennaio la Relazione statistica sull'opera dell'anno antecedente fino al 31 dicembre. Chè anzi taluno ha rilevato una tale contraddizione tra questa prescrizione dell'art. 150 dell'Organico giudiziario, e la disposizione dell'art. 153 del Regolamento, che per la trasmissione delle tavole statistiche dà ai Pretori il termine fino a tutto gennaio, ed ai Procuratori del Re sino alla fine di febbraio.

Però è evidente, come fu osservato anche altre volte, che la Relazione da leggere per l'inaugurazione dell'anno giudiziario possa fondare i suoi apprezzamenti sui dati de' primi dieci mesi dell'anno, e sopra un calcolo approssimativo per gli ultimi due, salvo a completare o rettificare le cifre, e (se occorre) le induzioni, quando il discorso sarà stampato per pubblicarsi e trasmettersi al Ministero.

*Conciliatori.*

I Procuratori generali si lodano molto dell'opera de' Conciliatori, ed a ragione è stato notato, sul fondamento de' dati statistici, come questa istituzione di giustizia quasi domestica abbia fatto buona prova ed acquistato rapidamente ampio sviluppo pur nelle provincie ove fu introdotta di recente. Molti vorrebbero cresciute le proporzioni tra il numero delle conciliazioni ottenute e quello degli affari terminati con sentenza; uno de' Procuratori generali (Trani) attribuisce principalmente la scarsezza delle conciliazioni agli effetti malefici delle intromissioni di legali per mestiere, che senza guarentigia di alcun requisito pur sono ammessi a rappresentare le parti innanzi ai Conciliatori in virtù di procura.

Quasi tutti i Procuratori generali approvano la progettata estensione della competenza de' Conciliatori nei giudizi civili fino a 100 lire; quello di Venezia vorrebbe anche affidata ad essi la sorveglianza su' consigli di famiglia e di tutela per minori sforiniti di beni o con tenue patrimonio. Però taluno (Genova) esprime

de' dubbi pel modo della scelta di questi funzionarii, non avendo piena fiducia nelle terne proposte da' municipii. Ed appunto per la difficoltà della scelta e per la mancanza di candidati idonei nei piccoli Comuni, il Procuratore generale di Palermo, dissentendo dagli altri, crede non senza pericolo la detta estensione della giurisdizione contenziosa de' Conciliatori.

Le cause conciliate all'udienza furono in tutto il Regno nell'anno 1885 211,088, numero quasi identico a quello del 1884 che fu di 210,236; le cause decise con sentenza furono 576,253, cioè quasi 50 mila più che nell'anno antecedente.

#### *Preture.*

Le cause civili e commerciali portate innanzi ai Pretori nell'anno 1885 furono 326,358, somma di poche migliaia superiore a quelle del 1883 e del 1884. Le sentenze pronunciate in numero di 176,080 furono del pari a minima distanza in più sulle 171,359 sentenze dell'anno antecedente.

Però tutti i Procuratori generali tornano a lamentare il fatto, ormai notissimo, della grande sperequazione di lavoro nelle Preture, dipendente soprattutto dal cattivo ordinamento delle circoscrizioni territoriali, e ne chiedono a gran voce la riforma. Si sa che il numero delle cause civili e commerciali nelle diverse Preture sale dall'unità fino a più che 1500.

Quelli de' Procuratori generali che hanno toccato il problema della giurisdizione civile de' Pretori, hanno approvato ne' loro Discorsi la progettata estensione sino a lire 3 mila, ma sentono la necessità che si assicuri meglio l'autorità e l'indipendenza di quei magistrati. Il Procuratore generale di Trani, in particolare, nota la grande difficoltà de' Pretori attuali, amovibili, isolati, e senza appoggio, a poter resistere alla pressione dell'ambiente, mentre man mano che le monarchie inclinano a democrazia cresce la necessità della resistenza giudiziaria.

E qui cade un primo tema di considerazioni sull'esercizio di una delle funzioni affidate ai Pretori, quella cioè delle costituzioni di Consigli nuovi di famiglia e di tutela.

Non risulta dalle statistiche nostre nè dalle forestiere quale sia in un anno il numero de' minori, che rimangono orbi de' genitori: donde si avrebbe il numero de' Consigli di famiglia e di



tutela da istituire in un anno, e quindi, col calcolo di più anni, una media o cifra normale da servire come tipo di paragone. Però, mentre è certo che il fatto onde si origina la necessità di questi Consigli nuovi, dipendendo da cause naturali ordinarie, non può presentare grande varietà nelle diverse regioni, quando siamo al riflesso di quel fatto nell'ordinamento prescritto dalla legge, notiamo una differenza grandissima, passando da una ad altra Corte del Regno, nel numero proporzionale de' Consigli di famiglia e di tutela istituiti dentro l'anno. Essi infatti nel 1885 furono per ogni 10 mila abitanti — 5,5; 3,6; 8,5 nelle Corti di appello di Aquila, Bologna, Trani, mentre si elevarono a 13,6 in quella di Milano, e raggiunsero la cifra di 14,6 in Parma. È evidente che queste differenze non si possono spiegare col solo numero de' casi occorsi cui bisognasse provvedere, ma bensì, in modo precipuo, col numero delle denunce fatte a' Pretori dalle persone cui ne incombeva l'obbligo per legge, e in parte col fatto della operosità maggiore o minore spiegata dagli stessi Pretori nelle ricerche di ufficio e negl' incitamenti coi mezzi legali.

Facendo de' raggruppamenti per regioni composte di provincie avvinte già nel passato da unione politica, ossia tenendo conto delle consuetudini anteriori come di una delle cause influenti, si ha la seguente progressione nel numero de' Consigli di famiglia e di tutela istituiti nel 1885.

Corti di appello di Roma, Ancona, e Bologna, in complesso, per ogni 10 mila abitanti . . . . .	4,0
Firenze con Lucca . . . . .	5,8
Sicilia . . . . .	6,4
Piemonte . . . . .	7,4
Napolitano . . . . .	7,6
Sardegna . . . . .	7,8
Lombardo-Veneto . . . . .	9,3
Parma con Modena . . . . .	14,6

Da calcoli approssimativi dell'Ufficio di statistica si è tratta la probabile induzione, che la cifra normale dovrebbe essere, per ogni 10 mila abitanti, superiore al numero 20, da cui siamo pur troppo lontani.

Questo difetto, avvertito già dal Ministero di grazia e giustizia, richiamò a buon dritto le sue sollecitudini, poichè la tutela de' minori orbi di genitori interessa non solo i beni, che potreb-

bero mancare, od essere assai scarsi, ma soprattutto le persone pel mantenimento e per l'educazione, pe' bisogni fisici e pe' morali. È certo che anche pei non abbienti il tutore può in parte provvedere con la sorveglianza quotidiana, con le scuole gratuite, e col mezzo de' sussidii in tante forme apprestati dallo Stato e dalla carità cittadina.

Furono quindi rivolti assai vivi eccitamenti per questo ramo di servizio, con circolare Ministeriale del 17 aprile 1884, ai rappresentanti del Pubblico Ministero ed ai Pretori, e non furono senza frutto, poichè i Consigli nuovamente istituiti che erano stati nel 1884 21,218, crebbero nel 1885 a 21,328; nel Distretto della Corte di appello di Messina salirono da 2,6 per ogni 10 mila abitanti, a 5,0; in quello di Milano, da 9,4 a 13,6.

È utile intanto ordinare un sistema più concreto di sindacato, facendo obbligo di Relazioni periodiche de' Pretori ai Procuratori del Re, e di questi ai Procuratori generali sul numero di Consigli di famiglia e di tutela istituiti, e su' provvedimenti dati, in esecuzione degli articoli 250 e 257 del Codice civile, per le mancate denunce. Così l'attenzione de' Pretori sarà richiamata di tratto in tratto su questa parte così delicata ed importante delle loro incombenze, e le autorità superiori potranno fare a tempo opportuno, ove occorra, i debiti ammonimenti.

### *Tribunali.*

Le sentenze civili e commerciali pronunziate dai Tribunali nel 1885 (72,000 circa) raggiungono per la quantità la cifra dell'anno innanzi meno un migliaio, e per la qualità si ha nel complesso il giudizio favorevole de' Procuratori generali.

Molti di loro insistono sulla osservazione ripetuta più volte, che mentre per legge il solenne rito formale dovrebb' essere la regola, e il sommario, quasi precipitoso, l'eccezione, questo col fatto, sia per abbreviazione de' termini, sia per tacito accordo delle Parti, ha la grandissima prevalenza, il che rivela l'urgenza d'istituire quella procedura media, proposta nei nuovi progetti, che assicuri al rito comune la necessaria speditezza senza offendere le garentie di una conveniente discussione con lo scambio, fatto a tempo, delle opposte ragioni.

Si è notato come sia andato crescendo in questi ultimi anni il numero delle cause commerciali, ed è chiaro esserne ragione precipua le innovazioni del recente Codice di commercio, sia per la qualificazione di atti commerciali indotta dalla sola forma dei titoli cambiarii, sia per l'aumentata competenza de' Tribunali di commercio ne' negozii che siano commerciali per una sola delle Parti.

Ma quello che veramente duole è il numero crescente dei fallimenti. Nel 1884 ne furono dichiarati 851 e chiusi, in somma quasi eguale, 846; nel 1885 ne furono dichiarati 1130, e chiusi non più che 930, aumentandosi di 200 il numero delle procedure pendenti.

Molti Procuratori generali si dolgono della lentezza con cui le procedure di fallimenti sono condotte; e quello in ispecie di Catania adopera parole assai severe a carico di tutti coloro, siano funzionari pubblici, siano privati, cui ne spetta la responsabilità. Bisogna intanto indagare la influenza che in bene o in male hanno potuto esercitare gli ordinamenti del nuovo Codice di commercio. Quando fu abolito l'arresto personale per debiti civili e commerciali, si fece affidamento sulla maggiore severità con cui sarebbe stata regolata, nel Codice allora in progetto, la materia di fallimenti. Ed invero, molte innovazioni sono state introdotte, che bisogna però verificare come abbiano funzionato nella pratica, quali difficoltà abbiano suscitato, quali gli effetti sia per la speditezza delle procedure, sia per l'efficacia della repressione.

Una delle conclusioni che io sottopongo alla Commissione, e per suo mezzo al Guardasigilli, è che questa materia sia proposta come tema agli studi de' Procuratori generali di Corti d' appello per le loro Relazioni inaugurali dell'anno venturo.

### *Corti di appello.*

Le lodi maggiori de' Procuratori generali sono per l'opera delle Corti di appello, mantenutasi per la quantità quasi eguale a quella dell'anno innanzi. Pronunziarono in grado di appello 11,371 sentenze; nel 1884 erano state 11,242; pronunziarono in cause di loro cognizione diretta 2,028 sentenze, con lieve aumento sulle 1,828 dell'anno antecedente.

Hanno notato pe' rispettivi loro distretti i Procuratori generali di Casale e di Firenze essere minore, proporzionatamente, il nu-

mero degli appelli da sentenze de' Pretori, che non da sentenze de' Tribunali, ma maggiore il numero degli appelli accolti a riforma di quelle che non di queste.

È codesto un fenomeno normale, poichè la minore importanza delle cause pretoriali scema i mezzi e gl' impulsi pel rimedio dei gravami; mentre d'altra parte la migliore preparazione de' giudizi e le maggiori guarentigie d'istruzione ne' magistrati raccolti in collegio spiegano il minor numero delle sentenze di Tribunali riformate in appello.

Ora abbiamo verificato che questa legge si riscontra attuata per tutto il Regno, nei computi complessivi, non solo pel 1885, ma anche per l'anno 1884, come risulta dall'infrascritto specchio.

Preture	1884 — 1885	Tribunali in 1 <sup>a</sup> istanza	1884 — 1885
sentenze definitive	128,627 — 129,665	sentenze definitive	40,331 — 41,683
non definitive	43,332 — 46,415	non definitive	16,171 — 16,023
<b>Totale</b>	<b>171,959 — 176,080</b>	<b>Totale</b>	<b>56,502 — 57,306</b>

<b>Appelli al Tribunale da sentenze de' Pretori</b>	18,152 — 18,330	<b>Appelli alla Corte da sentenze de' Tribunali</b>	14,364 — 14,301
<b>APPELLI DECISI</b>		<b>APPELLI DECISI</b>	
accolti	8,185 — 8,490	accolti	6,035 — 6,019
rigettati	5,967 — 6,008	rigettati	5,542 — 5,636
<b>Totale</b>	<b>14,122 — 14,438</b>	<b>Totale</b>	<b>11,607 — 11,635</b>

**PROPORZIONI.**

	1884 — 1885		1884 — 1885
Ogni 100 sentenze di Pretori ne furono appellate	10,6 — 10,4	Ogni 100 sentenze di Tribunali ne furono appellate	25,4 — 24,9
Ogni 100 appelli ne furono accolti	57,9 — 58,3	Ogni 100 appelli ne furono accolti	52,2 — 51,6

*Gratuito patrocinio.*

È commendata, come fu sempre, la operosità delle Commissioni pel gratuito patrocinio; ma avendo notato alcuni Procuratori generali, specialmente quelli di Parma e di Trani, che poscia i giudizi con difesa di ufficio si conducono non raramente con troppa lentezza, e non avendo trovato nelle tavole statistiche annesse ai

Discorsi inaugurali, rubriche relative alla durata ed all'esito di quei giudizi, ho cercato quali fossero nel Ministero di giustizia gli ordinamenti di sindacato per questa materia. Ho quindi verificato, che il ritardo nella trattazione delle cause de' poveri richiamò più volte l'attenzione del Guardasigilli, sicchè dopo due circolari del 3 ottobre 1878 e del 30 marzo 1879, riuscite poco efficaci, fu prescritto, con un'ultima ministeriale del 27 dicembre 1881, a' Procuratori generali di Corti di appello, a' Procuratori del Re ed a' Pretori l'invio di elenchi nominativi semestrali con indicazioni sul corso di siffatti giudizi, a cominciare dalla domanda di ammissione al gratuito patrocinio.

Da appunti avuti dal Ministero risulterebbe, che la media delle cause decise in ciascun anno sia del 60 al 70 0/10 presso le Preture; del 40 al 50 presso le Corti di appello; del 35 al 40 0/10 presso i Tribunali commerciali, e del 15 al 20 presso i Tribunali civili. La media delle cause vinte sarebbe del 65 al 75 0/10. Non si può calcolare la media durata delle cause poichè bisognerebbe escludere i giudizi sempre lunghi ed intralciati di divisione, che alterano le proporzioni normali. Mancano i dati per questa distinzione.

Però onde avere calcoli più completi, e coordinati con le altre cifre degli stati numerici, propongo alla Commissione che le rubriche sulla durata e sull'esito de' giudizi con gratuito patrocinio siano aggiunte alle tavole statistiche annuali; e che l'Ufficio di statistica le riempia sia con gli spogli degli elenchi già esistenti nel Ministero, sia con altre indagini sotto la direzione del Comitato.

#### *Coefficienti della litigiosità.*

Un piccolo aumento si nota nel numero complessivo de' procedimenti contenziosi iniziati nell'anno 1885 appetto all'anno 1884, ed anche al 1883. Rapporto al 1884 si hanno nelle istanze giudiziali queste cifre in più: — Conciliatori, 39,773 — Pretori, 4,713 — Tribunali civili e commerciali, 1,453 — Corti di appello, 151.

Quasi tutti i Procuratori generali hanno toccato questo quesito così complesso da non potersi risolvere in astratto, sulle cause delle liti. È evidente, che i negozi civili, indizio di prosperità, generano come effetto naturale un certo numero di liti

per le difficoltà cui dà luogo la interpretazione de' contratti, la dichiarazione e l'applicazione delle leggi. D'altra parte uno stato economico disagiato mentre scema la materia delle liti e i mezzi per intentarle a chi dev' essere l'attore, ne cresce le cause per l'impotenza de' convenuti a soddisfare le proprie obbligazioni. Una causa morbosa infine si ha nella mala fede de' debitori e nello spirito di litigiosità.

I Procuratori generali di Milano, Firenze e Modena reputano prevalente la causa del disagio economico, traendo argomento specialmente dalle statistiche nostre degli anni passati, che dimostrano non crescere le liti nelle diverse regioni in corrispondenza della maggiore prosperità generale. Quello di Modena invoca più in concreto pel suo distretto la riprova del cresciuto numero delle esecuzioni forzate, delle vendite di beni di minori, e de' fallimenti

De' prospetti comparativi è utile consultare quello compilato dall'Ufficio di statistica e stampato a pag. 100 dei prospetti sommarii degli affari civili e penali trattati nell'anno 1885.

#### *Ministero Pubblico.*

I rappresentanti del Pubblico Ministero si sono associati con zelo, com'era debito, all'opera della magistratura. Però molti Procuratori generali insistono sulla necessità di trovar modo come rilevare l'autorità e il prestigio di quest'organo della legge, sicchè possa sostenere con efficacia le vive lotte quotidiane nell'esercizio dell'azione penale, e nelle discussioni innanzi ai giurati. Parecchi menzionano, approvandolo, il progetto di fare del Ministero Pubblico una missione revocabile di magistrato inamovibile; e si riconosce generalmente la grande utilità che verrebbe dalle prove di dottrina, date con le conclusioni nelle cause civili. Finchè non provveda la nuova legge, valga l'impulso del Guardasigilli (circolare del 2 settembre 1885) per l'intervento volontario del rappresentante del Pubblico Ministero nelle cause civili più gravi.

Delle difficoltà che si annunzia essersi incontrate nella pratica, l'una ha un certo peso, la prevalenza cioè del rito sommario, per cui non è agevole conoscere prima della udienza la natura delle cause che verranno in discussione; ma si potrà provvedere con de' rinvii. L'altra difficoltà non ha valore, la diffidenza cioè

con cui si dice che spesso si accoglie, come sospetto di parzialità, l'intervento del Pubblico Ministero fatto ad arbitrio, non per obbligo, per una piuttosto che per altra causa. Imperocchè non è arbitrio che dia luogo a ragionevole diffidenza la scelta delle cause fatta a ragione della importanza della materia, della qualità delle persone in litigio, della natura degl'interessi pubblici che vi siano involti: al quale scopo potranno aversi presenti in modo precipuo i criterii e le norme delle nostre leggi passate.

Raccogliendo le conclusioni enunciate di sopra, io propongo:

1.° Che l'Ufficio di statistica, sotto la direzione del Comitato, servendosi delle Relazioni semestrali esistenti presso il Ministero di grazia e giustizia, e richiedendo al bisogno altre informazioni, aggiunga e riempi (appena sarà possibile) nella tavola statistica per il gratuito patrocinio nuove rubriche relative alla durata ed all'esito dei giudizi.

2.° Che si rassegni al Guardasigilli il parere della Commissione:

a) Circa l'utilità di relazioni speciali sui Consigli di famiglia e di tutela istituiti e loro convocazioni ad istanza delle Parti o d'ufficio, nonchè sui provvedimenti che per avventura si siano presi contro le persone responsabili ai termini dell'art. 250 del codice civile. Tali relazioni potrebbero essere:

per trimestre dai Pretori ai Procuratori del Re;

per semestre dai Procuratori del Re ai Procuratori generali;

per anno dai Procuratori generali al Ministro.

b) Circa l'opportunità di proporre ai Procuratori generali delle Corti d'appello come tema di studio e di speciale trattazione nei loro discorsi inaugurali del venturo anno l'applicazione del nuovo codice di commercio in fatto di fallimenti:

per le insorte difficoltà d'interpretazione di parecchie disposizioni;

pel grado della efficacia repressiva;

per la durata delle procedure.

PRESIDENTE. Apre la discussione sulle proposte presentate dal relatore.

DE' NEGRI. Il relatore propone un'indagine sopra la durata delle cause di gratuito patrocinio; ora egli desidera sapere

se tale ricerca debba essere speciale per queste cause. Se ciò non fosse, la proposta sarebbe inutile, poichè a cominciare dal 1884 si richiede già la durata di tutte le cause, dal primo atto introduttivo fino alla sentenza definitiva.

AURITI. Intende che tale notizia debba aversi distinta per le cause affidate al gratuito patrocinio.

INGHILLERI. In proposito alla durata delle cause nelle quali vi fu ammissione a gratuito patrocinio, esprime il desiderio che tale notizia sia data non solo per i giudizi definiti nell'anno, ma anche, e distintamente, per quelli rimasti pendenti.

AURITI. Non ha difficoltà di aderire alla proposta del commissario Inghilleri.

PRESIDENTE. Dà lettura della prima proposta :

« La Commissione delibera che l'Ufficio di statistica, sotto la direzione del Comitato, servendosi delle Relazioni semestrali esistenti presso il Ministero di grazia e giustizia e richiedendo al bisogno altre informazioni, aggiunga e riempi (appena sarà possibile) nella tavola statistica per il gratuito patrocinio nuove rubriche relative alla durata ed all'esito dei giudizi definiti nell'anno ed alla durata di quelli rimasti pendenti. »

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Mette in discussione la prima parte della seconda proposta relativa alla richiesta di speciali relazioni sui Consigli di famiglia e di tutela.

RIGHI. Desidera di sapere se nelle Relazioni dei Procuratori generali si dica come funziona l'istituto della tutela e se da questi resoconti si possa dedurre l'efficacia esercitata dagli uffici tutelari.

AURITI. Risponde al collega Righi che nei discorsi dei Procuratori generali è segnato il numero dei Consigli di famiglia di nuova istituzione e il numero delle convocazioni dei medesimi, le quali possono avvenire sia ad istanza delle Parti, sia d'ufficio; e però colla



sua proposta egli mira a conoscere non solo il numero dei Consigli di famiglia e dei Consigli di tutela istituiti, ma anche quante volte furono convocati, distinguendo se la riunione avvenne ad istanza delle Parti ovvero d'ufficio.

RIGHI. Accenna alla gravità della questione relativa ai Consigli di famiglia e di tutela, ed osserva che nelle provincie della Venezia e della Lombardia, dove fu già in vigore la legislazione austriaca sulla onoraria giurisdizione, l'istituto della difesa dei minorenni funziona forse meglio che altrove, e che in quelle regioni è penetrato nella coscienza di tutti, che col sistema antico si proteggevano meglio coloro i quali avevano avuta la sventura di rimanere privi delle cure affettuose del padre e della madre e che debbono per ciò affidare ad altri la difesa della loro persona e dei loro averi.

Ritiene da ultimo che le disposizioni della legge vigente sulla giurisdizione onoraria siano insufficienti.

AURITI. In relazione a quanto disse l'on. Righi, fa presente che il maggior numero di istituzioni di Consigli di famiglia e di convocazioni dei medesimi si riscontra appunto in quelle provincie ove l'istituto funzionava già *ab antiquo*. In merito poi alla sua proposta, avverte che colle Relazioni richieste alle Autorità giudiziarie si potrà conoscere il vero stato del servizio e provvedere per la migliore organizzazione del medesimo.

COSTA. Crede che, com'è attualmente organizzata la volontaria giurisdizione, essa non sia altro che una tutela dei beni, non curando le persone dei minorenni e dimenticando l'avviamento loro ad una vita onesta e laboriosa. Questo è lo stato reale delle cose, a questo si deve provvedere.

AURITI. Sull'istituto della tutela osserva che la legge ha stabilito che vi fossero delle persone responsabili, le quali coll'esempio e colla sorveglianza procurassero che l'istituzione funzioni, e quindi nelle proposte si chiede anche notizie dei provvedimenti dati contro le persone responsabili, giusta l'articolo 250 del codice civile.

TONDI. Appoggiando la proposta del relatore, osserva che purtroppo non pochi sono i casi, nei quali i Consigli di famiglia non vengono istituiti e, seppure istituiti, non vengono mai convocati; ed aggiunge che dalla statistica quale fu fatta finora, non può misurarsi tutto il male che deriva dalla trascuranza degli ufficiali incaricati di denunciare e provvedere alla difesa dei minorenni, e l'indole ed opportunità dei rimedii che debbono adottarsi.

PRESIDENTE. Mette ai voti la prima parte della seconda proposta, che è approvata, ed apre la discussione sulla seconda parte, concernente la richiesta di notizie sul modo come funziona il nuovo codice di commercio per ciò che riguarda i fallimenti.

INGHILLERI. Desidera che si chiedano notizie anche sull'istituto della moratoria.

TONDI. Ricorda che qualche Procuratore generale, fino dall'anno 1884, accennava alla moratoria come ad un istituto che può diminuire la efficacia dei provvedimenti circa il fallimento.

AURITI. Accetta l'aggiunta proposta dell'on. Inghilleri.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta del relatore con l'aggiunta dell'on. Inghilleri.

« Si rassegni al Guardasigilli il parere della Commissione sulla opportunità di proporre ai Procuratori generali delle Corti d'appello, come tema di studi e di speciale trattazione nei loro Discorsi inaugurali del venturo anno, l'applicazione del nuovo codice di commercio in fatto di fallimenti :

per l'insorte difficoltà d'interpretazione di parecchie disposizioni ;

pel grado della efficacia repressiva ;

pel modo come funzionano gl'istituti del curatore del fallimento, e della moratoria ;

per la durata delle procedure ».

Tale proposta è approvata dalla Commissione.

LUCCHINI. Propone un'aggiunta alle mozioni finora votate. Ve ne sono due che si danno la mano, cioè quelle relative alla de-

linquenza dei minorenni ed alla tutela dei minori ; onde raccomanda al Comitato di coordinare le due indagini, studiando il mezzo che i Procuratori generali se ne occupino contemporaneamente nelle loro Relazioni.

CANONICO. La Commissione ha già votata la proposta relativa ai minorenni, nonchè quella relativa ai Consigli di famiglia. La relazione fra le due indagini gli sembra scaturisca da sè ; ad ogni modo egli non si oppone alla mozione del prof. Lucchini.

PRESIDENTE. Ricorda che nella seduta di ieri, fu presentata dal prof. Lucchini una proposta relativa ai discorsi dei Procuratori generali e che la Commissione deliberò di rinviarne la discussione a quando fosse ultimata quella iniziata sulla Relazione del senatore Auriti ; ora poichè il prof. Lucchini ed il senatore Canonico, indirettamente, hanno incominciato a discutere sull'argomento che forma oggetto della proposta presentata ieri, invita la Commissione a pronunciarsi sulla medesima, che è del seguente tenore :

« La Commissione esprime il voto che i signori Procuratori generali siano invitati ad informare le loro Relazioni statistiche principalmente allo scopo di spiegare le cifre dei risultati ottenuti nell'amministrazione della giustizia, massime in quanto tali cifre si allontanano dalle medie generali e da quelle degli anni precedenti per lo stesso distretto ».

LUCCHINI. La sua mozione si risolve in alcune raccomandazioni da farsi ai Procuratori generali, perchè le tengano presenti nel compilare le loro Relazioni.

Ricorda che il Ministero di grazia e giustizia diede speciali istruzioni circa l'indirizzo da darsi alla Relazione prescritta dall'articolo 150 della legge sull'ordinamento giudiziario, e rammenta in modo speciale la Circolare del 12 ottobre 1874, n. 503, nella quale si ricordava ai funzionari del P. M. di mantenere la Relazione in discorso entro i limiti di un'analisi concreta e positiva dei lavori compiuti dalle diverse Autorità giudiziarie nel corso di ciascun anno, e di evitare l'abuso, pur troppo invalso, di trascorrere dal campo pratico a quello puramente teoretico, dando in tal modo occasione a discussioni, ad osservazioni d'indole meramente sog-

gettiva e talora anche a polemiche. Quella Circolare ebbe per effetto di trattenere in certi limiti le Relazioni stesse. Tuttavia esse qualche volta trascendono per altra guisa dal loro compito e si cimentano a dar saggi di critica statistica, che non si confanno nè coi ristretti confini del territorio e del periodo annuale, nè con le attribuzioni amministrative e giudiziarie dei disserenti.

La Commissione, in forza del decreto che l'ha istituita, ha mandato di esaminare le Relazioni statistiche annuali; essa, col prescrivere prospetti statistici uniformi, ha coordinato le cifre esposte nei Discorsi inaugurali per i vari distretti: ora occorre coordinare il testo dei discorsi medesimi.

AURITI. Desidererebbe che la mozione presentata dal collega Lucchini venisse alquanto modificata; in merito poi alla detta mozione, ritiene sufficienti le raccomandazioni speciali che la Commissione prega il Guardasigilli di dirigere ai Procuratori generali, anno per anno.

Per evitare poi che le raccomandazioni rivestano un carattere di riprensione pei funzionari del P. M., egli crede che, anche senza votare la proposta del collega Lucchini, si potrebbe pregare il collega Inghillieri, Direttore generale nel Ministero di grazia e giustizia, di dare comunicazione al Guardasigilli della proposta Lucchini.

INGHILLERI. Accetta l'incarico.

NOCITO. Sulla proposta del collega Lucchini, non crede conveniente prescrivere un tema speciale di trattazione ai Procuratori generali; egli invece desidera che i discorsi dei funzionari del P. M. abbiano attinenza col movimento degli affari giudiziari del distretto rispettivo.

MAZZUCHELLI. Ricorda che la Commissione già si occupò nella sessione di novembre-dicembre 1885 dei Discorsi inaugurali del P. M., e prese anzi una deliberazione.

Difatti, in seguito alla Relazione del prof. Ferri sui discorsi dei Procuratori generali per la parte penale, tra le proposte approvate dalla Commissione, vi fu la seguente:

« Che i discorsi inaugurali, rimettendo al prospetto sommario

l'analisi delle singole cifre statistiche, si svolgano specialmente sull'apprezzamento complessivo e sulle principali risultanze di esse, estendendosi all'esame dei più importanti fatti giudiziari e criminali avvenuti nell'anno, alle cause delle più notevoli variazioni verificatesi ed a quegli speciali argomenti indicati annualmente dal Ministero, che possano chiarire le più notevoli risultanze della statistica penale. »

Ciò premesso ravvisa pel momento non opportuna la proposta del prof. Lucchini.

LUCCHINI. La sua proposta non gli sembra pregiudicata dalle deliberazioni prese nella precedente sessione, alle quali, anzi, egli non farebbe adesso che dare più ampio svolgimento. Ad ogni modo acconsente di ritirare pel momento la proposta stessa, salvo a presentarla in tempo più opportuno, limitandosi per ora a richiamare l'attenzione della Commissione sulla necessità che i Procuratori generali nei loro discorsi spieghino soprattutto le cifre parziali, in quanto queste si allontanano dalle medie generali del Regno e da quelle degli anni precedenti nello stesso distretto.

COSTA. Prega il Direttore generale della Statistica, di voler completare lo studio già avviato circa gli omicidii che si commettono in Italia. L'argomento è della massima importanza, anche per conoscere il posto che l'Italia tiene, in confronto degli altri Stati, negli omicidii, e per accertare la vera criminalità oggettiva.

BODIO. Le cifre raccolte dalle Autorità giudiziarie e quelle fornite dagli ufficiali di pubblica sicurezza rispetto agli omicidii non coincidono, nè potrebbero coincidere tra loro; e ciò per varie ragioni che sarebbe troppo lungo spiegare, e che potranno essere dichiarate quando si voglia fare su questo tema apposita discussione.

Un simile riscontro fu fatto già dall'Ufficio statistico medesimo, or è un anno, sopra elenchi nominativi pei distretti delle Corti d'appello di Roma, Bologna ed Ancona. In questa ricerca preliminare ebbi già consigliere e collaboratore autorevolissimo lo stesso onorevole Costa. Il Comitato potrebbe ripigliare in esame gli elementi raccolti e chiederne altri, per portare un giorno la questione meglio istruita innanzi alla Commissione plenaria.

Per quanto concerne il desiderio dell'on. Costa, di conoscere

cioè la condizione dell'Italia rispetto agli altri Stati, per quanto riguarda i reati d'omicidio, ricorda il tentativo di confronti internazionali pubblicato in appendice alla Relazione sul movimento della delinquenza negli anni 1873-1884. Quei primi profili di statistica comparata si possono considerare come abbastanza esatti, perchè l'omicidio è una figura di reato abbastanza nettamente delineata nella legislazione penale di tutti i paesi.

MAZZUCHELLI. Raccomanda di fare attenzione anche alla qualifica del reato d'omicidio, e, specialmente per gli studi comparativi di cui trattasi, di tener presente che secondo la vigente nostra legislazione, e precisamente pel disposto degli articoli 541 e 542 del Codice penale, le ferite e le percosse volontarie, a causa delle quali segua la morte entro i 40 giorni immediatamente successivi al reato ed anche dopo questo periodo, sono agguagliate all'omicidio e come tali figurano perciò nelle statistiche giudiziarie. In talune legislazioni estere, invece, le ferite e le percosse volontarie, anche quando sono susseguite dalla morte, non sono agguagliate all'omicidio, ma prendono una diversa qualifica.

COSTA. Insiste nel suo desiderio, specialmente a motivo del disaccordo che vi è tra le cifre raccolte dall'Autorità giudiziaria e quelle dell'Autorità di P. S., e sostiene la necessità di eliminare certi fatti, che realmente non sono reati d'omicidio. Nota che non si possiede ancora una statistica obbiettiva degli omicidii, indipendente dalle eventuali vicissitudini processuali, cosicchè non se ne conosce il numero reale.

INGHILLERI. Considera come insufficiente il dato delle denunce, ed accenna alla necessità di cercare un punto più preciso di partenza.

COSTA. Per ottenere l'intento di conoscere la vera criminalità in fatto d'omicidii occorrerebbe, tenuto conto dell'indole di tali reati, fare uno studio ed un'analisi su ciascun omicidio denunciato fino all'ordinanza che chiude l'istruttoria.

AURITI. Dubita che per lo studio accennato dal collega Costa sianò sufficienti i mezzi di cui dispone l'Ufficio di statistica. È

questo uno studio che si dovrebbe fare su tutti gli atti del processo, e che rientrerebbe quindi nella competenza del magistrato.

COSTA. Non si dissimula la difficoltà della ricerca, ma ritiene che questa rientri nella competenza dell'Ufficio di statistica giudiziaria, il quale potrà ricavare le notizie dalle denunce e dalle ordinanze che pongono fine all'istruttoria.

BODIO. Non ha motivo alcuno di opporsi a che vengano intraprese le nuove ricerche desiderate dall'onorevole Costa. Crede però che il numero delle denunce e quello delle condanne non potranno risultare, dallo studio ulteriore che si avesse da fare, diversi da quelli che, in seguito alle più accurate verificazioni, furono esposti nel volume presentato a questa medesima Commissione, nello scorso anno, ed intitolato: Movimento della delinquenza secondo le statistiche degli anni 1873-83. Del rimanente, col sistema della scheda individuale per ogni imputato, si avranno da ora in poi i dati più certi e più particolareggiati per seguire il reato, nelle circostanze caratteristiche in cui fu commesso, a traverso tutte le fasi del processo penale.

PRESIDENTE. Poichè l'onor. Righi presentò una proposta, la quale in certe parti si collega con quella del senatore Costa, prega lo stesso onorevole Costa a voler consentire che la sua proposta venga discussa domani, insieme con quella dell'on. Righi.

COSTA. Aderisce al desiderio manifestato dall'onorevole Presidente.

La seduta è sciolta.

## Seduta del 29 giugno 1886.

*Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.*

Presenti i commissari: AURITI, BODIO, CANONICO, COSTA, CUCCIA, DE' NEGRI, GUALA, INGHILLERI, LUCCHINI, MAZZUCHELLI, NOCITO, PENSERINI, RIGHI, TAMI, TONDI ed i segretari BORGOMANERO e BRUSCHETTI.

La seduta è aperta colla lettura del verbale della precedente tornata, che è approvato.

PRESIDENTE. Invita il collega De' Negri a riferire sulla riforma dei registri penali giornalieri presso le diverse magistrature inquirenti e giudicanti e sul loro coordinamento.

### **Relazione DE' NEGRI sulla riforma dei registri statistici per gli affari penali e sul loro coordinamento.**

Fin dall'anno 1878, la Commissione stata istituita dal Ministro Guardasigilli Mancini per studiare un migliore ordinamento della statistica giudiziaria propose che al sistema allora in uso, di raccogliere le notizie statistiche concernenti l'amministrazione della giustizia penale mediante prospetti numerici riassuntivi da riempirsi al termine di ciascun anno, facendo lo spoglio dei registri amministrativi e degli atti processuali esistenti nei diversi Uffici giudiziari, fosse sostituito quello di annotare giornalmente in appositi registri tutte le notizie che si desideravano rispetto a ciascun procedimento penale nei diversi stadii dell'istruttoria e del giudizio, non appena il Magistrato inquirente o giudicante avesse definitivamente provveduto, per sua parte, sul procedimento medesimo.



I prospetti statistici compilati affrettatamente in fin d'anno non presentavano sufficienti guarentigie di esattezza; onde le proposte della Commissione furono accolte favorevolmente ed i registri statistici giornalieri introdotti presso tutti gli Uffici giudiziari, cominciando dal 1° gennaio 1879, fatta eccezione delle Preture e delle Corti di cassazione, per le quali rimase in vigore l'antico sistema.

Il concetto della registrazione giornaliera era felicissimo, ma il modo nel quale fu attuato non corrispose intieramente all'intento; e ciò perchè i diversi registri, preparati dai singoli membri della Commissione e non riveduti poscia dalla Commissione plenaria, mancavano di unità e presentavano discordanze non poche nè lievi. Chi ha sentito la Relazione fatta qui dal Direttore generale della Statistica, nella passata sessione, intorno al movimento della criminalità dal 1873 al 1884, o ha letto l'Introduzione premessa alle tavole statistiche che riassumono il movimento medesimo, sa quali e quante siano le lacune e le imperfezioni che si hanno da lamentare nelle statistiche penali riferentisi all'ultimo sessennio, benchè assai minori di quelle che si riscontrano nelle statistiche degli anni anteriori al 1879. Io non ricorderò ora che le principali.

Quanto ai reati, per le Preture non si ha notizia che di quelli pei quali seguì condanna e per i Tribunali di quelli pei quali seguì giudizio, mentre per le Corti d'assise si ha degli uni e degli altri; per i Tribunali, inoltre, sono confusi insieme i reati giudicati in primo grado di giurisdizione ed i giudicati in grado d'appello, che perciò vengono a figurare due volte nel movimento della criminalità: infine, non risulta di quali reati sono rimasti ignoti gli autori.

Rispetto agli imputati manca ogni notizia dell'esito delle istruttorie e dei giudizi in relazione ai reati ascritti loro, e pei Tribunali sono pure confusi gli uni cogli altri i giudicati in prima istanza ed in appello.

Per tutte le Magistrature, poi, sono conglobati insieme i giudizi ordinari od in primo grado, ed i giudizi straordinari od in grado di opposizione e di rinvio dalla Cassazione; d'onde un aumento fittizio di reati e di imputati. E lo stesso avviene presso le Sezioni d'accusa per i procedimenti in grado di accusa e per quelli in grado d'opposizione e su domande speciali.

La durata del carcere preventivo è data pei giudicati dalle Preture e dalle Corti d'assise, e non per i giudicati dai Tribunali e dalle Corti d'appello: per coloro circa i quali provvidero gli Uffici di istruzione, e non per quelli su cui deliberarono le Sezioni d'accusa; inoltre non si distinguono i detenuti che furono poi prosciolti da ogni imputazione, da quelli che ebbero diversa sorte, mentre ciò sarebbe di non lieve importanza. Manca finalmente ogni dato circa la durata dei procedimenti innanzi alle Preture, mentre si ha per gli altri magistrati. E, in luogo di queste notizie di grandissimo valore, i registri ne richiedono molte altre assolutamente inconcludenti o superflue; cosicchè, se essi rispondono sufficientemente alle esigenze dell'Amministrazione, non possono riuscire che di scarso giovamento nell'opera delle riforme legislative e mal soddisfano ai desideri degli studiosi.

Le gravi imperfezioni che son venute accennando non potevano sfuggire alla nuova Commissione chiamata nel 1882 a studiare il riordinamento del servizio statistico giudiziario. Essa, infatti, fin dalla sua prima sessione prese in esame gli attuali registri e deliberò di proporne una larga riforma, che è particolareggiatamente esposta in una perspicua Relazione del ch. prof. Ferri, che la cieca sorte ha allontanato, spero per poco, dalle nostre riunioni.

Ma, quasi contemporaneamente era sorta, ed aveva in breve tratto guadagnato favore grandissimo, l'idea di ricorrere al sistema delle schede o bollettini individuali per raccogliere in forma descrittiva, anzichè rigidamente numerica, i dati riguardanti il movimento della delinquenza, riducendo i registri ad un mero complemento delle schede, così da fornire anno per anno notizie sommarie, ma sollecite, circa l'andamento dell'amministrazione della giustizia penale. Laonde la Commissione propose ed il Ministro approvò che si facesse un esperimento parziale della scheda, per poter poi decidere con piena cognizione di cose quale fosse il sistema da preferire.

Riuscito soddisfacente l'esperimento, la scheda fu definitivamente adottata per tutti gli imputati di crimini e di delitti, a partire dal 1° gennaio 1885; e nel tempo stesso fu deliberato di ritardare la riforma e semplificazione dei registri a quando il congegno della scheda avesse avuto il suo completo svolgimento (cioè

non prima che tutti i procedimenti iniziati nell'anno 1885 fossero chiusi con ordinanza o sentenza definitiva passata in giudicato), per non impoverire di troppo, nel frattempo, le pubblicazioni statistiche, specialmente nella parte concernente la criminalità soggettiva.

Una sola modificazione venne recata al sistema vigente, per ovviare prontamente al più grave, forse, dei difetti enunciati più sopra: e fu quella di suddividere in due il registro giornaliero per i Tribunali, destinandone uno ai giudizi in grado d'appello dalle sentenze dei Pretori e l'altro ai giudizi in primo grado di giurisdizione.

Nell'ultima sessione, per altro, considerato l'ingente lavoro che avrebbe richiesto lo spoglio annuale di 380,000 schede (chè tanti sono in media gl'imputati di crimini e di delitti) e la impossibilità materiale in cui trovavasi l'Ufficio di Statistica di poterlo compiere coi mezzi assai limitati dei quali poteva disporre, la Commissione propose e l'on. Guardasigilli approvò di limitare la scheda, almeno per i primi anni, ai soli imputati di crimini, quantunque per il concorso di circostanze attenuanti questi fossero poi stati correzionalizzati.

Diveniva perciò necessario, specialmente per i delitti deferiti al giudizio dei Pretori, di sostituire alla scheda un altro metodo di raccolta dei dati statistici, il quale, pur non somministrando notizie altrettanto varie e particolareggiate, offrisse almeno una rappresentazione completa ed esatta anche di queste forme meno gravi, ma purtroppo assai numerose, della criminalità.

Infatti, nella sessione medesima io ebbi l'onore di proporre, su conforme parere del Comitato, che il sistema della registrazione giornaliera fosse introdotto anche nelle Preture. E la Commissione fece buon viso a questa proposta, la quale fu poi ratificata dall'on. Guardasigilli e dovrebbe aver effetto dal 1° gennaio p. v. La Commissione aveva pure approvato, in massima, i modelli dei registri preparati dall'Ufficio della statistica giudiziaria, domandando al Comitato di stabilirne il testo particolareggiato e definitivo.

Per questa parte non vi sarebbe quindi che da confermare la precedente determinazione, salvo a modificare in alcuni punti i registri già approvati, per coordinarli a quelli che saranno deliberati per gli altri Uffici giudiziari ed ottenere così quella unità

di metodi e di intenti che è indispensabile per avere una piena e sicura notizia della criminalità e del movimento processuale nei diversi suoi stadii.

L'opera che richiede invece tutte le cure della Commissione è appunto questa della riforma dei registri in vigore, dal 1879, la quale si palesa ogni giorno più urgente, sempre più vive, frequenti e molteplici facendosi le richieste alle quali la statistica giudiziaria non può oggi dare acconcia risposta.

Coll'enumerare, come ho fatto poc' anzi, i difetti e le lacune principali degli odierni registri, ho implicitamente accennato di già alle miglioni che occorre apportarvi, affinchè rispondano pienamente ai loro scopi. Non pertanto gioverà ch'io dichiarassi sommariamente i concetti fondamentali ai quali s'informano le modificazioni ed aggiunte che l'Ufficio di Statistica, suffragato dall'autorevole avviso del nostro Comitato permanente, propone di introdurre nei registri medesimi.

Questi concetti possono riassumersi nei seguenti:

1° sfrondare i registri di tutte le notizie non essenziali o d'importanza secondaria, portando quelle di carattere meramente amministrativo, le quali sono esclusivamente intese a dar la misura del lavoro compiuto dai varî Uffici giudiziari e possono rilevarsi dai registri ordinarii delle cancellerie, in apposite tavole complementari da riempirsi al termine dell'anno, a fine di poter destinare lo spazio rimasto libero a notizie di maggiore interesse per la legislazione e per la scienza;

2° tener distinti i procedimenti ed i giudizi in primo grado da tutti gli altri, vale a dire da quelli in grado di appello, di opposizione, di rinvio dalla Cassazione ecc., affinchè non avvenga che molti procedimenti, imputati e reati figurino due o più volte nelle statistiche, ingrossandone fittiziamente le cifre;

3° fare una nuova classificazione dei reati provati oggettivamente (poichè i non provati dovrebbero indicarsi cumulativamente insieme coi fatti non costituenti reato), aumentando, tanto per i denunciati ai Pretori quanto per i giudicati da questi, le specificazioni che sono oggi scarsissime, e riducendo per contro, in varia misura, le numerosissime suddivisioni esistenti nei registri del Pubblico Ministero, degli Uffici d'istruzione e delle Sezioni d'accusa, in maniera da avere, come pare razionale,

una classificazione più o meno particolareggiata, a seconda della maggiore o minore gravità dei reati: e quindi piuttosto limitata per i reati di competenza pretoriale, abbastanza estesa per quelli che vanno giudicati dai Tribunali correzionali, amplissima per quelli portati innanzi alle Assise;

4° dare notizia particolareggiata dei reati di cui rimasero ignoti gli autori, a fine di determinare per quali forme della delinquenza si palesi meno efficace l'azione della polizia giudiziaria;

5° omettere la registrazione dei reati in tutti i casi nei quali siasi riaperto contro autori noti un procedimento chiuso precedentemente contro ignoti e già annotato nei registri come tale, od il Magistrato abbia dichiarata la propria incompetenza, affinchè non accada mai che uno stesso reato sia registrato più volte e ne risulti quindi un numero maggiore del vero;

6° togliere ogni specificazione di reati per i giudizi in grado di appello, di opposizione e di rinvio, la notizia non avendo alcuna importanza in questa sede, e fare invece conoscere l'esito del nuovo giudizio in relazione a quello dei precedenti, ciò che darà modo di studiare gli effetti dei varii mezzi offerti dalla legge per impugnare le sentenze delle diverse Magistrature;

7° tralasciare l'indicazione delle condizioni personali degli imputati nello stadio istruttorio, dove non può sempre averse cognizione piena e sicura, e fornirla per i soli giudicati in primo grado, ma separatamente per i condannati e per i prosciolti anzichè per tutti gli imputati complessivamente: limitandola però, quanto ai prosciolti, al sesso, all'età ed alla recidività, per non allungare di troppo i registri, ed estendendola ai natali, allo stato di famiglia, alla condizione economica ed alla professione od occupazione quanto ai condannati, essendo questi il fattore più importante nello studio della criminalità;

8° far conoscere l'esito delle istruttorie, dei procedimenti d'accusa e dei giudizi rispetto ai singoli imputati, distintamente per ciascuna specie dei reati ascritti loro, poichè la notizia generica dell'esito stesso, quale si dà attualmente, non ha che un valore scarsissimo e non fornisce elementi sufficienti di studio e di confronto per accertare le condizioni reali della criminalità nelle sue varie manifestazioni, e tanto sotto l'aspetto soggettivo quanto sotto l'oggettivo;

9° coordinare rigorosamente i diversi registri fra loro, non

tanto per la forma e la disposizione esteriore, quanto per il contesto e la dicitura, in guisa che dalle notizie particolari a ciascuno di essi, ma omogenee tra loro e quindi tali da integrarsi le une con le altre, si possano dedurre conclusioni generali e sicure circa l'entità e le condizioni della delinquenza.

L'esperienza ha pure dimostrato essere indispensabile adottare anche per gli affari penali trattati dalle Corti di cassazione il metodo delle registrazioni giornalieri, in luogo degli attuali quadri numerici riepilogativi compilati affrettatamente in fin d'anno; si potranno avere in tal guisa indicazioni particolareggiate ed esatte sui motivi legali delle decisioni pronunciate da queste supreme magistrature.

Indicati così i criteri direttivi ai quali sono informati i modelli dei nuovi registri penali giornalieri che l'Ufficio di Statistica sottopone alla Commissione, dirò ora partitamente degli altri miglioramenti arrecativi, toccando prima di quelli comuni a tutti o alla più gran parte dei registri e poi di quelli proprii a ciascuno.

Rispetto alle qualità personali degli imputati, e tanto per i prosciolti come pei condannati, si suddividono i minorenni in tre gruppi, corrispondenti alla distinzione che ne fa il legislatore quanto alla misura della pena; e nei casi di recidiva si distingue se l'imputato era stato anteriormente condannato per lo stesso reato, oppure per un reato preveduto dallo stesso capo o titolo del codice penale o dalla stessa legge speciale, ovvero per un reato preveduto da altro titolo o capo del codice o da altra legge speciale, e si enuncia il numero delle condanne precedentemente riportate. Quanto ai condannati, inoltre, si è cercato di avere, oltre alla notizia sulla legittimità od illegittimità della nascita, una nozione della condizione economica, più precisa e concludente di quella che si può desumere dal fatto dell'essere possidenti o no. E si è pressochè raddoppiata la specificazione delle professioni, nel doppio intento di renderla più chiara e razionale e di coordinarla, nelle sue grandi linee, con la classificazione seguita nel censimento della popolazione; senza di che non sarebbe possibile alcuno studio comparativo sulla maggiore o minore intensità della delinquenza nelle diverse classi della popolazione, e il dato della professione od occupazione, preso isolatamente, non avrebbe alcun valore.

Per tutti gl'imputati prosciolti si dà poi ragguaglio della ragione legale delle ordinanze o sentenze di non farsi luogo a procedimento, e delle sentenze di assoluzione eziandio, ove trattisi di giudizi. E per i condannati sono meglio specificate le pene inflitte, sotto il duplice aspetto della qualità e della misura.

Infine è data notizia, distintamente per ogni singolo stadio dell'istruttoria e del giudizio, sia della durata del carcere preventivo dal giorno dell'arresto, sia della durata dei procedimenti, misurata tanto dall'inizio dell'azione penale quanto dal tempo in cui fu investito del procedimento il magistrato inquirente o giudicante che in atto ha provveduto su quello.

Per tutti i giudizi che non siano in primo grado di cognizione si avrebbe, come ho già accennato, un registro apposito per ogni giurisdizione, fatta eccezione delle Corti d'assise, per le quali, le notizie essendo date non già numericamente ma in forma descrittiva e lo spoglio eseguito nell'Ufficio centrale di statistica, basta un registro solo per tutte le specie di giudizi. In questi registri saranno annotati, e separatamente gli uni dagli altri: per le Corti d'appello e per i Tribunali, i giudizi in grado di appello, quelli per trasgressione alle pene del confino, dell'esilio locale e della sorveglianza speciale della Pubblica Sicurezza, e quelli in grado di opposizione a sentenza contumaciale e di primo od ulteriore rinvio dalla Cassazione; per le Preture, soltanto queste due ultime specie. E da essi si desumerà, non solo per i procedimenti in appello, ma anche per quelli di opposizione e di rinvio, l'esito del nuovo giudizio in confronto del precedente, richiamandovisi sommariamente il dispositivo della sentenza impugnata.

Mi resta ora a dire brevemente delle modificazioni apportate a taluni registri in particolare.

Quanto ai Pretori, ritornando in parte su ciò che era stato proposto nella precedente sessione, è parso miglior consiglio di tenere affatto separate le notizie che si riferiscono ai due diversi momenti od aspetti dell'opera di questi magistrati. Infatti, se per i reati denunciati loro direttamente i Pretori hanno attribuzioni analoghe a quelle dei Procuratori del re e dei Giudici istruttori, tanto per questi reati come per quelli che sono rimessi al loro giudizio sia per ragione di competenza sia pel concorso di attenuanti, essi esercitano l'ufficio di magistrati giudicanti. Si è

perciò compilato un registro apposito destinato a far conoscere il numero delle querele, denuncie e notizie di reati pervenute direttamente al Pretore ed i provvedimenti dati in proposito, come pure la specie ed il numero di quelli fra i reati denunciati gli che esso ritenne di propria competenza, perchè quelli che non ritenne tali figureranno poi nel registro del Pubblico Ministero. Inoltre, le cinque categorie nelle quali erano fin qui suddivisi i reati, nei prospetti statistici annuali, sono state portate a venticinque.

Nel registro per gli Uffici del Pubblico Ministero si è introdotta, quanto agli imputati detenuti, la distinzione se erano stati arrestati in seguito a mandato di cattura o per iniziativa di Ufficiali della polizia giudiziaria. I reati sono stati suddivisi in cinquantadue categorie, raggruppando insieme talune specie che non importa gran fatto tenere distinte, e porgendo invece notizia separata di alcune altre, oggi confuse insieme contro ragione: così si sono distinti l'incesto dall'adulterio, dal concubinato e dalla bigamia; lo stupro con o senza ratto, dal ratto senza stupro; l'omicidio volontario semplice, dal ferimento seguito da morte; l'incendio, dagli altri modi di distruzione, guasto o deterioramento.

Nel registro destinato agli Uffici d'istruzione, per poter sapere di quali reati erano rimasti ignoti gli autori e di quali no, senza aumentare incomportabilmente la mole del registro stesso, i reati furono suddivisi in quaranta categorie solamente; ma ciò non produce alcun inconveniente, poichè per i reati portati a giudizio (che sono quelli rispetto ai quali maggiormente importa avere notizie diffuse) si ha nei registri dei Tribunali correzionali e delle Corti di assise una classificazione più specificata; senza dire che circa i crimini si avranno poi nozioni ancora più particolareggiate dalle schede individuali.

Per le Sezioni di accusa si sono compilati due distinti registri; uno per i procedimenti d'accusa sui quali le Sezioni abbiano provveduto in primo grado di cognizione; l'altro per i procedimenti medesimi stati rinviati dalle Corti di cassazione, per le opposizioni a ordinanze degli Uffici d'istruzione, per le domande di ammissione al godimento di qualche amnistia e per quelle di riabilitazione. E nel primo si è aggiunta l'indicazione particolareggiata delle circostanze attenuanti per le quali sia stato pronunciato il rinvio al Tribunale correzionale o al Pretore.

Infine, nel registro delle Corti d'assise si è introdotta l'indi-



cazione della natura del giudizio (cioè se di opposizione, di purgazione di contumacia, di primo, od ulteriore rinvio dalla Cassazione, ovvero di revisione), della condizione processuale degli imputati (cioè se detenuti, in libertà provvisoria, sempre liberi, ecc.), dell'ammissione delle circostanze attenuanti generiche, e dell'esito del precedente giudizio nel caso di un nuovo; notizie tutte che mancavano fin qui.

Malgrado queste molteplici aggiunte, nella maggior parte dei registri non solo non viene aumentato il numero delle colonne, ma anzi diminuito, grazie specialmente alla eliminazione delle notizie superflue o di scarsa importanza. E per quelli nei quali havvi un aumento, questo non ne rende difficile il maneggio, poichè, avendoli foggianti a libretto, ne sono scemate notevolmente le dimensioni e sono divenuti perciò assai più comodi degli attuali.

Con ciò parmi di aver indicato, nel modo più chiaro e preciso che per me si poteva, le modificazioni che l'Ufficio di Statistica, suffragato dell'autorevole parere del Comitato, propone di introdurre negli odierni registri giornalieri per la statistica giudiziaria penale. Esse risulteranno anche più evidenti da alcuni esemplari dei nuovi modelli di registri, che mi onoro di presentare alla Commissione.

Spetta ora a voi il determinare quale metodo convenga seguire nell'esame di essi: se si debba, cioè, limitare la discussione ai concetti fondamentali che gl'informano, salvo a rimandarne al Comitato lo studio particolareggiato e la definitiva approvazione; o se valga meglio discuterli minutamente.

LUCCHINI. Accenna alle difficoltà di esaminare singolarmente le tavole presentate dal relatore, del quale loda la chiara e lucida esposizione; ed opina perciò che la Commissione dovrebbe limitarsi a discutere i criteri generali informativi dei nuovi registri. Ciò premesso, manifesta un dubbio. Nelle tavole presentate si eliminerebbero notizie e gruppi di notizie che attualmente sono domandate; e inoltre verrebbero modificate alcune colonne, specialmente nella classificazione dei reati. Lo sgomenta il continuo variare e togliere rubriche, poichè in questo modo diventa impossibile confrontare i dati raccolti in anni diversi, e con diversi

metodi. Il pregio della statistica francese consiste principalmente in ciò, che in essa si mantengono pressochè invariati i modelli. Le modificazioni dovrebbero farsi unicamente nel senso di sdoppiare rubriche già esistenti e distinguere nei loro elementi alcune cifre complesse: ossia coll'offrire notizie sempre più particolareggiate, non mai col sopprimere distinzioni prima ammesse. Val meglio rinunciare a ricerche ulteriori, che sconvolgere l'ordine delle tavole.

Ove però la Commissione accettasse le proposte del relatore, tendenti a togliere molte suddivisioni nella classificazione dei reati attualmente adottata dai registri, egli a sua volta proporrebbe che si introducesse nei nuovi registri una colonna per segnarvi, in tutte lettere, il titolo del reato e gli articoli del codice penale che vi si riferiscono.

DE' NEGRI. Fa osservare all'onorevole Lucchini che la riduzione delle rubriche è stata fatta col raggrupparne talune fin qui separate e che la comparazione dei dati così raccolti con quelli delle statistiche anteriori sarà sempre possibile mediante una semplice addizione. Per la criminalità maggiore avverte che la scheda darà notizie particolareggiatissime; e che per le Corti d'assise si seguirebbe l'attuale classificazione. Del resto, la classificazione proposta non è così ristretta come lo teme il collega Lucchini: anzi, per talune forme più gravi di reato, è più particolareggiata dell'attuale. Ma dovendosi richiedere nuove ed importantissime notizie, come quelle dell'esito delle istruttorie e dei giudizi in rapporto ai reati giudicati, per non accrescere incompatibilmente la mole dei registri, una qualche limitazione all'attuale specificazione dei reati diveniva indispensabile. Questi sarebbero perciò raggruppati da ora in poi in 52 categorie; numero che si ritiene più che sufficiente a dare un concetto preciso della criminalità media. Accenna alle difficoltà che deriverebbero dall'aprire una rubrica in bianco per circa 80,000 delitti, specialmente nei riguardi dello spoglio, e crede che la proposta non sia pratica.

LUCCHINI. La fusione di più rubriche in una sola equivale all'eliminazione di queste. Qualunque sia l'ipotetico vantaggio di tale fusione, per agevolare l'aggiunta di altre colonne, esso non

compensa, o è dubbio che compensi, il danno di non poter continuare lo studio delle serie interrotte. Quanto al segnare in lettere il titolo del reato per diminuire gl'inconvenienti del raggruppamento di parecchie specie delittuose, ciò non importerebbe la necessità di uno spoglio annuale periodico di tale rubrica suppletiva, ma darebbe soltanto la possibilità di farlo, quando occorresse, per una od altra specie di reato.

AURITI. Sulle proposte del relatore la Commissione non può fare che una discussione generale. Chiede degli schiarimenti sulla utilità della rubrica pei recidivi prosciolti, ed indica la impossibilità di ottenere queste notizie, non potendosi ritenere recidivo chi essendo stato precedentemente condannato una sola volta è prosciolto dalla nuova imputazione.

LUCCHINI. La rubrica è stata introdotta per conoscere la condizione giuridica e morale dei prosciolti, la statistica dei quali non è meno importante, per certi rapporti, di quella dei condannati.

NOCITO. Osserva che la rubrica dei recidivi prosciolti fornirà utili elementi per uno studio sugli errori della polizia giudiziaria e sul modo col quale si fanno dalle Autorità di pubblica sicurezza le indagini per scoprire gli autori dei reati.

PRESIDENTE. Parla sull'ordine della discussione, proponendo che la Commissione nella seduta di domani faccia una discussione sui criteri generali informativi dei nuovi registri, salvo a rimandare al Comitato l'incarico del loro definitivo coordinamento.

CANONICO. Osserva che i commissari potrebbero presentare le loro osservazioni al Comitato, e questo esaminarle e riferirne nella prossima sessione.

PRESIDENTE. Fa presente al senatore Canonico che i registri debbono andare in attività col 1° gennaio del prossimo anno, e che perciò dovrebbero distribuirsi alle Autorità giudiziarie almeno due mesi prima affinché potessero studiarli bene.

La Commissione delibera, secondo le proposte fatte dall'ono-

revole Presidente, alle quali si associa il commissario Lucchini, di discutere i criteri ed i punti fondamentali della riforma dei registri penali, rinviando questi per la definitiva redazione al Comitato, il quale terrà pur conto delle osservazioni che ciascun commissario volesse trasmettergli, in quanto siano compatibili con i criteri generali informativi dei nuovi registri.

CANONICO. Chiede una spiegazione sui registri pei Tribunali correzionali, i quali hanno la duplice giurisdizione di giudici di primo e di secondo grado.

DE' NEGRI. Per i Tribunali vi sono due registri, uno per i giudizi in prima istanza, e l'altro per i giudizi in grado d'appello.

AURITI. Osserva che la rubrica concernente la recidività dei prosciolti, per l'esattezza del linguaggio giuridico potrebbe essere meglio formulata così: *prosciolti già condannati*.

COSTA. Dichiaro innanzi tutto al collega Lucchini che il Comitato, essendo convinto della necessità d'introdurre nuove rubriche, doveva cercare di non aumentare di troppo le notizie da richiedersi.

Alle osservazioni fatte sul sistema adottato per la classificazione dei reati, risponde che il Comitato tenne presente la necessità di rendere possibili i confronti con le statistiche passate, confronti che si otterranno disintegrando od integrando certe rubriche. Rispetto alle qualità personali degli imputati, dice che sarebbe pure suo desiderio che tali notizie si dessero estesamente per tutti quanti, imperocchè preme conoscere, non solo la condizione personale dei condannati, ma anche quella dei prosciolti. Ma a questa aspirazione fanno ostacolo lo spazio ed il bisogno di far posto a notizie più importanti, che non si possono trascurare.

PRESIDENTE. Fa presente al commissario Lucchini che nella classificazione dei reati adottata nei nuovi registri si semplificano solo alcune categorie, e dice che la prima regola da osservarsi in materia di statistica è la contentabilità.

CUCCIA. Crede che nei registri giornalieri delle Preture si

richiedano notizie impossibili ad ottenersi, e che si voglia addossare un lavoro non lieve a quegli uffici coll'esigere la registrazione anche per le più lievi contravvenzioni a leggi speciali.

TAMI. Rammenta all'onorevole Cuccia che la Commissione fin dal 1° dicembre 1885 ha già approvata l'istituzione di registri giornalieri nelle Preture, con la seguente deliberazione.

« Udita la Relazione sulla opportunità di estendere anche alle Preture i registri statistici giornalieri in materia penale, la Commissione delibera:

1° di proporre al ministro Guardasigilli l'istituzione di un registro in ogni Pretura, a somiglianza di quelli già in uso presso gli altri Uffici giudiziarii, per raccogliervi in ordine cronologico e giorno per giorno le notizie statistiche concernenti l'amministrazione della giustizia penale ed il movimento della minore delinquenza;

2° che il nuovo registro risponda al doppio scopo di far conoscere:

a) quante querele, denunce, dichiarazioni, rapporti e notizie pervennero ai Pretori per reati di loro competenza, quali provvedimenti essi dettero in proposito, quale fu la specie ed il numero dei reati denunciati secondo il titolo ritenuto nel provvedimento dato, e di quanti rimasero ignoti gli autori;

b) quante cause giudicarono i Pretori sia per reati di propria competenza ad essi denunciati direttamente od inviati dal Pubblico Ministero, dagli Uffici d'istruzione e dalle Sezioni d'accusa, sia per reati di competenza superiore deferiti al loro giudizio per circostanze attenuanti; quanti imputati furono sottoposti a giudizio e con quale esito; ed infine quanti e quali tra essi furono condannati e per quali reati, secondo il titolo ritenuto nella sentenza. »

COSTA. Riassume la discussione e propone che la Commissione discuta i sette punti seguenti:

1°. Estendere i registri ai Pretori ed alle Corti di cassazione.

2°. Togliere dai registri le notizie poco importanti per sostituirle con altre più importanti.

3°. Tenere distinti i giudizi in primo grado, da quelli in grado di appello, di opposizione e di rinvio dalle Cassazioni.

4°. Domandare nozioni estese circa le qualità personali dei condannati e più limitate per i prosciolti.

5°. Chiedere le notizie sulla recidiva distintamente pei prosciolti e pei condannati.

6°. Ridurre il numero delle categorie nelle quali sono distinti i reati, ed eliminare ogni specificazione dei reati medesimi nei giudizi in grado d'appello, d'opposizione e di rinvio.

7°. Distinguere per ciascuna categoria di reati l'esito delle istruttorie e dei giudizi rispetto ad ogni imputato.

PRESIDENTE. Rinvia la discussione al giorno successivo e toglie la seduta.

## Seduta del 30 giugno

*Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.*

Presenti i commissari: AURITI, BODIO, CANONICO, COSTA, CUCCIA, DE' NEGRI, GUALA, INGHILLERI, LUCCHINI, MAZZUCHELLI, NOCITO, PENSERINI, RIGHI, TAMI, TONDI ed i segretari BORGOMANERO e BRUSCHETTI.

La seduta è aperta con la lettura del verbale della tornata precedente, che è approvato.

PRESIDENTE. Si continuerà la discussione sulla riforma dei registri giornalieri penali in base alla deliberazione presa ieri di limitare la discussione ai criteri generali, che li informano, salvo ad incaricare il Comitato della compilazione definitiva dei registri.

PENSERINI. A proposito della classificazione dei reati adottata dal Comitato fa due avvertenze. La prima riguarda i reati previsti dalla legge di pubblica sicurezza: bisogna evitare la duplicazione della colonna « oziosità e vagabondaggio » coll'altra colonna « reati previsti dalla legge di P. S. »; giacchè potrebbe darsi che l'imputazione di oziosità e vagabondaggio, per trascuranza o negligenza dei funzionari incaricati del servizio, si segnasse in ambedue le colonne.

La seconda avvertenza riguarda la registrazione dei reati previsti da leggi speciali. Egli non domanda già che vengano ripristinate le antiche distinzioni; ma soltanto desidera che si tenga conto separatamente dei reati previsti dalla legge forestale e dei reati di contrabbando, i quali ultimi presentano una certa gravità, benchè non siano che contravvenzioni a leggi finanziarie.

MAZZUCHELLI. Appoggia il desiderio manifestato dal collega Penserini ed osserva come siano gravi le sanzioni penali della

vigente nostra legge sul contrabbando. Basti considerare che secondo detta legge il reato di contrabbando esiste per il solo fatto della organizzazione di un'associazione anche soltanto di tre persone, e che gli autori, direttori o capi dell'associazione, sono puniti col carcere non minore di tre mesi ed estensibile ad un anno.

RIGHI. Se è vero che le pene comminate contro il contrabbando sono gravi, questo reato è però di creazione politica e perciò deve rimanere classificato fra le contravvenzioni.

PENSERINI. Forse non si espresse esattamente; egli non intende di combattere l'opinione che il contrabbando debba essere classificato tra le contravvenzioni: soltanto desidera che ne sia data particolare notizia, attesa la sua importanza e frequenza.

NOCITO. Accenna all'importanza che hanno molte contravvenzioni, per esempio quelle in materia di leva. Si deve fare attenzione a questi fatti criminosi, i quali, sebbene classificati tra le contravvenzioni, sono veri e propri delitti.

LUCCHINI. Da quanto fu esposto si conferma nell'opinione che giovi di non modificare i vecchi registri. Insiste sugli inconvenienti ai quali si andrebbe incontro, in previsione anche della prossima riforma del codice penale, ove si conformasse la classificazione dei reati a quella artificiale del codice sardo.

TONDI. Si disputa se i quadri statistici in uso debbano modificarsi, avuto riguardo alle imminenti riforme legislative in materia penale. A me pare che quantunque nello studio di queste riforme le notizie statistiche vogliano essere tenute presenti, pure la richiesta di esse non possa farsi che in conformità delle leggi vigenti. Riformata che sia la legislazione penale, sarà allora possibile, e diverrà anzi necessario, modificare i moduli della statistica giudiziaria. Si definirà, in occasione della riforma legislativa, se debbano qualificarsi contravvenzioni le sole trasgressioni ai doveri di creazione politica, e delitti invece le offese ai diritti naturali; se il criterio differenziale debba desumersi dall'oggetto o dal soggetto del reato, e se occorra e quale debba essere la norma legislativa per riconoscere le due specie di delinquenze nei singoli casi.



Tutte queste indagini ed altre somiglianti trovano il loro posto nel campo della scienza e della legislazione, ma la statistica non può negli Uffici giudiziari compilarli altrimenti che con riguardo alle leggi in vigore.

PENSERINI. Si potrebbe fare una classificazione molto particolareggiata per i reati previsti da leggi speciali, istituendo all'uopo un apposito registro.

DE' NEGRI. Fa notare che un modello a parte, oltre al portare un aumento di lavoro, romperebbe l'unità dei vari registri per le istruttorie e per i giudizi, unità che presenta notevoli vantaggi scientifici e pratici. Si potrebbe ottenere lo stesso risultato coll' accrescere il numero delle suddivisioni dei reati previsti da leggi speciali; ma anche per questa via non converrebbe, a suo avviso, andare molto oltre, poichè i diversi registri proposti hanno già un' estensione considerevole, che non sarebbe senza inconvenienti l'aumentare sensibilmente. Ciò non pertanto dichiara di accettare, per sua parte, di distinguere dalle altre le contravvenzioni alla legge forestale, secondo che ha proposto l'on. Penserini, anche per rendere in questo modo più agevoli certi confronti statistici internazionali.

Quanto all'aggiungere una rubrica apposita per i reati di contrabbando, egli avrebbe preferito di fare una rubrica speciale, ma unica, per tutti i reati previsti dalle leggi tributarie; tuttavia, dopo le osservazioni dell'on. Penserini sulla gravità e frequenza di quei reati, se ne rimette alle decisioni della Commissione. In ordine poi all'avvertenza fatta dallo stesso circa i reati di oziosità e vagabondaggio, ammette la opportunità di cercare un mezzo che valga ad evitare il pericolo di una doppia registrazione di essi; il qual mezzo potrebbe consistere nell' accennare in testa della colonna relativa ai reati previsti dalla legge di P. S., che i reati per oziosità e vagabondaggio vanno registrati unitamente a quelli della stessa natura contemplati nel codice penale nella colonna destinata a questi ultimi; o anche soltanto nell'aggiungere alle parole « reati previsti dalla legge di Pubblica Sicurezza » « non compresi quelli già registrati nella colonna *tot* » cioè in quella contemplante i reati di oziosità e vagabondaggio previsti dal codice penale.

LUCCHINI. Rispondendo alle obiezioni fattegli, non contesta che si debba seguire il sistema della legislazione vigente, ma sostiene che convenga cercare di conciliare le ricerche della statistica, con le esigenze e con le particolari condizioni in cui versiamo, di una imminente riforma sostanziale e generale della legislazione penale. In risposta al collega Tondi, osserva non essere concetto scientificamente esatto quello generalmente accolto, che i delitti siano reati d'indole naturale e le contravvenzioni di mera creazione politica; e cita casi di delitti (reati politici, porto d'armi, oziosità, vagabondaggio, monete false, ecc.) i quali si potrebbero dire di creazione politica, mentre poi, all'incontro, vi sono contravvenzioni (gettito di gravi, esercizio d'industrie rumorose o pericolose alla salute, negligenza nella custodia dei pazzi e degli animali, ecc.) di cui non si potrebbe certo impugnare l'indole naturale.

COSTA. Riepiloga la discussione, e fa notare che, mentre alcune delle obiezioni mosse ai nuovi registri meritano la maggiore attenzione, altre non hanno la stessa importanza, essendo già state discusse e risolte nelle precedenti sessioni. Un concetto molto serio è quello sostenuto dal Lucchini, di non turbare i registri vigenti per rendere possibile i confronti statistici; e, in linea di massima, è d'accordo con lui. Ma non si hanno variazioni sostanziali; nè si toglie la possibilità del confronto col riunire due notizie in una sola colonna. Riconosce l'importanza della questione relativa alle qualità personali dei prosciolti, poichè, dal punto di vista scientifico e morale, tanto sono importanti queste, quanto quelle dei condannati. Da ultimo presenta una proposta, per la quale la Commissione dà incarico al Comitato di rivedere ed ordinare in modo definitivo i registri, e prega il Commissario Lucchini di collaborare a questi studi.

LUCCHINI. Ringrazia il senatore Costa dell'invito fattogli. Egli vorrebbe soltanto si fissasse il principio che in qualunque riforma delle tavole statistiche si elimini il meno possibile di ciò che presentemente si chiede.

PRESIDENTE. Dà lettura della proposta dell'on. Costa, che è del seguente tenore:

La Commissione,

approvando in massima i criterii direttivi accolti dal Comitato nella compilazione del progetto di registri giornalieri penali, ed affermando nuovamente il concetto di far sì che i nuovi registri siano compilati in modo da renderne paragonabili le risultanze con quelle fornite dai registri precedenti, eliminando il minor numero possibile delle rubriche nelle quali questi ultimi sono suddivisi ;

delibera di deferire al Comitato l'approvazione dei registri giornalieri, e prega il Comuissario Lucchini di concorrere a tali studi, intervenendo all'uopo alle riunioni del Comitato medesimo.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Invita l'on. Costa a dare alla Commissione comunicazione di quanto è stato fatto circa la scheda individuale per gl' imputati di crimine, dopo l' ultima sessione.

COSTA. Ricorda le deliberazioni prese dalla Commissione nella tornata del 26 novembre 1885, per le quali la compilazione della scheda fu limitata agl'imputati di crimini, siano questi rinviati al giudizio delle Assise, o a quello dei Tribunali pel concorso di circostanze attenuanti. La scheda fu divisa in due parti: la 1<sup>a</sup>, contenente le nozioni relative alla persona dell' imputato, dev'essere riempita durante l'istruzione del processo dai funzionari di cancelleria addetti agli Uffici d'istruzione, sotto la sorveglianza del Giudice istruttore ; la 2<sup>a</sup> parte, concernente le notizie processuali e l'esito del giudizio, dev'essere riempita dai funzionari del P. M. La scheda nella sua materiale estensione presenta uno spazio maggiore, il foglio è piegato in due, e si è cercato anche di precisare più correttamente che fosse possibile le notizie che si richiedono. Una delle difficoltà maggiori era quella che riferivasi alle qualità personali degli imputati ; il Comitato spera di aver superato questa difficoltà. Colla scheda si avranno nozioni chiare ed esatte di ogni procedimento riguardante imputati di crimine, dal momento in cui è iniziato fino al momento in cui ha termine. E in obbligo di rammentare che il collega Lucchini prese parte anche a quest'ultima definitiva elaborazione della scheda, e che il Comitato fece tesoro delle sue osservazioni. La scheda così definitivamente stabilita è entrata in vigore col 1° gennaio del corr. anno, in seguito

alla Circolare del Ministro di Grazia e Giustizia in data del 20 dicembre 1885 n° 1154.

Ricorda altre deliberazioni prese dalla Commissione per facilitare la compilazione della scheda, le quali riguardavano: la formazione di un casellario delle ammonizioni; gli accordi da prendersi col Ministero dell'interno, affinchè l'Autorità politica che provvede per l'espiazione della pena accessoria della sorveglianza della polizia, dia notizia della cessazione di essa al Procuratore del Re, cui spetta di curare l'esecuzione della sentenza, e l'Autorità dirigente lo stabilimento penale, cui fu assegnato un condannato a pena restrittiva della libertà personale, notifichi la fine della pena e l'avvenuta liberazione all'Ufficio del P. M. presso l'Autorità giudiziaria che pronunziò la condanna; e le raccomandazioni da farsi a tutte le Autorità politiche amministrative e militari, di corrispondere con sollecitudine alle richieste di notizie loro indirizzate dall'Autorità giudiziaria per la compilazione della scheda.

Rammenta altresì la deliberazione di compilare la scheda anche per gl'imputati di crimine nei processi istruiti dai Consoli aventi giurisdizione nei paesi *fuori cristianità*.

È sicuro che tutte queste proposte, le quali hanno per iscopo di dar modo all'Autorità giudiziaria di compilare esattamente la scheda, saranno accolte dal Ministero, e che la scheda, limitata, com'è ora, agli imputati di crimine, darà tutti quei vantaggi che ne attendeva la Commissione quando ne votò l'istituzione. Non ha alcuna mozione da presentare: esprime solo il voto, che cioè la Direzione generale della Statistica faccia un diligente esame e proceda allo spoglio di parecchie schede, per rilevarne i difetti e per vedere se occorressero altri perfezionamenti. Il risultato di questo esame dovrebbe riferirsi alla Commissione nella prossima sessione.

NOCITO. Non mette in dubbio i meriti della scheda; si permette soltanto alcune osservazioni.

Al n. 6 della prima parte della scheda si chiede notizia della condizione economica dell'imputato. Egli ritiene difficilissima la ricerca per accertare se l'imputato era *indigente, se aveva il solo necessario per vivere, se era mezzanamente agiato, se era agiato o ricco*. Ora, come potranno i Giudici istruttori fare queste indagini e come potranno graduare la ricchezza degli imputati?

Al n. 3 si richiede il *luogo di nascita* e quello *di abituale*

*residenza*; ora, non potendosi sempre sapere quale sia l'abituale residenza, bisognerebbe mettere qualche cosa d'intermedio, cioè il fatto della dimora.

Premesse queste osservazioni encomia l'ottima redazione della scheda, dalla quale si ripromette non lievi vantaggi.

LUCCHINI. In risposta al collega Nocito dice che era cosa molto difficile formulare il quesito circa la condizione economica dell'imputato. Per ottenere un giudizio non troppo vago, bisogna graduare questa condizione economica. Fa altre osservazioni circa il quesito sopra il domicilio e la residenza dell'imputato.

NOCITO. Il concetto della residenza si fonda sulla nozione dell'abituale dimora e trae seco conseguenze non solo di fatto ma giuridiche.

Insiste sulle difficoltà della ricerca relativa alla condizione economica, non potendosi dire con certezza, per esempio, se uno abbia, o no, il solo necessario per vivere.

BODIO. Formulare il quesito circa la condizione economica riusciva cosa assai ardua. Furono proposte molte redazioni. A più riprese si dovette ritornare sopra le distinzioni fatte nei modelli posti in esperimento. Bisognava indicare al magistrato inquirente alcuni criteri sommari e pratici, di giudizio, a così dire, intuitivo. Per ciò si è cominciato a dire: separate gl' *indigenti*, cioè quelli che vivono di carità pubblica o privata, da coloro che vivono del proprio lavoro o con rendite di capitali. E tra coloro che non sono indigenti non dev' essere difficile distinguere quelli che *hanno il solo necessario per vivere* dai ceti delle persone agiate o ricche. Si qualificheranno come aventi il solo necessario per vivere i contadini e gli operai, certi piccoli artigiani, certi merciai ambulanti ecc. Una volta fatta questa separazione tra coloro che hanno il solo necessario, cioè proletari in genere, e coloro che hanno una tal quale agiatezza, non sarà difficile procedere ad un' ultima distinzione fra *mezzanamente agiati* e *agiati* o *ricchi*, poichè si fa una sola categoria degli *agiati* e dei *ricchi*. La difficoltà sarebbe, ne convengo, insuperabile, se si volessero dividere gli agiati dai ricchi. Infatti, dove termina la semplice agiatezza? ed a quante migliaia di lire d'entrata comincia la ricchezza? Nes-

suno però ha mai pensato di chiedere simili apprezzamenti. Ognuno è in grado, quasi anche dall'apparenza esteriore, dal modo di vestire, dalle relazioni di parentela o di amicizia che taluno abbia, di giudicare se trattisi di un indigente o di uno che viva esclusivamente del suo lavoro manuale, o non piuttosto di una persona che appartenga ad un ceto più civile, che abbia cioè una relativa agiatezza, in confronto alle prime due categorie contemplate. Tutti gli altri saranno da considerarsi come agiati o ricchi, senza fare qualsiasi gradazione in quest'ultima categoria, la quale, dopo tutto, comprende una piccolissima minoranza degli imputati. Oltre a ciò, le notizie che si raccolgono col quesito concernente la professione (dove si distingue se questa è esercitata in qualità di padrone, ovvero di operaio, di giornaliero, ecc.) non possono non concorrere ad agevolare la risposta all'altro, della condizione agiata o povera.

Quanto alla nozione della residenza, è noto che questa si definisce dal codice « il luogo dove uno ha la sua dimora abituale »; e che perciò chi non risiede stabilmente o per la metà almeno dell'anno in un Comune, sarà un vagabondo, o almeno non avrà *residenza* in nessun luogo, e la risposta a questo quesito sarà negativa. Si indicherà per esso unicamente il luogo di nascita e quello in cui fu commesso il reato di cui è imputato.

Si vede adunque che, con un poco di buon volere e colla scorta del semplice buon senso, si può rispondere a tutti i quesiti della scheda, senza far eseguire speciali indagini nei ruoli dei contribuenti.

AURITI. Chiede se siano state diramate istruzioni per la raccolta di alcuni dati richiesti nella scheda, affinché i cancellieri possano rispondere ai varii quesiti.

COSTA. Per le notizie generali si è già provveduto; per le speciali, si provvederà. Risponde poi all'on. Nocito che rispetto alla condizione economica la statistica deve contentarsi di apprezzamenti discretivi, poichè sarebbe impossibile ottenere una esattezza matematica.

TONDI. Nella compilazione delle rubriche della scheda bisogna partire dal concetto di limitarsi all'accertamento di fatti positivi, escludendo gli apprezzamenti del funzionario incaricato di accertare questi fatti. Applica questi concetti alla rubrica con-

cernente la condizione economica dell'imputato, e ne deduce che la rubrica stessa dovrebbe mirare soltanto a stabilire un fatto, cioè *chi possiede* e *chi non possiede*, senza entrare nel campo degli apprezzamenti.

COSTA. Concorde nella premessa col collega Tondi, che cioè nelle ricerche statistiche si debba escludere l'apprezzamento di colui che a tali ricerche deve attendere. Ma fa osservare che in argomento alla condizione economica dell'imputato, il Comitato ha appunto cercato di escludere qualsiasi apprezzamento.

MAZZUCHELLI. Chiede uno schiarimento intorno alla rubrica *ammonizioni*. Allo stato attuale delle cose crede che l'Autorità giudiziaria non possa avere notizie esatte sull'argomento: se, cioè, un individuo sia stato o no ammonito. Raccomanda perciò la sollecita attuazione di un casellario degli ammoniti.

TAMI. Risponde al collega Mazzucchelli che la Commissione fin dalla scorsa sessione fece la proposta di istituire un casellario per gli ammoniti, e che ora spetta al Ministro di ordinarne l'attuazione.

PRESIDENTE. Fa presente alla Commissione come la scheda sia in corso d'attuazione e sia quindi impossibile per il momento di apportarvi delle modificazioni. Concordando nel voto manifestato dal Commissario Costa, propone che la Commissione abbia ad attendere i risultati che darà la scheda nella sua nuova forma, riservandosi di esaminare nella prossima sessione, ed in base a tali risultati, se le rubriche della scheda siano suscettive di un qualche miglioramento, senza però alterarne il concetto.

La Commissione approva la proposta del Presidente, dando incarico alla Direzione generale della Statistica di provvedere a che sia fatto lo spoglio di un congruo numero di schede.

PRESIDENTE. Nella seduta di domani la Commissione discuterà le mozioni presentate dall'on. Righi e dall'on. Costa. La prima è del seguente tenore: « Indicare nelle tavole statistiche gli omicidii accompagnati dal contemporaneo suicidio dell' agente ».

Quella dell'on. Costa concerne speciali indagini per accertare la criminalità in materia di omicidio. Per ultimo si avrà una comunicazione del Direttore generale della Statistica sul movimento della criminalità nel decorso anno.

La seduta è sciolta.



## Seduta del 1° luglio 1886.

---

*Presidenza del senatore MESSEDAGLIA.*

Presenti i commissarii: AURITI, BODIO, CANONICO, COSTA, DE'NEGRI, INGHILLERI, LUCCHINI, MAZZUCCHELI, PENSERINI, RIGHI, TAMI, TONDI ed i segretari BORGOMANERO e BRUSCHETTI.

Si dà lettura del verbale della precedente tornata, che è approvato.

PRESIDENTE. Ora si discuteranno la mozione presentata dall'on. Righi tendente a ricercare il numero degli omicidii accompagnati dal contemporaneo suicidio dell'agente, e quella del senatore Costa per istituire particolareggiate indagini dirette ad accertare la criminalità in fatto di omicidii, specialmente sotto l'aspetto oggettivo.

RIGHI. Quando presentò nella seduta del 27 giugno la sua proposta, espose i motivi della medesima; ora egli se ne rimette all'apprezzamento dei colleghi, ritenendo non inutile di conoscere i limiti della sfera in cui l'azione penale è efficace, ed i limiti nei quali il legislatore è impotente ad impedire i reati e a reprimerli quando siano commessi.

COSTA. Le indagini che formano argomento della mozione dell'on. Righi dovrebbero far parte dell'inchiesta sugli omicidii. Conviene pur riflettere che le circostanze alle quali accenna il proponente non si possono desumere dei registri in uso presso le cancellerie. Bisognerebbe aggiungere negli attuali registri rubriche speciali; e forse in tal caso converrebbe ricercare anche i fatti di costituzione spontanea dell'agente, poichè il movente che induce l'omicida al suicidio è forse uguale a quello che lo spinge a costituirsi spontaneamente nelle mani della giustizia

MAZZUCHELLI. Le ricerche proposte dal senatore Costa gli sembrano tanto più necessarie, in quanto che si osserva un progressivo aumento nel numero degli omicidi i quali, appena commesso il reato, si costituiscono spontaneamente oppure si suicidano.

RIGHI. Riferendosi a quanto precedentemente disse, aggiunge che sarebbe opportuno il conoscere tutti i casi nei quali la sanzione penale rimane inefficace; però, pel momento, si limita a chiedere questa notizia per i soli reati d'omicidio.

PRESIDENTE. Osserva che pel suicidio contemporaneo dell'agente la sanzione penale non rimane senza effetto, poichè viene ad essere soppresso il colpevole.

LUCCHINI. Associandosi a quanto disse il Presidente, sostiene che in tali casi l'azione della giustizia penale è anzi efficacissima; e lo si desume anche dal momento nel quale sogliono avvenire i suicidii, cioè in prossimità all'arresto od alla condanna dell'agente, e dal movente che suol determinare al suicidio.

PRESIDENTE. La mozione dell'on. Righi ha stretta relazione con quella presentata dall'on. Costa, e perciò potrebbe formare oggetto di contemporanee ricerche.

COSTA. Per le ragioni che giustificano la sua mozione, circa l'importanza di conoscere la vera criminalità nei reati d'omicidio, si rimette a quanto disse nella seduta del 28 scorso mese. Quando era Procuratore generale egli fece uno studio particolare su questo argomento, successivamente per i distretti delle Corti d'appello di Ancona e di Bologna; e da questo studio, appunto, desunse come dalle denunce non si possa avere sempre un dato sicuro per conoscere quanti siano stati gli omicidii commessi, imperocchè non poche volte si denunziano per tali, fatti che poi dall'istruttoria risultano affatto privi del carattere di reato, o costituenti reato di gran lunga più lieve. Occorreranno indagini speciali su ciascuna denuncia d'omicidio per avere quelle notizie che colla statistica puramente numerica non si possono ottenere. Desidera che il Comitato sia incaricato di studiare tanto la sua mozione come l'altra

dell'on. Righi, e di riferirne in una delle prossime sessioni alla Commissione.

PRESIDENTE. Mette ai voti la proposta d'incaricare il Comitato degli studi ai quali si riferiscono le mozioni presentate dagli on. Costa e Righi.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Ora si passerà all'ultimo argomento inserito all'ordine del giorno, cioè al movimento della criminalità nell'anno 1885. Invita il comm. Bodio a riferire in proposito.

### **Relazione BODIO sul movimento della criminalità nell'anno 1885.**

Nella *Gazzetta Ufficiale* fu già pubblicata la statistica sommaria dell'amministrazione della giustizia, tanto penale, quanto civile, durante l'anno 1885, desunta dai prospetti allegati ai discorsi dei Procuratori generali.

Non è ora un esteso rendiconto dei risultati generali di questa statistica che intendo presentare alla Commissione: solo mi propongo di ricavarne quelle cifre che possono essere confrontate con quelle contenute nel lavoro riassuntivo e retrospettivo pubblicato testè per i dodici anni 1873-84.

La statistica desunta dai prospetti allegati ai discorsi inaugurali del P. M. è divenuta in quest'anno abbastanza completa, e per più riguardi anche meglio particolareggiata, che non fossero i volumi annuali fino a tutto il 1883; ma io tralascio di svolgerne le molte divisioni e specificazioni, perchè una lunga lettura di cifre riuscirebbe fastidiosa in un'adunanza di molte persone, che non possono seguire coll'occhio le tavole stampate; ed anche perchè sulla delinquenza del 1885 ha già riferito, con la sua alta competenza, il senatore Canonico.

Mi limito pertanto ad estrarre da queste tavole alcuni dati più salienti i quali valgano a dimostrare se l'intensità della delinquenza nel 1885 confermi, o no, la conclusione alla quale siamo venuti nella precedente sessione, quando avevamo sott'occhio le cifre che arrivavano al 1884: che, cioè, la criminalità dal 1879 in poi

accenna ad una diminuzione, nel suo complesso, e specialmente nei reati che più gravemente turbano la sicurezza sociale.

Ho appena bisogno di avvertire i colleghi che le cifre desunte dagli allegati ai discorsi dei Procuratori generali non sono verificate in modo definitivo; esse furono sottoposte ad un primo esame, e furono chiesti schiarimenti ai rappresentanti del P. M. ogniqualvolta si osservava qualche sconcordanza nei dati da essi forniti o qualche grave anomalia in una od in un'altra notizia; ma un più sottile riscontro rimane da farsi nel preparare il volume con tutti i dati analitici, come appunto si pratica ogni anno.

Tralascio di ricordare quali fossero le lacune e quanto il difetto di continuità nel metodo, che si lamentarono nelle statistiche precedenti, e per causa delle quali ci conviene limitare i confronti al periodo dal 1879 in poi: ne ho discorso lungamente nella mia Relazione dell'anno scorso.

Per poter giudicare della maggiore o minore intensità della delinquenza, non giova considerare un solo dei momenti del processo penale, ma fa d'uopo studiare questo nelle sue fasi successive, in guisa che le varie notizie si integrino le une colle altre e servano di reciproco riscontro.

Inoltre è chiaro che non è facile lo stabilire in assoluto e con un'unica formula se la delinquenza sia in aumento o diminuisca, poichè non tutti i reati possono insieme diminuire o crescere; nè tutti potrebbero diminuire o crescere di egual passo in tutte le provincie. Si aggiunga che non può aversi nè una diminuzione nè un aumento regolarmente continui, senza dar luogo a momenti di sosta, a deviazioni in un senso o nell'altro dalla curva generale della criminalità in un dato periodo.

Giova quindi studiare dapprima il movimento della delinquenza nel suo complesso, cioè per tutto il Regno, e senza distinguere fra loro le specie dei reati; e considerare in appresso la criminalità specifica, ossia le più importanti figure di reati.

Incominciando lo studio della criminalità nel suo complesso, conviene prendere in esame le denunce sulle quali provvede il P. M. ed i reati che ad esse si riferivano. Sarebbe utile certamente poter integrare queste cifre con quelle denunce sulle quali provvidero i Pretori e dei reati denunciati ad essi e ritenuti da loro di propria competenza: chè così si avrebbe una rappresentazione compiuta della delinquenza, in quanto questa può esser

representata dalle denunce. Però una tale notizia per i Pretori si ha solo per il 1885 (a), e non volendosi rinunciare al beneficio del confronto cogli anni antecedenti, bisogna, anche per quest'ultimo anno, restar contenti alla cifra dei reati denunciati al P. M. Del resto si vengono a trascurare solamente reati di non molta importanza, che consistono per la maggior parte in contravvenzioni, e per la rimanente in delitti punibili con tre mesi di carcere e 300 lire di multa.

Ecco pertanto un prospetto, nel quale si ha notizia completa della delinquenza secondo le denunce o querele presso gli Uffici del P. M., cioè così degli affari, come degli imputati e dei reati per i quali fu provveduto.

(a) I reati denunciati direttamente ai Pretori e ritenuti da questi fin dalla origine di propria competenza furono 271.535 così ripartiti nelle loro varie specie.

*Reati denunciati direttamente ai Pretori che essi ritennero di propria competenza.*

Reati contro la pubblica tranquillità	Reati contro le persone		Reati contro le proprietà		Altri reati previsti dal Codice penale	Reati previsti da leggi speciali	Totale
	Ferite e percosse volontarie ecc.	Altri reati contro le persone	Furti campestri	Altri reati contro le proprietà			
15,626	43,128	37,963	31,854	27,335	29,439	86,190	271,535

**Denuncie.**

Anno	Procedimenti esauriti dagli Uffici del P. M. (esclusi quelli mandati all'archivio).	Imputati, pei quali provvidero gli Uffici del P. M.	Reati denunciati e pei quali provvidero gli Uffici del P. M.
------	---	---	--

*Cifre effettive.*

1879.....	247,980	267,485	273,251
1880.....	268,942	280,500	280,432
1881.....	240,950	258,324	264,529
1882.....	237,975	260,866	263,019
1883.....	235,087	256,354	260,273
1884.....	226,402	259,009	253,275
1885.....	219,013	..	241,326

*Cifre proporzionali a 10,000 abitanti.*

1879.....	87.20	94.06	96.09
1880.....	94.23	98.33	101.82
1881.....	84.66	90.77	92.95
1882.....	82.52	90.79	91.54
1883.....	81.03	88.37	89.72
1884.....	77.11	88.22	86.26
1885.....	73.74	..	81.26

(a) La popolazione sulla quale sono istituiti i rapporti è quella *calcolata* alla fine di ciascun anno sui risultati del movimento dello stato civile, aggiungendo alla cifra dell'ultimo censimento l'ecce-  
denza dei nati sui morti.

Come si vede, tanto i procedimenti quanto gli imputati ed i reati, raggiunto un massimo nel 1880, vengono diminuendo, tanto che nel 1885 si ha il minimo della serie.

Passiamo alle *istruttorie*. Nel prospetto che segue abbiamo raccolto i dati degli imputati e dei reati pei quali fu provveduto, sia dagli Uffici d'istruzione, sia dalle Sezioni d'accusa.

### Istruttorie

Anno	Uffici d'istruzione		Sezioni d'accusa	
	Imputati per cui fu provveduto	Reati per cui fu provveduto	Imputati per cui fu provveduto	Reati per cui fu provveduto

#### *Cifre effettive.*

1879.....	240,010	230,678	34,766	27,800
1880.....	253,823	244,985	39,300	28,774
1881.....	212,431	204,215	32,899	24,953
1882.....	217,715	208,643	30,034	24,372
1883.....	218,818	206,636	30,355	22,613
1884.....	224,313	202,054	30,021	22,713
1885.....	215,451	197,944	28,694	..

#### *Cifre proporzionali a 10,000 abitanti.*

1879.....	84.40	81.12	12.23	9.78
1880.....	88.98	85.88	13.78	10.09
1881.....	74.64	71.76	11.56	8.77
1882.....	75.77	72.61	10.45	8.48
1883.....	75.43	71.23	10.46	7.79
1884.....	76.40	68.82	10.22	7.74
1885.....	72.54	66.65	9.66	..

Anche qui l'anno 1885 segna il minimo (ad eccezione degli imputati presso gli Uffici d'istruzione) mentre nel 1880 si osserva il massimo. La diminuzione è soprattutto notevole per le Sezioni di accusa, le quali danno un primo giudizio pei reati più gravi, che vengono poi rinviati alle Corti d'assise o, sia per competenza sia per circostanze attenuanti, ai Tribunali córrezionali.

Innanzi di passare ai giudizi è opportuno di vedere per quali procedimenti l'azione penale si ferma al periodo istruttorio, così per inesistenza di reato, come perchè la giustizia non riuscì a rintracciarne gli autori o a raccogliere le prove sufficienti per rinviarli al giudizio.

E incominciando dai procedimenti esauriti dal P. M., ecco quanti furono nel periodo 1879-1885 quelli mandati all'archivio per inesistenza di reato.

*Procedimenti mandati all'archivio  
dal P. M.*

ANNI	Cifre effettive	Su 100 procedimenti esauriti
1879	16,058	6.08
1880	17,820	6.21
1881	18,626	7.18
1882	18,074	7.05
1883	17,817	7.04
1884	18,681	7.62
1885	20,895	8.71

E venendo alle istruttorie, troviamo che per un numero notevole di procedimenti gli autori rimasero ignoti.



*Procedimenti esauriti dagli Uffici d'istruzione nei quali rimasero ignoti gli autori*

ANNI	cifre effettive	Su 100 procedimenti esauriti
1879	65,461	33.96
1880	72,638	31.97
1881	59,038	31.27
1882	58,344	30.50
1883	57,010	30.34
1884	52,573	28.35
1885	48,606	27.15

Ma non tutti gli imputati noti per i quali providero gli Uffici d'istruzione furono mandati a giudizio, poichè per molti di essi dovette invece pronunciarsi ordinanza di non farsi luogo a procedimento, sia perchè il fatto non costituiva reato o l'azione penale era prescritta od in altro modo estinto, sia perchè non risultavano sufficienti indizi di reità.

*Imputati per i quali gli Uffici d'istruzione dichiararono non farsi luogo a procedimento*

ANNI	Perchè il fatto non costituiva reato o per estinzione dell'azione penale	per insufficienza di indizi	i n t o t a l e	
			cifre effettive	ogni 100 imputati
1879	29,851	43,751	73,602	30.67
1880	30,213	48,215	78,458	30.91
1881	28,836	36,315	65,181	30.68
1882	29,613	35,320	64,933	29.82
1883	29,717	34,950	64,667	29.55
1884	29,888	34,184	64,082	29.57
1885	29,999	32,145	62,144	28.84

E parimenti le Sezioni d'accusa, quantunque i procedimenti rinviati ad esse fossero già passati a traverso l'esame del Giudice istruttore, pure dichiararono di non farsi luogo a procedimento per non pochi degli imputati, sui quali ebbero a pronunciarsi.

*Imputati pei quali le Sezioni d'accusa dichiararono  
non farsi luogo a procedimento*

ANNI	cifre effettive	Ogni 100 imputati
1879	3,145	9.62
1880	2,869	7.30
1881	2,897	8.81
1882	2,329	7.75
1883	2,366	7.79
1884	2,341	7.80
1885	2,519	8.78

Veniamo infine ai giudizi. A questo scopo riunisco nel seguente prospetto quelli dei Pretori, quelli dei Tribunali correzionali, e quelli delle Corti d'assise, così pei reati quanto per gli imputati ed i condannati.

### Giudizi

Anno	Pretori (a)			Tribunali (a)			Corti d'assise (a)		
	Reati seguiti da condanna	Imputati		Reati giudicati (b)	Imputati		Reati giudicati	Imputati	
		giudicati	condannati		giudicati	condannati		giudicati	condannati

#### *Cifre effettive.*

1879.....	193,559	328,538	231,735	79,962	77,612	..	7,413	9,475	7,1
1880.....	210,455	364,991	262,095	93,170	95,310	..	8,807	10,581	7,805
1881.....	189,288	323,577	231,665	83,196	83,575	66,244	8,351	10,364	7,684
1882.....	196,536	333,252	235,803	83,131	80,979	61,509	7,463	8,223	6,065
1883.....	181,951	335,800	232,594	80,830	75,816	53,414	7,445	8,127	5,702
1884.....	203,202	343,465	254,930	77,916	72,650	55,168	6,663	7,533	5,311
1885.....	213,605	375,765	273,776	77,353	70,509	53,023	5,794	8,125	5,776

#### *Cifre proporzionali a 10,000 abitanti.*

1879.....	68.07	115.53	81.49	28.12	27.29	..	2.61	3.33	2.50
1880.....	73.78	127.95	91.86	32.66	33.41	..	3.09	3.71	2.74
1881.....	66.51	115.45	81.40	30.98	31.12	23.28	2.93	3.64	2.70
1882.....	68.40	117.72	82.07	28.93	28.18	21.41	2.60	2.86	2.11
1883.....	62.72	115.75	80.18	27.87	26.13	20.14	2.57	2.80	1.97
1884.....	69.21	113.63	86.83	26.54	24.74	18.79	2.27	2.57	1.81
1885.....	71.92	126.52	92.18	26.04	23.74	17.85	1.95	2.74	1.94

(a) Importa avvertire che fra i reati giudicati e gli imputati condannati si comprendono anche quelli che lo furono in grado di opposizione a sentenza cou-

Come risulta dal prospetto precedente, si nota una diminuzione quasi costante tanto nel numero dei reati, quanto in quello degli imputati giudicati e dei condannati, salvo per i Pretori, rispetto ai quali si osserva, negli ultimi anni, un certo aumento.

Infatti i reati sono cresciuti da 193,559 nel 1879 a 213,605 nel 1885, gli imputati giudicati da 328,528 a 374,624 ed i condannati da 231,735 a 273,776 rispettivamente.

Ma questo stesso aumento non è un fatto di molta gravità, poichè una gran parte dei giudizi dei Pretori riguarda contravvenzioni di poco momento, mentre invece è cagione di conforto il vedere che i reati giudicati dalle Corti d'assise sono diminuiti, in questi pochi anni, da 8,807 (1880) a 5794 (1885), ossia da 2.61 a 1.95 per 10,000 abitanti.

A chi volesse osservare che questa diminuzione notevole nei reati giudicati dalle Corti d'assise è da attribuire al maggior uso che i Magistrati fanno della *correzionalizzazione*, rinviando ai Tribunali correzionali ed ai Pretori reati che sarebbero stati di competenza delle Assise, si potrebbe rispondere che in tal caso dovrebbero crescere i reati giudicati dai Tribunali correzionali, mentre invece anche per questi la diminuzione è costante da 93,170 nel 1880 a 77,363 nel 1885.

Dopo queste notizie generali sul movimento complessivo della delinquenza, torna opportuno ricercare quali specie di reati au-

---

tumaciale, o di purgazione di contumacia, o di rinvio dalle Corti di cassazione i quali figurano perciò nelle tavole statistiche due volte, o nello stesso anno o in anni diversi, non essendosi mai chiesto per il passato distinta notizia di questi speciali giudizi. Tuttavia il loro numero, benchè non sia noto con precisione, è indubbiamente così lieve, rispetto al complesso dei reati e degli imputati giudicati e condannati, da non poter produrre alcuna sensibile alterazione nelle cifre effettive e proporzionali surriferite, salvo che nei giudizi avanti le Assise dove, da indagini avviate recentemente, si può ritenere che oscillino annualmente fra il sette e l'otto per cento.

(b) Per i Tribunali è da avvertire che per gli anni dal 1879 al 1884 le cifre dei reati comprendono così quelli giudicati in primo grado come quelli giudicati in appello, e solo per il 1885 si ha separatamente notizia e di quelli giudicati in primo grado e di quelli giudicati in grado d'appello: però per rendere comparabili i dati del 1885 con quelli degli anni antecedenti, si sono tenuti riuniti anche per quest'anno tutti i reati giudicati dai Tribunali, dei quali i giudicati in primo grado furono 55,326 ossia 18,63 ogni 10,000 abitanti e quelli giudicati in grado d'appello furono 13,001.

mentino e quali diminuiscano. Anche qui per ognuna delle più importanti categorie di reati, oltre alle notizie di quelli denunciati, stimo utile di esporre quelle dei reati per i quali vi fu istruzione, e dei reati giudicati dai Pretori, dai Tribunali e dalle Corti d'assise.

Reati denunciati pei quali provvidero gli Uffici del P. M.

Anno	Reati contro la sicurezza dello Stato	Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	Ribellione, violenze ed oltraggi contro depositari ed agenti dell'autorità e della forza pubblica	Altri reati contro la pubblica amministrazione	Reati contro la fede pubblica	Reati contro il commercio	Reati contro il buon costume	Reati contro la pubblica tranquillità	Reati contro l'ordine delle famiglie	Omicidii qualificati	Omicidi semplici ed improvvisi e ferimenti con seguita morte	Altri reati contro le persone	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio	Furti qualificati	Altri reati contro le proprietà	Altri reati previsti dal codice penale	Reati commessi col mezzo della stampa	Reati previsti da leggi speciali	Totali
<i>Cifre effettive</i>																				
1879.....	129	341	6,639	8,316	11,821	842	932	33,293	3,308	1,831	3,924	55,190	255	4,489	48,980	65,555	5,307	574	21,410	273,251
1880.....	105	398	7,110	8,545	15,236	1,023	884	36,954	3,253	1,671	3,551	53,692	196	3,947	56,021	70,738	3,811	603	22,659	290,432
1881.....	98	483	7,904	8,398	15,293	1,073	1,126	33,139	3,518	1,523	3,152	55,422	133	3,121	41,681	59,815	4,005	639	20,936	264,529
1882.....	106	564	8,033	8,171	16,280	1,126	1,081	34,580	3,518	1,592	2,922	57,569	131	2,522	40,511	59,652	3,908	648	20,110	263,019
1883.....	193	529	8,763	8,137	16,812	1,183	1,080	33,551	3,579	1,444	2,925	60,071	113	2,221	38,024	53,618	4,133	812	20,053	260,276
1884.....	180	593	9,530	8,109	16,934	1,354	1,209	32,263	3,429	1,475	2,843	61,831	113	1,972	34,284	53,765	4,705	679	17,942	253,275
1885.....	134	430	9,726	7,723	14,239	1,903	1,307	29,115	3,421	1,353	2,745	57,156	136	1,956	34,118	53,782	4,609	894	16,574	241,323
<i>Cifre proporzionali a 100,000 abitanti.</i>																				
1879.....	0.45	1.20	23.46	29.24	41.57	2.93	3.45	117.10	11.64	6.54	13.80	194.07	0.89	15.79	172.23	230.52	18.67	2.01	75.29	960.89
1880.....	0.37	1.38	24.93	29.95	53.52	3.60	3.10	129.54	11.43	5.85	12.45	185.23	0.69	13.83	196.39	247.99	13.37	2.12	79.44	1018.16
1881.....	0.34	1.69	27.77	29.50	53.73	3.77	3.95	126.99	12.37	5.35	11.08	194.74	0.64	10.97	146.46	210.17	14.07	2.32	73.57	929.48
1882.....	0.37	1.96	27.96	28.43	56.66	3.92	3.77	120.34	12.25	5.54	10.17	200.33	0.46	8.77	140.99	207.60	13.61	2.25	69.99	915.37
1883.....	0.67	1.82	30.21	28.05	57.95	4.07	3.66	115.65	12.33	4.97	10.08	207.06	0.38	7.65	131.06	195.16	14.41	2.79	69.14	897.17
1884.....	0.62	2.02	32.57	27.62	57.78	4.62	4.12	109.91	11.63	5.02	9.69	210.50	0.39	6.72	116.77	183.12	16.03	2.31	61.10	862.61
1885.....	0.45	1.45	32.75	26.02	47.94	6.41	4.40	98.13	11.52	4.56	9.24	192.45	0.46	6.59	114.87	181.09	15.51	3.01	55.80	812.55

Reati pei quali provvidero gli Uffici d'istruzione negli anni 1879-1885.

Anno	Reati pei quali provvidero gli Uffici d'istruzione										Cifre effettive.									
	Reati contro la sicurezza dello Stato	Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti.	Ribellione, violenze ed oltraggi contro depositari ed agenti dell'autorità o della forza pubblica.	Altri reati contro la pubblica amministrazione	Reati contro la fede pubblica	Reati contro il commercio	Reati contro il buon costume	Reati contro la pubblica tranquillità	Reati contro l'ordine delle famiglie	Omicidii qualificati	Omicidii semplici ed improvvisi e ferimenti con susseguita morte	Altri reati contro le persone	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio	Furti qualificati	Reati contro le proprietà	Altri reati previsti dal codice penale	Reati commessi col mezzo della stampa	Reati previsti da leggi speciali	Totali
1879. ....	174	239	4,859	7,666	12,159	1,024	1,098	17,914	3,212	2,262	3,594	49,593	375	4,519	46,640	61,481	3,695	468	9,706	230,678
1880. ....	98	261	4,354	8,279	15,401	999	834	18,449	3,021	2,027	3,436	46,024	415	4,213	57,657	66,780	2,986	349	9,402	244,985
1881. ....	56	287	4,342	7,220	14,821	937	949	15,872	3,039	1,500	2,903	44,743	277	3,011	41,159	52,534	2,786	292	7,484	204,215
1882. ....	60	346	4,926	6,929	16,117	956	959	14,725	3,053	1,734	2,662	46,100	233	2,493	41,590	54,990	2,811	360	7,555	208,643
1883. ....	131	385	5,232	7,302	16,129	1,103	1,045	11,952	3,079	1,495	2,670	50,047	199	2,140	37,175	52,061	3,071	573	7,794	206,636
1884. ....	123	353	6,631	7,101	16,340	1,123	1,095	15,623	3,046	1,455	2,714	51,321	187	1,880	32,215	49,241	2,843	462	8,246	202,054
1885. ....	96	305	6,859	7,074	13,523	1,528	1,128	15,046	2,938	1,368	2,483	49,027	303	1,952	32,536	50,853	3,087	486	7,319	197,944
<i>Cifre proporzionali a 100,000 abitanti.</i>																				
1879. ....	0.61	0.84	17.09	26.95	42.76	3.60	3.85	63.00	11.29	7.95	12.64	174.39	1.32	15.59	164.01	216.20	12.59	1.65	34.14	811.18
1880. ....	0.34	0.92	15.26	29.02	53.99	3.50	2.92	64.68	10.59	7.11	12.05	161.35	1.45	14.77	202.13	234.11	10.47	1.22	32.96	858.84
1881. ....	0.19	1.01	15.26	25.37	52.08	3.29	3.33	55.77	10.68	5.27	10.20	157.23	0.97	10.58	144.62	184.59	9.79	1.03	26.30	717.53
1882. ....	0.21	1.21	17.14	24.12	56.09	3.33	3.34	51.25	10.64	6.03	9.26	160.47	0.92	8.63	144.74	191.38	9.78	1.25	26.29	726.13
1883. ....	0.45	1.33	18.21	25.17	55.60	3.81	3.60	51.54	10.61	5.15	9.20	172.51	0.69	7.38	128.14	179.45	10.58	1.58	26.87	712.27
1884. ....	0.42	1.22	22.75	24.19	55.65	3.83	3.73	53.21	10.37	4.93	9.24	174.79	0.64	6.40	109.72	167.71	9.68	1.57	28.09	688.17
1885. ....	0.32	1.03	23.09	23.82	45.53	5.14	3.80	50.66	10.00	4.61	8.37	165.07	1.02	6.37	109.55	171.22	10.39	1.64	24.65	666.48





E dopo la fase istruttoria, passando a quella del giudizio, comincio dal dar notizia dei reati sottoposti al giudizio dei Pretori, avvertendo però che siccome le statistiche degli anni 1879-1882 ci fanno conoscere i soli reati seguiti da condanna, così per poter estendere il raffronto all'intero periodo 1879-1885 son costretto a riferirmi ai soli reati seguiti da condanna.

**Reati seguiti da condanna presso i Pretori.**

Anno	Reati contro le persone	Furti campestri	Altri reati contro le proprietà	Reati di altra natura previsti dal codice penale	Reati previsti da leggi speciali	Totale dei reati.		
						Delitti	Contravvenzioni	in complesso

*Cifre effettive.*

1879.....	55,632	19,969	23,012	37,232	52,654	108,502	90,057	193,559
1880.....	53,392	26,986	33,006	36,974	57,097	115,728	94,727	210,455
1881.....	53,864	22,458	25,742	31,760	55,464	93,790	90,498	189,288
1882.....	55,505	22,708	27,890	33,492	53,941	100,640	95,893	196,536
1883.....	50,549	20,777	24,456	30,418	55,751	98,379	88,572	181,951
1884.....	61,346	19,507	23,125	33,455	59,769	119,345	83,857	203,202
1885.....	63,050	23,492	25,215	35,920	63,938	..	..	213,605

*Cifre proporzionali a 100,000 abitanti.*

1879.....	195.74	70.22	98.51	131.03	185.16	363.93	316.73	680.86
1880.....	197.69	94.61	115.71	129.62	200.16	405.71	332.08	737.79
1881.....	199.26	78.91	90.45	111.60	194.89	347.12	317.99	665.11
1882.....	193.17	79.03	97.07	116.56	193.17	350.26	333.74	684.00
1883.....	174.24	71.62	84.31	104.85	192.17	321.88	305.31	627.19
1884.....	208.94	63.44	88.98	124.16	233.53	403.47	285.61	692.08
1885.....	202.19	79.06	84.89	120.94	232.12	..	..	719.20

E poichè le statistiche degli anni 1884 e 1885 ci porgono notizia non solo dei reati giudicati dai Pretori, oltre a quelli seguiti da condanna, ma ce ne danno pure una classificazione più particolareggiata, così credo utile di aggiungere quest'altro prospetto che valga a mettere meglio in luce quelle forme di delinquenza, di minor gravità, ma non senza importanza, che sono sottoposte al giudizio dei Pretori.

*Reati giudicati dai Pretori negli anni 1884 e 1885.*

Specie dei reati	A n n i	
	1884	1885
Reati contro la pubblica tranquillità .....	24,495	23,337
Reati contro le persone { Ferite e percosse .....	54,147	51,311
Altri reati contro le persone.	32,270	32,021
Furti campestri.....	24,330	31,479
Reati contro le proprietà { Altri furti di competenza superiore rinviati per attenuanti.....	6,967	8,199
Altri reati contro le proprietà	30,837	29,673
Altri reati previsti dal Codice penale.. ..	25,929	24,826
Reati previsti da leggi speciali .....	74,423	86,696
Totale.....	273,428	287,542

*Cifre proporzionali a 100,000 abitanti.*

Reati contro la pubblica tranquillità.....	83.43	78.58
Reati contro le persone { Ferite e percosse .....	184.42	172.77
Altri reati contro le persone.	109.91	107.82
Furti campestri.....	82.97	105.99
Reati contro le proprietà { Altri furti di competenza superiore rinviati per attenuanti.....	23.73	27.60
Altri reati contro le proprietà	105.02	99.91
Altri reati previsti dal Codice penale .....	88.31	83.59
Reati previsti da leggi speciali.....	253.47	291.90
Totale.....	931.26	968.16

Ed ecco ora quali furono le variazioni avvenute nel periodo 1879-1885 per i reati giudicati dai Tribunali e dalle Corti d'assise.

Reati giudicati presso i Tribunali

Anno	Reati contro la sicurezza dello Stato	Reati contro la religione nello Stato e gli altri culti	Ribellione, violenze ed oltraggi contro depositari ed agenti dell'autorità o della forza pubblica	Reati contro la pubblica amministrazione	Reati contro la fede pubblica	Reati contro il commercio	Reati contro il buon costume	Reati contro la pubblica tranquillità	Reati contro l'ordine delle famiglie
1879.....	26	122	3,159	2,804	1,240	354	498	17,233	808
1880.....	10	109	4,153	2,677	1,658	438	534	20,054	924
1881.....	14	146	4,659	2,848	1,374	394	615	19,840	910
1882.....	22	220	4,443	2,510	1,234	424	646	18,910	945
1883.....	23	139	4,644	2,225	1,263	372	640	17,827	994
1884.....	56	152	4,633	2,327	1,269	512	652	16,320	953
1885.....	16	72	3,448	1,311	1,183	493	563	13,218	842

Cifre

Cifre proporzionali

correzionali negli anni 1879-1885.

Omicidii qualificati	Omicidii semplici ed improvvisi e ferimenti con susseguita morte	Altri reati contro le persone	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio	Furti qualificati	Altri reati contro le proprietà	Altri reati previsti dal codice penale	Reati commessi col mezzo della stampa	Reati previsti da leggi speciali	Totali
53	290	17,607	21	225	7,163	14,655	987	301	12,471	79,962
61	240	17,594	25	241	10,152	18,648	1,359	264	14,029	93,170
35	226	18,424	26	206	7,486	16,733	1,317	259	12,684	88,196
41	260	17,020	15	140	7,256	15,982	1,160	336	11,517	83,131
25	253	18,200	9	144	6,689	14,490	1,169	341	11,413	80,860
18	268	18,702	14	123	6,361	13,583	1,293	286	10,391	77,916
19	192	10,720	12	168	6,166	8,823	587	358	7,130	55,326

effettive.

a 100,000 abitanti.

N. B. I dati dal 1879 al 1884 comprendono anche i reati giudicati in grado d'appello.

quelli del 1885 invece comprendono solo i reati giudicati in 1<sup>a</sup> istanza.

Reati giudicati presso le Corti d'Assise negli anni 1879-1885.

Anno	Reati contro la sicurezza dello Stato	Reati contro la religione dello Stato e gli altri culti	Ribellione, violenze ed oltraggi contro depositari ed agenti dell'autorità o della forza pubblica	Altri reati contro la pubblica amministrazione	Reati contro la fede pubblica	Reati contro il commercio	Reati contro il buon costume	Reati contro la pubblica tranquillità	Reati contro l'ordine delle famiglie	Omicidii qualificati	Omicidii semplici ed improvvisi e ferimenti con susseguita morte	Altri reati contro le persone	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine con omicidio	Grassazioni, ricatti, estorsioni e rapine senza omicidio	Furti qualificati	Altri reati contro le proprietà	Altri reati previsti dal codice penale	Reati commessi col mezzo della stampa	Reati previsti da leggi speciali	Totali
------	---------------------------------------	---	---	--	-------------------------------	---------------------------	------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------	--	-------------------------------	--	--	-------------------	---------------------------------	--	---------------------------------------	----------------------------------	--------

Cifre effettive.

1879	62	..	99	99	446	22	67	188	254	770	2,045	417	112	816	1,658	350	..	34	4	7,413
1880	1	2	83	134	634	42	89	312	275	882	2,000	550	118	971	2,042	625	26	17	1	8,807
1881	..	1	91	132	594	37	101	315	284	817	1,971	513	142	755	2,046	529	7	11	5	8,351
1882	2	5	37	137	623	37	130	323	263	763	1,688	533	104	565	1,629	547	8	4	2	7,463
1883	5	4	93	151	697	40	105	396	280	757	1,539	533	110	591	1,588	561	5	2	3	7,445
1884	2	5	63	127	514	59	125	401	329	672	1,534	505	66	540	1,262	440	20	..	4	6,668
1885	3	1	127		647		159	123	224	612	1,381	524	77	344	1,079	342	..	130	21	5,794

Cifre proporzionali 100,000 abitanti.

1879	0.22	..	0.24	0.35	1.57	0.08	0.23	0.66	0.89	2.71	7.19	1.47	0.39	2.87	5.83	1.23	..	0.12	0.01	23.06
1880	0.00	0.01	0.30	0.47	2.22	0.15	0.31	1.09	0.97	3.09	7.01	1.93	0.41	3.41	7.16	2.19	0.09	0.06	0.00	30.87
1881	..	0.00	0.32	0.46	2.09	0.13	0.36	1.11	1.00	2.87	6.93	1.80	0.50	2.65	7.19	1.86	0.02	0.03	0.02	29.34
1882	0.01	0.02	0.34	0.48	2.18	0.13	0.45	1.14	0.92	2.65	5.87	1.85	0.36	1.97	5.87	1.90	0.03	0.01	0.01	25.99
1883	0.02	0.01	0.33	0.53	2.40	0.14	0.36	1.37	0.90	2.61	5.31	1.84	0.33	2.04	5.47	1.93	0.01	0.00	0.01	25.66
1884	0.01	0.02	0.22	0.44	1.75	0.20	0.43	1.37	1.09	2.29	5.22	1.70	0.23	1.84	4.30	1.50	0.07	..	0.02	22.71
1885	0.01	0.00	0.43		2.18		0.53	0.41	0.75	2.03	4.65	1.76	0.26	1.16	3.64	1.15	..	0.44	0.07	19.50

Non m'indugero a far notare particolarmente le variazioni avvenute per ciascuna categoria di reati nei vari anni e nei diversi stadi del processo penale, parendomi che basti scorrere con l'occhio i prospetti per rilevarle.

Credo piuttosto opportuno di mostrare quale sia stato l'esito del giudizio presso le diverse Magistrature in ciascun anno.

**Esito dei giudizi.**

ANNI	Imputati			
	prosciolti		condannati	
	cifre	ogni 100	cifre	ogni 100
	effettive	giudicati	effettive	giudicati
<i>Pretori.</i>				
1879.. .. .	96,803	29.46	231,735	70.54
1880.....	102,956	28.21	262,035	71.79
1881.....	96,912	29.49	231,665	70.51
1882.....	102,444	30.29	235,808	89.71
1883.....	103,205	30.73	232,594	69.27
1884.....	92,463	23.53	254,930	73.16
1885.....	100,843	26.84	273,776	72.86
<i>Tribunali (a)</i>				
1879.....	..	..	..	..
1880.....	..	..	..	..
1881.....	21,743	24.55	63,244	74.79
1882.....	18,984	23.41	61,509	75.93
1883.....	16,351	22.23	58,414	77.05
1884.....	16,937	23.31	55,163	75.94
1885.....	16,958	24.01	53,028	75.20
<i>Corti d'assise.</i>				
1879.....	2,336	24.97	7,102	75.03
1880.....	2,776	26.24	7,805	73.76
1881.....	2,680	25.83	7,684	74.14
1882.....	2,163	26.29	6,065	73.71
1883.....	2,425	29.84	5,702	70.16
1884.....	2,222	29.50	5,311	70.50
1885.....	2,349	28.91	5,776	71.09

(a). Nel complesso degli imputati giudicati sono compresi anche quelli per i quali il Tribunale si dichiarò incompetente.

E per ultimo, non dispiacerà trovare delineati i tratti principali della distribuzione geografica del delitto in Italia in quest'altra tabella, nella quale è data notizia distintamente per ciascuna regione, di alcune principali specie di reati denunciati, ossia di quelli contro la fede pubblica ed il commercio, contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, degli omicidi e dei reati contro le proprietà.

*Distribuzione geografica della delinquenza.*

(Media annuale degli anni 1879-1885)

Reati denunciati pei quali provvidero gli Uffici del P. M.									
Totale dei reati		Reati contro la fede pubblica		Reati contro il buon costume e l'ordine delle famiglie		Omicidi qualificati semplici, ferimenti con susseguita morte, grassazioni con omicidio		Reati contro le proprietà	
cifre effettive	in rapporto a 100,000 abitanti	cifre effettive	in rapporto a 100,000 abitanti	Cifre effettive	in rapporto a 100,000 abitanti	cifre effettive	in rapporto a 100,000 abitanti	cifre effettive	in rapporto a 100,000 abitanti

*Italia settentrionale.*

76,23	717.64	6,118	57.57	1,134	10.67	673	6.33	36,303	341.66
-------	--------	-------	-------	-------	-------	-----	------	--------	--------

*Italia centrale.*

59,696	899.33	4,020	60.56	878	13.23	881	13.27	25,665	386.66
--------	--------	-------	-------	-----	-------	-----	-------	--------	--------

*Napoletano.*

87,907	1.158.92	3,411	44.97	1,728	22.78	2,113	27.85	26,748	352.63
--------	----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------	--------

*Sicilia.*

30.630	1.046.14	1,147	39.17	644	21.99	1,003	34.23	11,599	396.15
--------	----------	-------	-------	-----	-------	-------	-------	--------	--------

*Sardegna.*

9,233	1.353.81	543	79.62	142	20.82	202	29.62	4,665	684.02
-------	----------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-------	--------

CANONICO. È grato al collega Bodio per l'interessante Relazione presentata; la quale è consolante, poichè assicura che, nel suo complesso, la delinquenza media e superiore tende a scemare. Egli però desidera sapere se in questo studio si tenne conto anche dell'aumento della popolazione, per avere una più esatta misura dell'intensità della delinquenza.

BODIO. Risponde che il numero dei condannati dai Tribunali e dalle Corti d'Assise è dato in rapporto a 10,000 abitanti, e che nel 1885 dai Tribunali furono condannati 17.85 individui e dalle Corti di Assise 1.94, riscontrandosi nei condannati dalle Corti d'Assise un lievissimo aumento, dovuto a molte cause arretrate dal 1884 e decise nel 1885.

CANONICO. Accennando ad un recente lavoro dello Starke, vorrebbe che anche da noi si studiasse il rapporto che intercede fra la criminalità ed altri fenomeni sociali e politici di grande importanza.

BODIO. Ricorda, in proposito delle comparazioni desiderate dal senatore Canonico, uno studio pubblicato or sono parecchi anni dal prof. Giorgio Mayr sulla delinquenza in Baviera, confrontata colle oscillazioni del prezzo del pane e colla emigrazione che avveniva da quel paese. Da noi si studiarono le condizioni dei salari e dei prezzi in rapporto ad alcuni fatti demografici (nascite, morti, matrimoni). Siffatto studio potrebbe farsi anche in rapporto alla delinquenza.

PRESIDENTE. Convieni ora venire ad una risoluzione sulla Relazione del collega Bodio; riflettiamo che tale risoluzione ha singolare importanza, perchè, messa in rapporto a quella presa nella precedente sessione, verrebbe a confermare che la delinquenza è in continua diminuzione.

LUCCHINI. Non può che associarsi alle conclusioni della Relazione Bodio. Tuttavia non stimerebbe opportuna una deliberazione con la quale si creerebbe un precedente pericoloso, poichè ogni anno la Commissione, con motivata deliberazione, dovrebbe pronunciarsi sulle condizioni della delinquenza.

PRESIDENTE. Avverte che il Commissario Costa ha presentato la seguente proposta di deliberazione :

### LA COMMISSIONE

Sentita la Relazione del Direttore generale della Statistica intorno al movimento della criminalità, quale risulta dai prospetti sommari per l'anno 1885, in confronto con l'anno 1884 e gli anni precedenti :

Ritenuto che risulta essersi verificata in confronto dell'anno precedente una diminuzione nel numero dei reati denunziati e dei corrispondenti processi, come già si era verificata negli anni anteriori partendo dal 1879 ;

Ritenuto che la stessa diminuzione proporzionale si è verificata anche nel numero degli imputati noti o indiziati, senza che siasi modificato, almeno nel suo complesso, il numero dei processi contro ignoti e di quelli definiti con dichiarazione di non farsi luogo a procedere o con sentenza o verdetto di assoluzione ;

Ritenuto che, se è aumentato il numero dei condannati dai Pretori, l'aumento si è verificato specialmente nei condannati a pene di polizia ;

Ritenuto che tale aumento è in qualche modo compensato da una diminuzione nel numero dei condannati dai Tribunali correzionali ;

Ritenuto che l'aumento di quasi cinquecento nel numero dei condannati dalle Corti d'assise corrisponde ad una notevole ed anzi maggiore diminuzione, in confronto all'anno precedente, nel numero degli accusati in attesa di giudizio ;

Ritenuto, per quanto riguarda le diverse specie di reati, essere apprezzabile la diminuzione degli omicidii sì semplici come qualificati e più ancora quella delle grassazioni e dei furti qualificati ;

Ritenuto che l'aumento, tuttavia persistente, nei reati di ribellione, violenze ed oltraggi contro la Forza pubblica ed in quelli contro il commercio e contro il costume non modifica la tendenza alla diminuzione verificatasi nel numero complessivo dei reati e particolarmente in quelli che più specialmente interessano la sicurezza sociale ;

Dichiara che anche nell'ultimo anno si è confermata la tendenza ad una diminuzione della criminalità già constatata nel sessennio precedente.



Messa ai voti la proposta Costa, essa risulta approvata all'unanimità.


PRESIDENTE. Riservandosi di presentare al Ministro Guardasigilli una Relazione dei lavori compiuti dalla Commissione nella presente sessione, prima di chiudere la medesima, si crede in obbligo di ringraziare i due Segretari che hanno atteso con molta diligenza all'ufficio loro, presentando giornalmente i verbali delle sedute, verbali che, salvo alcune lievi modificazioni, potranno essere pubblicati quali sono.

I commissari Costa, Auriti ed Inghilleri, associandosi alla proposta dell'on. Presidente, desiderano che nel processo verbale dell'odierna seduta si prenda nota degli elogi rivolti ai Segretari.

La Commissione approva.

PRESIDENTE. Ringrazia i Commissari della loro cooperazione e dichiara chiusa la sessione.

## APPENDICE



*CIRCOLARE del Ministro guardasigilli ai signori Procuratori generali e Procuratori del Re, con la quale si dà notizia delle disposizioni emanate dal Ministero dell' Interno, affinchè le Direzioni delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali partecipino agli Uffici del Pubblico Ministero quando ciascun condannato a pena criminale terminò di espiaire la pena o fu liberato.*

— N. 1179 Reg. Circolari —

— Roma, 7 agosto 1886 —

La Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale nell'intendimento che si possano avere con la maggior possibile esattezza tutte le notizie richieste dalla *scheda individuale* adottata per la raccolta dei dati riguardanti la statistica criminale, e considerando che spesso riesce difficile ai funzionari giudiziari rispondere a ciò che si domanda nella rubrica XIII di detta scheda circa le precedenti condanne dell'imputato, ignorandosi il più delle volte lo stabilimento nel quale espì la condanna e quando la espiazione sia compiuta, anche perchè i condannati dopo essere stati assegnati ad una casa di pena possono essere trasferiti ad altra senza che vi sia obbligo di darne avviso all'autorità giudiziaria, ha espresso il desiderio che sia invitato il Ministero dell'Interno a disporre che per cura dell'autorità dirigente lo stabilimento penale, al quale fu assegnato un condannato a pena restrittiva della libertà personale, si dia notizia all'ufficio del Pubblico Ministero presso l'autorità giudiziaria, dalla quale fu emanata la sentenza di condanna, della fine della pena e dell'avvenuta liberazione.

Il Ministro dell'interno ha assecondato di buon grado tale domanda e con una circolare diretta ai signori prefetti, e che viene qui di seguito, ha date le disposizioni necessarie perchè le direzioni degli stabilimenti penali diano, per ciascun condannato a pena criminale, avviso agli uffici del Pubblico Ministero presso

l'autorità giudiziaria che emanò la sentenza, della fine della pena e dell'avvenuta liberazione.

Nel comunicare questo alle SS. LL. Le prego a provvedere che delle notizie che saranno fornite dal Ministero dell' Interno sia puntualmente presa nota nei registri di esecuzione delle sentenze, affinchè quando ne sia il caso si possa con tutta precisione indicare nella *scheda individuale* ciò che dalla stessa è richiesto.

*Il Ministro*

TAJANI.

---

*CIRCOLARE del Ministero dell' Interno (Direzione generale delle carceri) ai signori Prefetti del Regno con cui si dispone che le Direzioni delle carceri giudiziarie e degli stabilimenti penali diano notizia agli Uffici del P. M. della avvenuta liberazione dei condannati per crimini.*

N. <sup>8274</sup> / <sub>126-1-A</sub>

Roma 27 luglio 1886.

« Il Ministero di Grazia e Giustizia ha comunicato allo scrivente la deliberazione della Commissione per la statistica giudiziaria nella sessione di novembre-dicembre 1885, avente per scopo di ottenere dalle autorità dirigenti gli stabilimenti penali e carcerari, per ciascun condannato la cui imputazione era stata di crimine, la notizia della fine della pena e dell'avvenuta liberazione, da comunicarsi all'ufficio del Pubblico Ministero presso l'autorità giudiziaria che emanò la sentenza. »

« Siffatte nozioni si desiderano dal 1° gennaio del corrente anno per l'anzidetta categoria di delinquenti, sia che la condanna fosse pronunciata dalla corte di assise, sia dal tribunale correzionale per concorso di circostanze attenuanti o scusanti. »

« Dopo ciò non mi resta che pregare i signori prefetti a disporre perchè da tutte le direzioni di carceri giudiziarie e stabilimenti penali sia risposto a quel desiderio coll'invio di speciali note alle autorità giudiziarie suaccennate, contenenti i cognomi e nomi dei liberati dal 1° gennaio a tutto luglio, limitatamente ai condannati per crimini, la indicazione della data della sentenza, i titoli dei reati e le date delle liberazioni aggiungendo schiarimenti ove siavi differenza tra il tempo di pena fissato a quello effettivamente scontato. »

« Siffatte note si continueranno poi per ogni mese all'ultimo giorno di esso. »

« Prego per un cenno di riscontro che mi assicuri della ricevuta di queste istruzioni da parte di tutte le autorità dirigenti stabilimenti carcerari. »

*Per il Ministro*  
VAZIO.

*CIRCOLARE del Ministro guardasigilli ai signori Procuratori generali e Procuratori del Re, con la quale si dà notizia delle istruzioni emanate dal Ministero dell'Interno, affinché le Autorità di pubblica sicurezza partecipino agli Uffici del Pubblico Ministero la data della cessazione della condanna alla sorveglianza della polizia.*

— N. 1183 — Reg. Circolari —

— Roma, 18 agosto 1836 —

Riferendomi alla Circolare del 7 del mese corrente, n. 1179, pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* del dì 11 di questo mese, n. 32, mi reco a premura di comunicare alla S. V. Ill.ma le istruzioni date dal signor Ministro dell'Interno, affinché l'Autorità politica che ha provveduto per l'espiazione dalla pena accessoria della polizia dia al Procuratore del Re, cui spetta l'esecuzione della sentenza, notizia della cessazione di essa.

Con questo provvedimento io spero che saranno tolte le difficoltà, che mi furono presentate dalla Commissione per la statistica giudiziaria, per rispondere a ciò che si domanda nella rubrica XII della scheda individuale per la raccolta dei dati riguardanti la statistica penale.

*Il Ministro*  
TAIANI

*CIRCOLARE del Ministero dell'Interno ai sigg. Prefetti del Regno, riguardante le notizie sulla cessazione della pena accessoria della sorveglianza speciale.*

— N. 12939-3 —

— Roma, 11 agosto 1836 —

« Nella scheda individuale disposta per la raccolta dei dati  
« riguardanti la statistica penale v'ha una rubrica relativa alla  
« pena della sorveglianza speciale ed alla cessazione della mede-  
« sima. Ma allo stato attuale degli ordinamenti riesce difficile al-

« L'autorità giudiziaria di sapere se la condanna accessoria della  
« sorveglianza della polizia sia tuttora in vigore o quando sia ces-  
« sata. »

« A riparare a tale inconveniente la Commissione della stati-  
« stica giudiziaria fece al Ministero di Grazia e Giustizia la proposta  
« che *l'autorità politica, che ha provveduto per l'espiazione della*  
« *pena accessoria della polizia, dia notizia al Procuratore del Re,*  
« *cui spetta l'esecuzione della sentenza, della cessazione di essa.* »

« Il Ministero di Grazia e Giustizia approvò la proposta della  
« commissione ed ha pregato questo dell' Interno di provvedere  
« all'attuazione della medesima. »

« Lo scrivente, fermamente convinto che tale provvedimento  
« sia utilissimo non solo alla statistica, ma anche all'amministra-  
« zione della giustizia, seconda di buon grado la richiesta del  
« Ministero di Grazia e Giustizia ed invita i signori Prefetti e  
« per essi l'autorità dipendenti di pubblica sicurezza a dar notizia  
« ai Procuratori del Re presso il Tribunale che ha pronunziata la  
« sentenza, del tempo nel quale ogni condannato alla sorveglianza  
« speciale della pubblica sicurezza ha compiuto l'espiazione di  
« questa pena. »

• Ed intanto li prega di accusare ricevuta della presente  
« circolare. »

« *Per il Ministro*

MORANA »



*CIRCOLARE del Ministro Guardasigilli ai Procuratori generali  
riguardante i discorsi inaugurali per l'anno giuridico 1887.*

N. 1194 Reg. Circolari.

Roma 29 ottobre 1886.

La Commissione per la statistica giudiziaria, udite le relazioni fatte da due dei suoi membri nella sessione novembre e dicembre 1885, sui discorsi pronunziati dai funzionari del P. M. in principio dell'anno giuridico 1885, deliberò che quelli del 1886 dovessero essere esaminati in una sessione da tenersi in primavera, affinchè le osservazioni a cui avessero potuto dar luogo e le relative deliberazioni della Commissione servissero di norma ai Procuratori generali per gli anni avvenire.

Ed infatti nella sessione del giugno p. p. la Commissione discusse quei discorsi, sui quali riferirono, per la parte civile il senatore Auriti, Procuratore generale alla Corte di cassazione di Roma e per la parte penale il senatore Canonico Consigliere della stessa Corte.

Affinchè le osservazioni ed i voti della Commissione abbiano subito un'efficacia pratica, mi affretto a trasmettere ai signori Procuratori generali delle Corti di appello il volume (tuttora in bozze di stampa) degli Atti dell'ultima sessione, perchè serva loro di norma per il discorso da farsi in principio del prossimo anno 1887 e perchè possano dare le necessarie istruzioni ai Procuratori del Re; il volume degli Atti della sessione novembre e dicembre 1885, nel quale sono contenute le pregevoli relazioni dell'on. Consigliere Tondi e dell'on. prof. Ferri e le discussioni e le deliberazioni della Commissione sui discorsi del 1885 è stato già in questi giorni distribuito.

È superfluo avvertire che l'autorità della Commissione e la grande competenza degli illustri relatori danno una speciale importanza e gravità alle osservazioni ed alle deliberazioni emesse, laonde raccomando ai signori Procuratori generali di portare sopra di esse tutta la loro attenzione.

Vedranno le SS. LL. dal secondo degli accennati volumi (pag. 252) che la Commissione fra altro deliberò: « che i discorsi inaugurali, rimettendo al prospetto sommario l'esposizione delle

« singole cifre statistiche, si svolgano specialmente sull' apprezzamento complessivo e sulle principali risultanze di esse, estendendosi all' esame dei più importanti fatti giudiziarii e criminali avvenuti nell' anno, alle cause delle più notevoli variazioni verificate, ed a quegli speciali argomenti indicati annualmente dal Ministero, che possano chiarire le più notevoli risultanze della statistica penale; — e che i Procuratori generali si valgano opportunamente nei proprii discorsi delle osservazioni, specialmente di fatto, loro presentate in anticipazione dai Procuratori del Re ». E ritornando sullo stesso argomento la Commissione, nella sessione del giugno (nelle sedute dei giorni 27 e 28) confermò la precedente sua deliberazione che io non posso raccomandare abbastanza all' attenzione dei signori Procuratori generali.

Come argomenti speciali di studio per i discorsi inaugurali la Commissione propone i seguenti:

A) parte civile e commerciale.

1°. Una Relazione intorno all' applicazione del nuovo codice di commercio in fatto di fallimenti:

per le insorte difficoltà di interpretazione di parecchie disposizioni;

pel grado della efficacia repressiva;

pel modo come funzionano gli istituti del curatore del fallimento e della moratoria;

per la durata dei procedimenti.

2°. Una Relazione sul modo come funziona l' istituto della tutela, tenendo conto specialmente del numero dei consigli di famiglia istituiti, delle loro convocazioni a istanza della parte o di ufficio, nonchè dai provvedimenti che per avventura si siano presi contro le persone responsabili ai termini dell' art. 250 del Codice Civile.

B) parte penale.

1°. Delinquenza dei minorenni.

Previa la raccolta di particolareggiate notizie, (servendosi dei modelli che saranno distribuiti) si dovranno illustrare con opportune osservazioni le cagioni della ragguardevole delinquenza nei minorenni.

2°. Rinvii alle giurisdizioni inferiori per concorso di attenuanti.

Raccolti in apposita tabella (secondo il modello che pure sarà distribuito) i dati statistici opportuni, i signori Procuratori generali esporranno tutte le considerazioni che valgono a far apprezzare i motivi dei rinvii alle giurisdizioni inferiori in base all' articolo 440 del codice di procedura penale, avuto riguardo sia alle varie specie di reati, sia alle diverse condizioni personali dei singoli imputati, sia alle circostanze oggettive del reato

### 3°. Detenzioni preventive.

Illustrare i motivi delle detenzioni preventive prolungate, specialmente di quelle che raggiungono e che oltrepassano, per gli accusati rinviati alla Corte d'assise, la durata di un anno, e quello di sei mesi nei rinviati ai tribunali correzionali.

Questi argomenti, degni invero di studio, sono però troppo gravi e vasti perchè si possano trattare tutti ed ampiamente in un solo discorso, e specialmente nell' anno venturo, non essendovi ormai che due mesi di tempo, forse insufficienti per raccogliere tutte le notizie e preparare gli studii in modo esauriente.

Sembra quindi opportuno limitare, per ora, il compito dei signori Procuratori Generali e rimandare il resto del lavoro. Pertanto nei discorsi d' inaugurazione dell' anno venturo saranno trattati gli argomenti di cui al n. 1 della parte civile e commerciale ed ai n. 2 e 3 della parte penale, e gli altri formeranno tema di studio per i discorsi del 1888. E tanto più opportuno sembrami rinviare questa parte del lavoro, in quanto che per l' argomento 2° della parte civile, la Commissione ha opinato essere utili speciali relazioni periodiche, *trimestralmente* dai Pretori e dai Procuratori del Re, *semestralmente* da questi ai Procuratori generali, ed *annualmente* da questi ultimi al Ministero, ed è quindi necessario dare prima le disposizioni per questo lavoro preparatorio che dovrà farsi dalle Autorità inferiori. Inoltre l' argomento stesso si collega coll' altro sulle *cagioni della ragguardevole delinquenza dei minorenni* (N. 1 parte penale), che pure deve essere preceduto da una raccolta di speciali notizie statistiche e che perciò non potrebbe farsi ora, mentre invece lo studio riuscirà completo quando si potranno trattare insieme i due argomenti.

Saranno in breve date le necessarie disposizioni per la compilazione delle relazioni trimestrali e semestrali suaccennate.

Intanto prego le SS. LL. di attenersi alle premesse avvertenze e raccomandazioni ed a quelle più particolareggiate osservazioni che troveranno nei due volumi sopra accennati, non dubitando che mercè questa uniformità di indirizzo e di criteri si otterrà dai discorsi dei capi delle Procure generali quella utilità pratica alla quale appunto è diretta la disposizione dell'articolo 150 della legge organica giudiziaria.

*Il Ministro*

TAIANI.

**Nota.** — Le bozze del volume della sessione del giugno 1886 ed il modello indicato nella Circolare (parte penale n. 2) saranno trasmessi ai signori Procuratori generali ed ai Reggenti delle Sezioni in piego separato, di cui favoriranno accusare ricevuta al Ministero. Nel piego sarà unita anche una copia della Circolare stampata in foglio speciale.



*(Allegato alla precedente Circolare)*

*Corte d'Appello di* .....

**Anno 1886**

**SEZIONI D' ACCUSA**

**Sentenze di rinvio ai Tribunali Correzionali ed ai Pretori**



REATI (Crimini)	Sentenza della sezione d' accusa		oggettive								soggettive														
	di rinvio (1)		oggettive		età dell'imputato		Imperfezioni fisiche dell' accusato		Stato di mente che diminuisce la respo. (art. 96 cod. pen.)		Altre determinate dal Codice Penale (legali)			Altre determinate dal c. p.											
	ai Pretori	ai Tribunali Correzionali	perchè il reato non ebbe piena esecuzione		minore dei 14 anni		Perfezioni fisiche		Per imperfezioni permanenti		Provocazione grave			Atenuanti in genere (art. 684 c.)											
	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1																									
Contro l'ordine delle famiglie	Incesto .....																								
	Bigamia .....																								
	Stupro violento .....																								
Contro le persone	Ratto .....																								
	Procurato aborto .....																								
	Parricidio .....																								
	Infanticidio .....																								
	Venefizio .....																								
	Altri assassini .....																								
Contro le proprietà	Omicidio volontario semplice .....																								
	Ferimento seguito da morte .....																								
	Altri crimini di ferimento, percosse ecc. ....																								
	Grassazione, ricatto, estorsione e rapina con omicidio .....																								
	Grassazione, ricatto, estorsione e rapine senza omicidio .....																								
	Furto qualificato .....																								
	Appropriazione indebita (art. 631 al. c. p.) .....																								
	Ricettazione e compera d'oggetti furtivi provenienti da crimine .....																								
Incendio .....																									
Altri modi di distruzione, guasto o deterioramento .....																									

(1) Le cifre complessive esposte in queste colonne devono corrispondere con quelle, pure

(2) Nel concorso di più scusanti ed attenuanti tutte queste si annoteranno in ciascuna delle vie del imputato ad una giurisdizione inferiore. Per ciò il totale delle colonne dalla 7 fino

il rinvio fu ordinato per concorso di circostanze scusanti od attenuanti (2)

complessive, delle colonne 8, 9 e 10 del prospetto sommario.

rubriche corrispondenti alle circostanze che determinarono il Magistrato ad ordinare il rinvio alla 27 inclusiva non può essere eguale al totale delle colonne 4 + 6.



*CIRCOLARE alle Autorità giudiziarie riguardante l'ISTITUZIONE DI REGISTRI STATISTICI GIORNALIERI presso le preture e le corti di cassazione, e la riforma dei registri statistici presentemente in uso presso le altre Magistrature.*

N 1199 reg. circ.

Roma, 18 dicembre 1886.

La Commissione per la statistica giudiziaria civile e penale, considerate le difficoltà di avere una statistica esatta per le preture, col sistema fin qui tenuto di raccogliere le notizie mediante prospetti numerici riassuntivi da riempirsi solo alla fine dell'anno, e considerata altresì la necessità di apportare alcune modificazioni ed aggiunte ai registri statistici in uso presso le altre magistrature e di coordinarli fra loro, mi ha proposto ed io ho approvato:

1° di istituire, cominciando dal 1° gennaio 1887, i registri statistici giornalieri anche per le preture e le corti di cassazione;

2° di sostituire, cominciando pure dal 1° gennaio 1887, ai registri giornalieri adoperati fin qui presso gli uffici del pubblico ministero, gli uffici d'istruzione, i tribunali correzionali, le sezioni d'accusa e le corti d'appello altri registri, pure giornalieri, non sostanzialmente diversi dai precedenti, ma corretti ed ordinati in guisa da rispondere meglio agli scopi scientifici ed amministrativi della statistica penale.

L'utilità di introdurre anche nelle preture il sistema della registrazione giornaliera è tanto più evidente in quanto che, come è noto alle SS. LL. III<sup>me</sup>, è stato deliberato di limitare, almeno per i primi anni, la compilazione della scheda penale individuale ai soli imputati di crimini, abbandonandola rispetto agli imputati di delitti. Importa quindi sommamente di avere per i delitti attribuiti al giudizio dei pretori notizie sicure e tali da rendere possibile una rappresentazione completa ed esatta della criminalità, anche nelle sue forme più lievi. E poichè, secondo l'attuale ordinamento giudiziario, i pretori, per i reati denunciati loro direttamente, hanno attribuzioni analoghe a quelle dei procuratori del Re e dei giudici istruttori, ed esercitano inoltre l'ufficio di magistrati giudicanti non solo pei reati anzidetti, ma anche per quelli che sono rimessi al giudizio loro sia per ragione di compe-

tenza sia pel concorso di attenuanti, così si sono predisposti registri separati e diversi, rispondenti a questi due momenti od aspetti distinti dell'opera dei pretori.

Pertanto un primo registro (*I-A*) è destinato a dar notizia del numero delle denunce, querele e notizie di reati pervenute direttamente ai pretori e sulle quali fu da questi provveduto, come pure del numero e della specie dei reati denunciati che il pretore ritenne di propria competenza.

Integrando con queste cifre quelle dei reati denunciati al pubblico ministero, che si rilevano dagli appositi registri già in uso da più anni, si potrà avere finalmente quella conoscenza compiuta, che è mancata sinora, del movimento annuale della delinquenza, per quanto può essere raffigurato dal numero e dalla qualità dei reati denunciati, ritenuti sussistenti dai magistrati ai quali spettava d'iniziare il corrispondente procedimento.

Un secondo registro (*I-B*) è destinato per le notizie riguardanti i giudizi in *primo grado di cognizione* unicamente, esclusi quindi i giudizi *per opposizione a sentenza contumaciale* e quelli *per rinvio dalle corti di cassazione*. Questo registro darà modo di conoscere il numero dei procedimenti penali definiti in ciascun anno, quello degli imputati giudicati, e l'esito del giudizio rispetto ad essi, indicando per i prosciolti la ragione legale del proscioglimento e per i condannati la specie e la misura della pena inflitta. Per i condannati il registro farà pure conoscere la condizione loro personale, sotto l'aspetto dei natali, del sesso, dell'età, dello stato civile, del grado d'istruzione, della condizione economica e della professione od occupazione. Veramente sarebbe stato desiderabile d'estendere queste ricerche anche ai prosciolti, ma, a fine di non rendere il registro di troppo lunga e laboriosa compilazione, per essi la richiesta è stata limitata al sesso ed all'età, importando avere una notizia possibilmente compiuta della delinquenza dei minorenni.

Dal registro stesso si rileva infine, oltre la durata del carcere preventivo e quella dei procedimenti, il numero dei reati, secondo il titolo ritenuto nella sentenza definitiva del pretore, distinti nelle loro specie principali, e, in relazione a ciascun reato, il numero degli imputati che pel reato medesimo furono prosciolti o condannati.

Si è poi trovato opportuno di tener distinti dagli altri i giu-

dizi in grado di opposizione a sentenza contumaciale e quelli di rinvio dalle corti di cassazione, perchè, trattandosi di procedimenti, di imputati e di reati i quali vengono una seconda volta innanzi al pretore e quindi hanno già figurato nella statistica, ove non se ne facesse separata annotazione, essi andrebbero ad ingrossare fittiziamente quei numeri che devono rappresentare quanto più fedelmente è possibile l'andamento della delinquenza in un dato anno.

Un terzo registro (*I-C*) è perciò destinato a raccogliere le notizie che si riferiscono a questi giudizi di seconda cognizione; notizie che si limitano, del resto, all'esito del nuovo giudizio in relazione a quello del primo.

Con l'introduzione di questi registri si avrà così una statistica del movimento degli affari penali presso le preture, molto più ricca di notizie e ad un tempo stesso più sicura di quella che si ricavava sino a qui dai prospetti riassuntivi riempiti affrettatamente alla fine di ciascun anno; e, nonostante ciò, il lavoro non riuscirà più grave nè più difficile per i cancellieri.

Infatti i nuovi registri non sono (anche considerati tutti e tre insieme) più lunghi dei prospetti usati finora; onde il lavoro che si accumulava tutto in un breve periodo dell'anno viene ad essere ripartito ugualmente in tutto il corso dell'anno.

E siccome, delle 1753 preture che hanno giurisdizione in materia penale, secondo la media del quinquennio 1880-1884, 935 non giungono a pronunciare annualmente più di cento sentenze ed altre 742 non arrivano alle trecento, è chiaro che, tenendo anche conto della registrazione delle denunce e querele, non dovranno farsi nei registri più di quattro annotazioni per settimana nelle prime 935, cioè neanche una per giorno, e più di due annotazioni per giorno nelle altre; il che vuol dire che nella quasi totalità delle preture il lavoro richiesto dalla regolare tenuta dei nuovi registri occuperà, al massimo, un quarto d'ora per ogni giorno non festivo.

Il lavoro sarà maggiore per le 76 rimanenti preture; ma, fatta eccezione di pochissime, anche nelle più gravate fra esse (le quali pronunciano in media più di 800 ma non oltre a 2000 sentenze, e sono quattro in tutto) non richiederà più di un'ora e mezzo per giorno.

Dove l'aggravio riuscirà indubbiamente sensibile è nelle 8 preture, presso le quali il numero delle sentenze passa annualmente

le duemilaseicento. Rispetto a queste la Commissione ha proposto che vi sia destinato un funzionario di cancelleria in più, appositamente per tenere in corrente tutti i registri statistici, ed io non avrò difficoltà di provvedere in conformità, qualora ve ne sia assoluto bisogno ed i Capi delle corti di appello ne facciano concreta proposta.

Tanto per le istruttorie, informazioni e rogatorie, come per le ammonizioni, le notizie continueranno ad essere fornite mediante prospetti numerici riassuntivi, da compilarli al termine di ciascun anno, in base ai registri che si tengono in ogni pretura, ai termini dei regolamenti e delle altre disposizioni in vigore.

Oltrechè nelle preture, i registri statistici giornalieri sono introdotti, a cominciare dal nuovo anno, anche presso le corti di cassazione, allo scopo specialmente di porre in evidenza i motivi legali delle decisioni pronunciate da queste supreme magistrature.

Quanto alla riforma dei registri statistici giornalieri già in uso presso le altre magistrature, i criteri principali che hanno informato l'opera della Commissione sono stati principalmente i seguenti :

di coordinare tutti i registri fra loro, in guisa che dalle notizie particolari a ciascuno di essi, ma omogenee fra loro e quindi tali da integrarsi le une con le altre, si possano dedurre conclusioni generali circa l'entità e le condizioni della delinquenza ;

di tener separati i giudizi in primo grado di cognizione da tutti gli altri, siano d'appello, di opposizione, di rinvio dalle Cassezioni, o di natura speciale, e ciò per le ragioni già indicate a proposito dei registri delle preture ;

di omettere la registrazione dei reati, ogniquale volta siasi riaperto contro autori noti un procedimento chiuso precedentemente contro ignoti e come tale annotato nei registri, od il magistrato abbia dichiarato la propria incompetenza, affinchè non accada mai di avere notato due volte uno stesso reato ;

di dare le notizie dell'esito dell'istruttoria e del giudizio pei singoli imputati, distintamente per ciascuna specie di reati ;

di sfrondare infine i registri di tutte le notizie non essenziali, togliendo, ad esempio, l'indicazione delle qualità personali per gl'imputati nello stadio istruttorio, dove non può sempre averse cognizione piena e sicura, e la indicazione dei reati nei giudizi in secondo grado.

Opportune e particolareggiate istruzioni premesse ad ogni registro e sommariamente ripetute nel testo ne chiariscono le diverse rubriche.

Ciò non pertanto, ove nell'interpretazione delle rubriche stesse sorgesse un qualche dubbio, le SS. LL. Ill.me, rivolgendosi alla Direzione generale della Statistica, presso la quale siede il Comitato permanente per la statistica giudiziaria, potranno averne pronto chiarimento.

Nei primi dieci giorni di ogni trimestre sarà mandato alla Direzione generale anzidetta un riassunto numerico delle annotazioni giornalmente fatte in ciascun registro nel trimestre precedente. Entro il gennaio d'ogni anno sarà poi inviata alla Direzione medesima una tavola di complemento nella quale dovranno essere riepilogate, agli intenti amministrativi, le notizie sul movimento annuale degli affari penali presso i vari uffici giudiziarii.

Io faccio sicuro assegnamento sulla cooperazione di tutte le autorità giudiziarie per la intelligente ed accurata attuazione delle riforme sovraccennate, le quali varranno ad assicurare la compilazione di una statistica penale che risponda maggiormente ai bisogni dell'amministrazione, alle occorrenze della legislazione ed alle esigenze della scienza.

La Direzione generale della Statistica è stata da me incaricata di tenermi informato dell'andamento del servizio statistico presso i singoli Uffici giudiziarii, essendo mio fermo proposito di procurare con ogni miglior mezzo che esso proceda colla massima regolarità ed esattezza.

*Il Ministro*  
TAIANI

---

